

FISCAL FOCUS

Guida Operativa

Direzione: Antonio GIGLIOTTI

Legge di Stabilità 2015 e ultime novità fiscali

- ✓ La Legge di Stabilità 2015: le novità fiscali
- ✓ La Legge Delega
- ✓ La procedura di Voluntary disclosure
- ✓ Ultime novità del periodo

Legge di Stabilità 2015 e ultime novità fiscali

a cura di Antonio Gigliotti

GLI AUTORI

Antonio Gigliotti

Direttore e autore della collana di aggiornamento professionale **"Fiscal-Focus.it"** e del quotidiano **"Fiscal-Focus.info"**.

Dottore Commercialista dello **"Studio Tributario Gigliotti & Associati"**, revisore legale, pubblicista, specializzato in materia tributaria, autore di diverse pubblicazioni in materia fiscale. Collabora con importanti quotidiani di carattere nazionale.

Esperto fiscale in materia tributaria per le rubriche di **RAI 1** e **Radio Rai 1**

Hanno collaborato:

Carla De Luca

Sonia De Luca

Lucia Recchioni

Daniele Bonaddio

Gioacchino De Pasquale

Devis Nucibella

I diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (comprese le copie fotostatiche, i film didattici e i microfilm) sono riservati per tutti i Paesi. L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

*Testo chiuso in redazione in data **30 Dicembre 2014***

Indice**I PARTE****1. LE NOVITÀ IN SINTESI**

1.1. Premessa Pag. 1

1.2. Le novità in sintesi Pag. 2

2. CONTRIBUTI ALLE RTI E RETI D'IMPRESA

Pag. 33

3. STABILIZZAZIONE BONUS 80 EURO

3.1. Premessa Pag. 39

3.2. Campo di applicazione Pag. 39

3.3. Importo del bonus e caratteristiche Pag. 40

4. RIENTRO DEI CERVELLI: INCENTIVI FISCALI

4.1. Le novità per il rientro dei cervelli Pag. 45

4.2. L'evoluzione normativa Pag. 46

4.3. I requisiti Pag. 47

4.4. La compilazione di Unico Pag. 47

5. QUOTA BUONI PASTO NON SOTTOPOSTA A TASSAZIONE

Pag. 49

6. LE NOVITÀ IRAP

6.1. Novità IRAP nella Legge di Stabilità 2015 Pag. 51

6.2. Credito d'imposta del 10% per i contribuenti senza dipendenti Pag. 52

6.3. La conferma delle vecchie aliquote Pag. 53

6.4. La modifica alla deduzione dell'Irap pagata sul costo del lavoro Pag. 54

7. IL TFR IN BUSTA PAGA

7.1. Premessa Pag. 55

7.2. Caratteristiche generali Pag. 55

7.3. Soggetti interessati Pag. 56

7.4. Il regime fiscale Pag. 56

7.5. Decorrenza e condizione	Pag. 57
7.6. Fondo di garanzia INPS	Pag. 58
7.7. Sintesi	Pag. 58
8. CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO	
8.1. Credito d'imposta per ricerca e sviluppo	Pag. 61
8.2. Patent box	Pag. 65
9. PROROGA ECOBONUS E RISTRUTTURAZIONE	
9.1. Premessa	Pag. 71
9.2. Detrazione per lavori di riqualificazione energetica	Pag. 71
9.3. Ristrutturazione	Pag. 74
9.4. La proroga	Pag. 74
9.5. Misure antisismiche	Pag. 76
9.6. Risparmio energetico nei condomini	Pag. 77
9.7. Acquisto arredi	Pag. 78
9.8. Aumento della ritenuta	Pag. 78
10. NUOVO REGIME FISCALE AGEVOLATO PER GLI AUTONOMI	
10.1. Premessa	Pag. 83
10.2. Requisiti di accesso	Pag. 83
10.3. Esclusione	Pag. 85
10.4. Semplificazioni	Pag. 86
10.5. Calcolo del reddito	Pag. 88
10.6. Start up	Pag. 91
10.7. Regime contributivo agevolato	Pag. 91
10.8. Entrata e uscita dal regime	Pag. 92
10.9. Abrogazione regimi in vigore	Pag. 94
10.10. Convenienza	Pag. 95
11. CREDITO D'IMPOSTA PER GLI ENTI DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA	
11.1. Premessa	Pag. 101
11.2. Il credito d'imposta	Pag. 101

12. CREDITO D'IMPOSTA PER GLI ENTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	Pag. 103
13. SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO	
13.1. Premessa	Pag. 105
13.2. Caratteristiche generali	Pag. 105
13.3. Campo di applicazione	Pag. 106
13.4. Requisiti base	Pag. 107
13.5. Importo dello sgravio	Pag. 107
13.6. Incentivi eliminati	Pag. 108
13.7. Sintesi	Pag. 109
14. MISURE PER LA FAMIGLIA	
14.1. Premessa	Pag. 111
14.2. Caratteristiche generali	Pag. 111
14.3. Soggetti interessati	Pag. 112
14.4. Limite reddituale	Pag. 112
14.5. Aspetti fiscali	Pag. 113
14.6. La richiesta	Pag. 113
14.7. Sintesi	Pag. 114
15. NOVITÀ PER GLI ENC NELLA LEGGE DI STABILITÀ	
15.1. Erogazioni liberali alle ONLUS	Pag. 115
15.2. La non imponibilità Iva art. 8-bis cessioni beni extra UE fini umanitari	Pag. 120
15.3. Donazioni ai partiti detraibili come erogazioni	Pag. 121
15.4. 5 per mille	Pag. 121
15.5. La tassazione degli utili percepiti dagli ENC	Pag. 122
15.6. ASD e SSD – Nuovo limite per gli obblighi di tracciabilità	Pag. 125
16. NUOVA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER IL 2014	Pag. 127
17. MORATORIA MUTUI PER IL TRIENNIO 2015-2017	Pag. 133

18. LA RIFORMA DEI PATRONATI	Pag. 137
19. I DATI DEL FISCO A DISPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE	Pag. 141
20. AUMENTO DELLA TASSAZIONE PER I FONDI PENSIONE	Pag. 143
20.1. L'aumento della tassazione sui rendimenti annui	Pag. 143
20.2. Il diverso meccanismo di calcolo della base imponibile per il 2014	Pag. 144
21. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI	
21.1. Rivalutazione terreni e partecipazioni	Pag. 147
22. NOVITÀ IVA	
22.1. Estensione del reverse charge	Pag. 156
22.2. Introduzione split payment	Pag. 159
22.3. Anticipo Dichiarazione IVA e abrogazione Comunicazione dati annuale	Pag. 161
22.4. Aliquote IVA	Pag. 163
23. MISURE PER IL CONTRASTO ALL'EVASIONE	
23.1. Il nuovo ravvedimento	Pag. 167
24. ASSICURAZIONI SULLA VITA: LE NOVITÀ	
24.1. Premessa	Pag. 177
24.2. Le polizze	Pag. 177
25. COSTI BLACK LIST E APPLICAZIONE CFC	
25.1. Indeducibilità costi black list	Pag. 182
25.2. Applicazione CFC black list	Pag. 184
26. NOVITÀ SETTORE GIOCHI	
26.1. Premessa	Pag. 189
26.2. Il "pacchetto giochi" nel testo della Legge di stabilità 2015	Pag. 189

26.3. La regolarizzazione volontaria per i soggetti scollegati dal totalizzatore	Pag. 192
26.4. Conseguenze in caso di mancata regolarizzazione	Pag. 197

27. IMU TERRENI MONTANI: VERSAMENTO AL 26.01.2015

27.1. Premessa	Pag. 203
27.2. L'evoluzione normativa	Pag. 204
27.3. La tassazione attualmente vigente	Pag. 207
27.4. Gli scenari futuri: ricorso al TAR del LAZIO	Pag. 208

II PARTE

1. LA LEGGE DELEGA FISCALE: LO STATO DELL'ARTE

1.1. La legge delega fiscale	Pag. 213
1.2. La riforma del sistema fiscale	Pag. 214
1.3. I punti della delega già oggetto di attuazione	Pag. 224
1.4. Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra Fisco e contribuente	Pag. 225

III PARTE

1. LA PROCEDURA PER L'EMERSIONE DEI REDDITI NAZIONALI ED ESTERI

1.1. Premessa	Pag. 237
1.2. L'iter per la presentazione dell'istanza e il modello di adesione	Pag. 238
1.3. La convenienza all'adesione	Pag. 246
1.3.1. Gli oneri stimati	Pag. 246

2. IL REATO DI AUTORICICLAGGO	Pag. 253
--------------------------------------	----------

1. LE NOVITÀ IN SINTESI

1.1. Premessa

La **Legge di Stabilità 2015** è legge, L. 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata nel supplemento ordinario n.99 della G.U. n.300 del 29.12.2014. La Camera ha approvato il testo in via definitiva il 23 dicembre 2014, con 307 voti favorevoli, 116 contrari e 2 astenuti, in una giornata di forti tensioni e proteste.

Con l'approvazione della Legge di Stabilità "**ci saranno meno tasse, più reddito, consumi, quindi più lavoro**", ha dichiarato il Ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. Non ci resta che verificare se tali parole troveranno riscontro nella realtà.

La **Legge di Stabilità**, che va a sostituire ormai da qualche anno la tradizionale "Manovra Finanziaria", inizia solitamente il suo iter in autunno con la predisposizione del Disegno di legge di Stabilità, per arrivare alla successiva approvazione dello schema di Governo in Consiglio dei Ministri, pronto così per la successiva ratifica degli interventi emendativi alla Legge. Finisce con l'entrare in vigore generalmente a gennaio dell'anno successivo.

La **Legge di Stabilità per il 2015**, ha seguito questa strada: presentata dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2014 e firmata dal Presidente della Repubblica il 24 ottobre 2014, trova la sua approvazione definitiva il 23 dicembre 2014 e la pubblicazione in G.U. il 29 dicembre 2014.

Il testo prevede nei suoi **735 commi** e nell'unico articolo di cui si compone, diverse **misure anche eterogenee**, che comportano il taglio del cuneo fiscale (costo del lavoro), per imprese (sgravi IRAP sulla componente lavoro) e dipendenti (Bonus IRPEF in busta paga da 80 euro), la possibilità di anticipo del TFR in busta paga, assunzioni agevolate con azzeramento per tre anni dei contributi sui nuovi contratti a tempo indeterminato, numerose novità in materia di IVA e la conferma dei bonus fiscali (eco-bonus e ristrutturazione).

Viene introdotto dal 2015 il **nuovo regime forfetario** per gli autonomi e le imprese, che va a sostituire tutti i regimi semplificati in vigore, con una sostitutiva (al 15%) triplicata rispetto a quella precedente del 5% e con il limite dei compensi o ricavi a 40.000 euro, oltre all'ulteriore tetto per coloro che svolgono una doppia attività di lavoro autonomo e dipendente (20.000 euro).

Nella manovra finanziaria da 36 miliardi di euro non sono previsti interventi relativi alla riforma delle **pensioni**, se non uno slittamento al 10 del mese per il pagamento degli doppi assegni

previdenziali INPS-INPDAP ed un aumento della tassazione su fondi pensione e previdenza privata.

Saltata anche la norma che avrebbe dovuto unificare (con l'introduzione della tassa unica) le due imposte sulla casa TASI-IMU, che slitta al 2016, nonché scongiurato **l'aumento della TASI**, che avrebbe potuto raggiungere l'aliquota del 12 per mille.




Fa discutere, poi, la misura che prevede il **pagamento dei crediti della PA ai fornitori al netto dell'IVA** (c.d. *split payment*), oltre alla maledetta "**clausola di salvaguardia**" in coda al provvedimento (con la quale l'IVA al 10% salirebbe al 12% nel 2016 e al 13% dal 2017; contemporaneamente l'IVA al 22% aumenterebbe al 24% dal 2016 per arrivare al 25% dal 2017 e al 25,5% dal 2018). Non dimentichiamo, poi, che viene prorogata di un anno la **vecchia clausola di salvaguardia prevista** dalla Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), che prevede dal 2015 il **taglio delle detrazioni**, se fosse necessario (entro il 15.01.2016 il Governo verificherà come intervenire sulle detrazioni e deduzioni se non sarà garantito un risparmio di 3,3 miliardi nel 2016 e di 6,3 miliardi dal 2017). Nel testo trovano spazio anche le modifiche in materia di **giochi** con vincita in denaro: viene **eliminato l'aumento del Preu** (prelievo erariale unico) e ridotto l'aggio per i concessionari a partire dal 2015. Non dimentichiamo il "**condono**" per i soggetti che offrono scommesse con vincite in denaro, senza essere collegati al totalizzatore nazionale. Essi possono entro il 31.01.2015 regolarizzare la loro posizione, presentando una **dichiarazione** all'Agenzia dei monopoli e **versando 10.000 euro a titolo di emersione**.



Facciamo un'analisi del testo comma per comma, con la sintesi delle modifiche che verranno attuate ed evidenziando l'effetto sulle tasche dei contribuenti.

1.2. Le novità in sintesi

Si riporta nella seguente tabella, una sintesi delle norme contenute nella Legge di stabilità 2015:




LEGGE DI STABILITA' 2015 IN PILLOLE			
entrata in vigore: 01.01.2015			
TEMA	NORMA	NOVITÀ	EFFETTO
RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO	co. 1	La disposizione rinvia all'allegato 1 per l'indicazione dei livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario , in termini di competenza, per il triennio 2015-2017. Si specifica, altresì, che i livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.	
GESTIONI PREVIDENZIALI	co. 2 e 3	Il co.2 individua i contenuti dell'allegato 2, ovvero, in particolare, l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato alle gestioni previdenziali , nonché gli importi complessivi dovuti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, alla gestione speciale minatori e alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS, per l'anno 2015.	

FONDO PIANO LA BUONA SCUOLA	co.4 e 5	<p>La norma intende garantire un investimento di risorse sulla scuola che deve costituire la leva per lo sviluppo e la crescita del Paese. Verrà realizzato un piano assunzionale - compatibilmente con le risorse disponibili – che consenta di ridurre il numero di supplenze annuali e garantire la continuità didattica. Ciò in linea con quanto richiesto anche a livello europeo (a seguito della procedura d'infrazione sul lavoro a tempo determinato) in merito alla necessità di evitare un ricorso e reiterato dello strumento dei contratti a termine, ristabilendo il principio costituzionale dell'accesso all'insegnamento esclusivamente attraverso concorso pubblico. Le risorse stanziare saranno utilizzate, altresì, per varie attività di potenziamento del settore scolastico, con riferimento ad esempio all'alternanza scuola-lavoro e alla diffusione della connettività wireless nelle scuole.</p>	
CONTRIBUTI ALLE RTI E RETI DI IMPRESE	co.6	<p>All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 56, le parole da: «5 milioni di euro» fino a: «sostegno delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015, destinato al sostegno delle imprese composte da almeno quindici individui» e dopo le parole: «raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)» sono inserite le seguenti: «o in reti di impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative»;</p> <p>b) il comma 57 è sostituito dal seguente:</p> <p>«57. Le risorse del fondo sono erogate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico, tenute a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome, sulla base di progetti della durata di almeno due anni, volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese; b) creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale; c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese; d) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da parte dei soggetti di cui al comma 56; e) creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale» 	
FONDO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE	co.da 7 a 10	<p>All'articolo 39, comma 4, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «apiccole e medie imprese» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499».</p> <p>In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.</p> <p>Le risorse del Fondo sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, al Comitato</p>	



		interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015. Il programma, da attuare in coerenza con i decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228 e n. 229, individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate e il relativo cronoprogramma , definendo altresì le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Entro il <u>31 gennaio di ciascun anno</u> è trasmesso al CIPE il programma aggiornato, corredato della puntuale indicazione dello stato di attuazione degli interventi, in termini di avanzamento fisico e finanziario.	
ART-BONUS ESTESO ALLE FONDAZIONI LIRICO- SINFONICHE E AI TEATRI DI TRADIZIONE	co.11	Art-bonus esteso anche alle spese per il sostegno delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, non solo per la realizzazione di nuove strutture, in cui le stesse trovino spazio.	
STABILIZZAZIONE BONUS 80 EURO	co.da 12 a 15	<p>Il comma 12 sostituisce il comma 1-bis nell'ambito dell'articolo 13 del TUIR al fine di prevedere "a regime" dal periodo d'imposta 2015 l'attribuzione di un credito (bonus), che non concorre alla formazione del reddito, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati la cui imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. Contestualmente, è dettata, al di fuori del testo unico, la disciplina dell'attribuzione del predetto credito agli aventi diritto da parte dei sostituti d'imposta.</p> <p>Con il nuovo comma 1-bis è previsto, in particolare, che il credito compete in misura pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'importo fisso di 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; - all'importo di 960 euro che decresce linearmente in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro. <p>Tale credito compete con riferimento al numero di giorni lavorati nell'anno.</p> <p>Viene dettata, poi, la disciplina operativa del riconoscimento del credito previsto dall'art. 13, co. 1-bis, del TUIR. In particolare, il credito eventualmente spettante è attribuito automaticamente dai sostituti d'imposta (artt. 23 e 29 del DPR 29 settembre 1973, n. 600) sugli emolumenti erogati in ciascun periodo di paga. In tal modo, i sostituti d'imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari, riconoscono il credito spettante sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. I predetti sostituti sono tenuti, altresì, a indicare l'importo del credito riconosciuto nel CUD o nuova CU.</p> <p>Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, co. 1, della L. 30 dicembre 2010, n. 238, all'articolo 17, comma 1, del DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 44, comma 1, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal comma 14 del presente articolo.</p>	

<p>INCENTIVI PER IL RIENTRO IN ITALIA DI RICERCATORI RESIDENTI ALL'ESTERO</p>	<p>Co.14</p>	<p>All'articolo 44 del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «ed entro i cinque anni solari successivi» sono sostituite dalle seguenti: «ed entro i sette anni solari successivi»; b) al comma 3, le parole: «nei due periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei tre periodi d'imposta successivi».</p> <p>Ai fini delle imposte sui redditi viene, quindi, escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del decreto ed entro i sette (non più cinque) anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.</p> <p>L'agevolazione si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre (non più due) periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.</p>	
<p>CONVERSIONE IN EURO DEL VALORE DEI BUONI PASTO</p>	<p>co.16 e 17</p>	<p>Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51 del TUIR, le parole: «di lire 10.240,» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica,». La disposizione di cui al comma 16 entra in vigore il 1° luglio 2015.</p> <p>L'art.51 del Tuir stabilisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.</p> <p>Incluse vi sono anche le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29 (non più lire 10.240), le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.</p>	
<p>DURC per i CREDITI PA</p>	<p>Co.18</p>	<p>All'articolo 37 del DL 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 7-<i>quater</i> viene aggiunto il comma 7-<i>quinquies</i>.</p> <p>Tale comma stabilisce che la regolarità contributiva del cedente dei crediti di cui al comma 7-bis dell'art.37 è definitivamente attestata dal documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 6, comma 1, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, incorso di validità, allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla PA ceduta.</p> <p>All'atto dell'effettivo pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le PA debentrici acquisiscono il predetto documento esclusivamente nei confronti del cessionario.</p>	
<p>CREDITI PER LE PMI</p>	<p>Co.19</p>	<p>Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del DL 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2015 con le stesse modalità. Per l'anno 2015 il decreto del</p>	

		MEF, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità (entro il 31.03.2015).	
DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO DA IMPONIBILE IRAP	Co.20	<p>Il comma 20 inserisce il nuovo comma 4-octies all'articolo 11 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente le disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta.</p> <p>A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (dal 2015), in particolare, la norma consente la deduzione integrale, agli effetti IRAP, del costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente, a tempo indeterminato, eccedente l'ammontare delle deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili al costo medesimo e ammesse in deduzione in ragione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del medesimo articolo 11.</p> <p>È, dunque, deducibile la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater dell'articolo 11.</p> <p>In sostanza, a decorrere dal periodo d'imposta 2015, se la sommatoria delle deduzioni sopra richiamate – analitiche o forfetarie – vigenti e previste dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997 è inferiore al costo del lavoro, spetta un'ulteriore deduzione fino a concorrenza dell'intero importo dell'onere sostenuto.</p> <p>Per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto IRAP e per le società agricole di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, la deduzione di cui al presente comma è ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1 del presente articolo».</p> <p>Sotto il profilo soggettivo, la misura opera unicamente nei confronti dei soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997.</p> <p>Resta fermo che nel calcolo delle deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater si applicano le regole ordinarie previste dalla disciplina IRAP, incluse quelle di cui ai commi 4-bis.2 e 4-septies.</p> <p>DECORRENZA: dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014</p>	
CREDITO D'IMPOSTA 10% DELL'IRAP LORDA PER CONTRIBUENTI SENZA DIPENDENTI	Co.21	<p>A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, (dal 2015) ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 del Decreto IRAP, e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, pari al 10% dell'imposta lorda determinata secondo le disposizioni del Decreto IRAP.</p>	
VECCHIA ALIQUOTA IRAP AL 3,9%, NON AL 3,5%	Co.22	<p>La disposizione inserita al comma 22 ripristina, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, (dal 2014) le misure delle aliquote IRAP, di cui agli articoli 16 e 45 del Decreto IRAP, vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del DL 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno</p>	



		2014, n. 89 (3,9%). In sostanza, non trovano applicazione le aliquote previste dall'articolo 2, co. 1, del DL 24 aprile 2014, n. 66 (aliquota 3,5%).	
SALVI GLI ACCONTI VERSATI CON METODO PREVISIONALE	Co.23	<p>Al contempo, il successivo comma 23 tiene conto del fatto che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento i contribuenti possano aver versato l'acconto IRAP per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 secondo il criterio previsionale, avvalendosi delle aliquote indicate nel previgente co. 2 dell'articolo 2 del citato DL n. 66 del 2014 (l'01.12.2014).</p> <p>A tal proposito, vengono fatti salvi gli effetti prodotti dalla citata norma; conseguentemente, in sede di versamento del saldo relativo al suddetto periodo d'imposta, avverrà il recupero della minore imposta versata a titolo di acconto IRAP (per il 2014) calcolato in ragione delle menzionate minori aliquote rispetto a quelle previste dagli articoli 16 e 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.</p>	
DEDUCIBILITÀ IRAP RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO	Co.24 e 25	<p>All'articolo 2, comma 1, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, dopo la parola: «4-bis.1» sono aggiunte le seguenti: «e 4-octies».</p> <p>Per effetto della suddetta novità, è disposto che l'IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato deducibile dal reddito d'impresa, va considerata al netto, oltre che delle deduzioni ex art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1, D.Lgs. n. 446/97, anche della nuova deduzione di cui al comma 4-octies.</p> <p>La disposizione si applica previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.</p>	
TFR IN BUSTA PAGA	Commi da 26 a 34	<p>All'art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 756, viene introdotto il comma 756-bis. Tale ultimo comma è diretto a prevedere, in via sperimentale, per i periodi di paga tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018, che i lavoratori dipendenti del settore privato, <u>esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo</u>, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del CdM, che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di cui all'art. 2120 c.c., al netto del contributo di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione.</p> <p>La suddetta opzione può essere esercitata anche per le quote che il lavoratore abbia già deciso di destinare a forme di previdenza complementare.</p> <p>La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del Tuir, e non è imponibile ai fini previdenziali.</p> <p>Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volontà di cui al presente comma, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018.</p> <p>All'atto della manifestazione della volontà, il lavoratore</p>	





	<p>deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all'articolo 2120 c.c..</p> <p>Il regime sperimentale non si applica per i datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e per le aziende dichiarate in crisi di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297.</p> <p>In caso di mancata espressione della volontà resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente.</p> <p>La parte integrativa della retribuzione non concorra al raggiungimento dei limiti di reddito, previsti per usufruire della detrazione di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del TUIR (c.d. "80 euro").</p> <p>Il comma 28 prevede l'applicazione, per i datori di lavoro con meno di 50 addetti, che non optino per lo schema di accesso al credito (previsto dal comma 30), il riconoscimento delle misure compensative di carattere fiscale e contributivo attualmente previste dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 252 del 2005 per le imprese che versano il TFR a forme di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS.</p> <p>Le medesime misure compensative vengono riconosciute anche ai datori di lavoro con numero di addetti pari o superiore a 50, in proporzione alle quote di TFR percepite dai lavoratori come parte integrativa della retribuzione.</p> <p>Il comma 29 prevede, per i datori di lavoro con meno di 50 addetti che optino per lo schema di accesso al credito di cui al successivo comma 30, che non si applichino le deduzioni e le misure compensative con esclusione di quella di cui all'articolo 10, co. 2 dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 252 del 2005. Inoltre, per i medesimi datori di lavoro, si prevede l'obbligo di versare al fondo di cui al successivo comma 32 un contributo pari allo 0,2 per cento della retribuzione, in proporzione alle quote di TFR destinate a parte integrativa della retribuzione.</p> <p>Il comma 30 prevede, per i datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota che i lavoratori intendono percepire in busta paga, la possibilità di accedere ad un finanziamento, assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 32 e da garanzia dello Stato di ultima istanza, nonché dal privilegio speciale di cui all'articolo 46 del TUB (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385).</p> <p>Il comma 31 contiene le disposizioni relative al procedimento da attivare da parte dei datori di lavoro che intendono accedere ai finanziamenti di cui al comma 30. A tal fine, l'INPS rilascia ai datori di lavoro che richiedono l'accesso al finanziamento, una certificazione del trattamento di fine rapporto maturato da ciascun lavoratore, sulla cui base i datori di lavoro richiedono il finanziamento a una delle banche o intermediari finanziari aderenti all'apposito accordo quadro.</p> <p>Ai relativi finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di TFR di cui all'articolo 2120 c.c. (1,5% annuo in aggiunta al 75% dell'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell'anno precedente).</p> <p>Il comma 32 prevede l'istituzione presso l'INPS di un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti per le imprese con alle dipendenze un numero di addetti inferiore a cinquanta, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 ed</p>	
--	--	--



		<p>alimentato dal gettito del contributo dello 0,2 per cento di cui al precedente comma 4. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.</p> <p>Il comma 33 prevede che le modalità di attuazione delle disposizioni relative al regime sperimentale, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia dello Stato di ultima istanza, siano disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il MinLavoro e delle politiche sociali e il MEF, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.</p> <p>Il comma 34 prevede che ai maggiori compiti previsti dall'insieme delle disposizioni in esame l'INPS provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>DECORRENZA: per i periodi di paga tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018.</p>	
CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI R&S	co. 35,36	<p>La disposizione di cui al comma 35 ridefinisce il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dall'articolo 3 del DL 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, modificandone, in particolare, la misura, la decorrenza, la platea dei beneficiari, nonché prevedendo una maggiorazione premiale dello stesso per le spese relative alla ricerca svolta <i>extra muros</i> e per quelle relative al personale altamente qualificato, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.</p>	
REGIME OPZIONALE PATENT BOX	Co. da 37 a 45	<p>I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione di un regime opzionale. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.</p> <p>I soggetti di cui all'articolo 73, co. 1, lett. d), del Tuir, possono esercitare l'opzione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.</p> <p>I redditi dei soggetti derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50% del relativo ammontare.</p> <p>In caso di utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del DL 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.</p> <p>In tali ipotesi la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.</p> <p>Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo</p>	






		<p>periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali.</p> <p>Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni.</p> <p>La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.</p> <p>L'esercizio dell'opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.</p> <p>Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il MEF, sono adottate le disposizioni attuative.</p> <p>Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.</p> <p>Per tale periodo di imposta e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.</p> <p>Il nuovo comma 279-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dei co. da 271 a 279 per i quali l'Agenzia delle entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla osta ai fini della relativa copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del DL 3 giugno 2008, n. 97, il beneficio del credito d'imposta è applicabile agli investimenti, effettuati dal 1° gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in data anteriore al 1° gennaio 2007, salvo che i medesimi investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388.</p>	
CREDITO D'IMPOSTA AREE SVANTAGGIATE	Co.46	<p>Il nuovo comma 279-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dei co. da 271 a 279 per i quali l'Agenzia delle entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla osta ai fini della relativa copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del DL 3 giugno 2008, n. 97, il beneficio del credito d'imposta è applicabile agli investimenti, effettuati dal 1° gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in data anteriore al 1° gennaio 2007, salvo che i medesimi investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388.</p>	


<p>ECO- BONUS E RISTRUTTURAZ.</p>	<p>Co.47 e 48</p>	<p>L'articolo in esame apporta modifiche agli articoli 14 e 16 del DL 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, in materia di detrazioni per le spese sostenute, rispettivamente, per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio.</p> <p>In particolare:</p> <p>1) con la modifica all'articolo 14 del citato decreto legge si prevede l'applicazione della maggiore aliquota del 65% anche alle spese <u>sostenute fino al 31 dicembre 2015</u> sia per gli interventi relativi agli edifici esistenti, sia per gli interventi relativi alle parti comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117 -bis del codice civile;</p> <p>2) con la modifica all'articolo 16 del medesimo DL, si prevede l'applicazione della maggiore aliquota del 50% alle spese sostenute <u>fino al 31 dicembre 2015</u> per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici fermo restando che le stesse spese sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 16.</p> <p>All'articolo 16-bis, comma 3, del Tuir le parole: "entro 6 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro 18 mesi".</p>	
<p>RIDUZIONE DEL FONDO PER INTERVENTI STRUTTURALI DI POLITICA ECONOMICA per la riduzione della pressione fiscale (TESORETTO)</p>	<p>Co.49</p>	<p>L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del DL 29 novembre 2004, n. 282 è ridotta di 0,3 milioni di euro per l'anno 2015, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2016, di 4,1 milioni di euro per l'anno 2017, di 5,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 6,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 8 milioni di euro per l'anno 2020, di 9,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2023, di 13,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 14,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2025.</p>	
<p>BONIFICA DALL'AMIANTO</p>	<p>Co.50 e 51</p>	<p>Al fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse nazionale contaminati dall'amianto, sono stanziati 45 milioni di euro per ciascuno degli <u>anni 2015, 2016 e 2017</u>, di cui 25 milioni di euro annui in favore dei comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli.</p> <p>Con decreto del Ministero dell'ambiente, da emanare entro il 15 febbraio 2015, sono individuate le risorse di cui al comma 50 da trasferire a ciascunente beneficiario.</p>	
<p>FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI</p>	<p>Co.52</p>	<p>Una quota pari a 60 milioni di euro è destinata alle finalità del Fondo per le emergenze nazionali nell'anno 2015. I risultati degli interventi finanziati dal Fondo per le emergenze nazionali nonché l'ammontare delle risorse destinate a ciascun intervento sono pubblicati sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri e resi disponibili in formato dati di tipo aperto.</p>	
<p>EMERGENZA ALLUVIONATI 9-13.10.2014</p>	<p>co.53</p>	<p>Previa ricognizione degli impegni finanziari già assunti o in corso di assunzione a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 5459, con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, può essere previsto l'utilizzo delle risorse disponibili sulla predetta contabilità speciale, nel limite massimo di 8 milioni di euro, per fronteggiare le conseguenze degli eventi atmosferici del 9-13 ottobre 2014, per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza nella seduta del 30 ottobre 2014.</p>	







<p>REGIME FISCALE AGEVOLATO PER AUTONOMI</p>	<p>Co.54 a 89</p>	<p>La disposizione in commento istituisce, per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, prevedendo, al contempo, un regime contributivo opzionale per le imprese che prevede la soppressione del versamento dei contributi sul minimale di reddito.</p> <p>Il nuovo assetto determina anche la soppressione dei regimi "di favore" vigenti (regime fiscale di vantaggio, disciplina delle nuove iniziative produttive, regime contabile agevolato) caratterizzati, talvolta, da incoerenze e sovrapposizioni normative, ferma restando la salvaguardia delle attività già intraprese applicando i regimi previgenti. Si tratta di una significativa revisione delle regole di tassazione dei redditi delle piccole imprese e, in parte, dei lavoratori autonomi, nell'ottica della semplificazione e della razionalizzazione, cercando di limitare complessità e incertezze applicative.</p> <p>DECORRENZA: dal periodo d'imposta 2015</p>	
<p>COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE DALLA SVIZZERA</p>	<p>Co. 90</p>	<p>La quota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2-ter, co. 6, del DL 7 ottobre 2008, n. 154, viene incrementata di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.</p> <p>Dal 1° gennaio 2009, al fine di adeguare le risorse destinate a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio elvetico, è attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto.</p>	
<p>CREDITO D'IMPOSTA PER GLI ENTI DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA</p>	<p>Co.91</p>	<p>Dal periodo d'imposta 2015, agli enti di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20% a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del MEF. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir. Il credito d'imposta può essere utilizzato, <u>a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione</u>, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 95 del presente articolo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 94 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.</p>	
<p>CREDITO D'IMPOSTA PER GLI ENTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE</p>	<p>Co.da 93 a 95</p>	<p>A decorrere dal periodo d'imposta 2015, alle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 05.12.2005, n. 252, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 9% del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 di tale decreto applicata in ciascun periodo d'imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta</p>	

		<p>sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 92 del presente articolo. Il credito d'imposta che non concorre alla formazione del risultato netto maturato e che, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 80-quinquies del presente articolo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.</p> <p>Con il decreto di cui al comma 92, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del limite di spesa, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.</p> <p>Contemporaneamente viene ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, comma 5, del DL 29 novembre 2004, n. 282, convertito, di pari importo (80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016).</p>	
MISURE PER L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO	co.96	La disposizione istituisce, presso il Ministero della giustizia, un fondo di 50 milioni di euro per il 2015 e 90 per il 2016, di 120 per il 2017 e seguenti, per il recupero dell'efficienza del sistema giudiziario ed il potenziamento dei relativi servizi nonché per il completamento del processo telematico .	
SPESE DI NOTIFICA AL MIN. DELLA GIUSTIZIA	Co.97	Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione dovuti dal notificante e restano nella disponibilità del Ministero della giustizia al fine di assicurare la piena funzionalità degli uffici di esecuzione penale esterna. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le occorrenti variazioni di bilancio.	
MESSA IN SICUREZZA DEL TRIBUNALE DI PALERMO	Da co.98 a 106	<p>In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse allo stato della sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel palazzo di giustizia di Palermo per l'incremento del coefficiente di rischio di attentati, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il MEF, sono individuati gli investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture e degli impianti di sicurezza necessari.</p> <p>Il decreto, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento. Sul rispetto dei suddetti tempi vigila il commissario straordinario, nominato con il medesimo decreto per il periodo di tempo necessario alla realizzazione dell'intervento e comunque non superiore a sei mesi dalla data di adozione del decreto.</p> <p>Per la realizzazione degli interventi è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2015 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del DL 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.</p>	






<p>AMMORTIZZATO RI SOCIALI, DIPENDENTI PESCA E CIGS</p>	<p>Co. da 107 a 110</p>	<p>La disposizione è finalizzata a costituire un Fondo di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, che consenta di far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti e indiretti.</p> <p>Per l'anno 2015, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata una somma fino a 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.</p> <p>Al fine di consentire il completamento nel corso dell'anno 2015 dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi all'anno 2014, il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previsto per le proroghe dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, è esteso all'anno 2015 nel limite di 60 milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.</p>	
<p>LEGISLAZIONE PORTUALE PER LE MERCİ</p>	<p>Co.111</p>	<p>Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dall'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che le entrate proprie derivanti da tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate comprendono anche quelle derivanti dalle sovratasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate.</p>	
<p>PENSIONI E CERTIFICATI INAILMIANTO</p>	<p>Co.112</p>	<p>Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, <u>con effetto dal 1° gennaio 2015</u>, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.</p> <p>Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2015, in 16,5 milioni di euro per l'anno 2016, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2017, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 20,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 16 milioni di euro per l'anno 2020, in 10,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 6,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro per l'anno 2024</p>	


<p>SALVI DALLE RIDUZIONI PENSIONISTICHE COLORO CHE HANNO L'ANZIANITA' ENTRO IL 2017</p>	<p>Co.113</p>	<p>Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del DL 29dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 è sostituito dal seguente: «Ledisposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai <u>soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017</u>».</p>	
<p>SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI DI SOGGETTI IN MOBILITA'</p>	<p>Co. 114</p>	<p>Ai datori di lavoro che hanno assunto <u>fino al 31 dicembre 2012</u>lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del DL 20gennaio 1998, n. 4, si applicano gli sgravi contributivi di cuiagli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro.</p>	
<p>MAGGIORAZIONE PER DIPENDENTI IN MOBILITA' ESPOSTI ALL'AMIANTO PER 10 ANNI</p>	<p>Co.115</p>	<p>Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS, e all'assicurazione obbligatoria contro le malattieprofessionali, gestita dall'INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa, i qualiabbiano ottenuto in via giudiziale definitiva <u>l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge</u> e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del DL 30 settembre 2003, n. 269, possono presentare domanda all'INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigenteal tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possonoavere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015.</p>	
<p>FONDO PER LE VITTIME DELL'AMIANTO ACCESSIBILE ANCE AI MALATI DI MESTELIOMA PER 2015-2016 e 2017</p>	<p>Co.116</p>	<p>Le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituitopresso l'INAIL, sono estese in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o peresposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata. Le prestazioni di cui alpresente comma sono a valere sulle disponibilità presenti nel suddetto Fondo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	
<p>DIRITTO ALLA PENSIONE ANCHE AGLI EX OCCUPATI IN ATTIVITA' DI BONIFICA E SCOIBENTAZIONE , SE L'AZIENDA ERA IN CRISI</p>	<p>Co.117</p>	<p>In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del DL 6 dicembre 2011, n. 201, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della L. 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano ai fini delconseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell'anno 2015, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla basedella normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato DL n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell' impresapresso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici econtributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-</p>	




		correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.	
SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO	co.da 118 a 124	<p>Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, la norma in esame dispone l'esonero dal versamento dei complessivi contributi a carico dei datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, per un periodo massimo di <u>36 mesi</u> e nel limite di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, <u>decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015</u>.</p> <p>Per i datori di lavoro del settore agricolotali disposizioni si applicano, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, <u>decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015</u>, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014.</p>	
MISURE PER LA FAMIGLIA – BONUS BEBE'	Co. Da 125 a 129	<p>La disposizione è diretta a prevedere, per ogni figlio nato o adottato <u>dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017</u>, un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione.</p> <p>Tale assegno è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell'anno solare precedente a quello di nascita del bambino beneficiario, un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del DL 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988 n. 153, complessivamente non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività.</p> <p>Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegnosia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno è raddoppiato.</p> <p>Si attende decreto attuativo entro il 30.01.2015.</p>	
BONUS MANTENIMENTI FIGLI PER FAMIGLIE CON ISEE < EURO 8.500 CON FIGLI MINORI = 0 > 4	Co.130	<p>Nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, sono riconosciuti, per l'anno 2015, buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro, in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 8.500 euro annui.</p>	
FONDO PER INTERVENTI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA	Co.131	<p>Istituzione di un Fondo con una dotazione di 112 milioni di euro per l'anno 2015, da destinare a interventi in favore della famiglia, di cui una quota pari a 100 milioni di euro è riservata per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni.</p>	
ADOZIONI INTERNAZIONALI	co. 132	<p>Implementato il fondo politiche per la famiglia di 5 milioni di euro per adozioni int.li.</p>	




CONTRASTO DELLA LUDOPATIA	Co.133	La norma in esame è volta a finalizzare, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Sistema sanitario nazionale, un importo pari a 50 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015 , per la cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo .	
TRASFERIMENTI ALL'INVALSI	Co.134 e 135	Nell'anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per le esigenze dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).	
ITALIANO NEL MONDO	Co.136	A favore degli italiani nel mondo è autorizzata la spesa di 3.555.000 di euro per l'anno 2015 e 555.000 a decorrere dall'anno 2016, per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero , con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.	
EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS	Co. 137,138	La disposizione è finalizzata ad incrementare, portandolo a 30.000 euro annui, il limite massimo delle erogazioni liberali a favore delle ONLUS , delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), in relazione alle quali, secondo quanto previsto dal TUIR, spetta la detrazione, ai fini IRPEF, nonché la deduzione, ai fini IRES, nei limiti del 2% del reddito d'impresa. L'aumento a 30.000,00 euro del tetto della detraibilità delle erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche e dalle aziende nei confronti delle ONLUS al 26% , avverrà a partire dal 2015. Con tale intervento, il suddetto limite viene portato allo stesso livello di quello previsto per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro previsto dal DL 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.	
NON IMPONIBILITA' IVA ART.8-BIS CESSIONI BENI EXTRA-UE FINI UMANITARI	Co.139	Il comma 5 dell'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125, è sostituito dal seguente: "5. Le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui al comma 3, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie , comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, sono non imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633". Il comma 139 ha stabilito che le ONG e tutte le altre organizzazioni potranno acquistare senza IVA i beni destinati all'esportazione per ragioni solidaristiche. Ad un prossimo Decreto Ministeriale è delegata la definizione delle modalità di applicazione della norma relativamente alle prestazioni accessori.	
DONAZIONI AI PARTITI DETRAIBILI COME EROGAZIONI	Co.141	I versamenti effettuati in forma di donazione dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici, beneficiari delle erogazioni medesime, sono da considerarsi erogazioni detraibili ex articolo 15, comma 1-bis del Tuir.	







		In sostanza, il comma 141 considera al pari di un'erogazione liberale (= detraibile) i versamenti effettuati da candidati/eletti alle cariche pubbliche.	
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA	Co.142	Finanziamento all'ASI (Agenzia spaziale italiana) di 30 milioni di euro per ogni anno dal 2015 al 2017.	
CO-FINANZIAMENTO E CESSIONI FREQUENZE, DIGITALE TERRESTRE E DIGITALIZZAZIONE E ESERCIZI RICETTIVI	co. da 144 a 149	Il comma 1 disciplina le procedure di assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo Supplemental Down Link (SDL) con l'utilizzo della banda 1452-1492 MHz, cd. Banda L. In particolare, viene determinata la tempistica per gli adempimenti di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fissando quale termine finale per l'adozione del regolamento di gara il 15 marzo 2015, nonché il termine iniziale per le procedure selettive da parte del Ministero dello sviluppo economico, per le cui attività è previsto un termine finale, individuato nel 31 ottobre 2015. La disposizione normativa prevede altresì il termine per la liberazione delle frequenze oggetto di gara da parte degli attuali occupanti della banda L, in tempo utile per l'aggiudicazione.	
INTERVENTI SETTORE AUTOTRASPORTO	Co.150 e 151	Viene autorizzata la spesa di 250 milioni di euro annui dall'anno 2015 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto . Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF. Una quota non superiore al 20 % delle risorse di cui al comma 150 è destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione .	
FONDI AGLI ALLUVIONATI DEL 2013 DELLA SARDEGNA	Co.152	Al fine di realizzare gli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici , delle scuole materne, elementari e medie dei comuni della Sardegna danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nel 2015.	
FONDI PER OPERE DI ACCESSO AGLI IMPIANTI PORTUALI	Co. 153	Per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Le risorse sono ripartite con delibera del CIPE.	
5 PER MILLE	Co.154	Il comma 154 conferma i 500 milioni di euro destinati a questo istituto anche per il 2015 delegando ad un successivo Decreto non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro i prossimi 60 giorni, la definizione delle corrette modalità di redazione del rendiconto ai fini della corretta trasparenza dello stesso, pena le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 della Bosetti e Gatti (D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013).	
FONDI ALL'AGENZIA ENTRATE	co.155	Vengono assegnati 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento .	
FONDO ALIMENTARE – carta acquisti	Co. 156,157	Rifinanziamento per 250 milioni di euro annui dal 2015 del Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti.	
FONDO POLITICHE SOCIALI	Co.158	Rifinanziamento del fondo per le politiche sociali per 400 milioni di euro per il 2015 e 250 milioni dal 2016.	
FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE	Co.159	Rifinanziamento del fondo per le non autosufficienze per 300 milioni di euro dal 2015	




FONDO DIRITTO AL LAVORO DISABILI	Co.160 e 161	Rifinanziamento del fondo per il diritto al lavoro dei disabili per 20 milioni di euro dal 2015	
FONDI ALLA FONDAZIONE AUSCHWITZ-BIRKENAU	Co.162	Per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro quale contributo dell'Italia alla Fondazione Auschwitz-Birkenau per la costituzione del fondo perpetuo finalizzato al mantenimento della struttura dell'ex campo di sterminio. Il MEF, con propri decreti, è autorizzato a determinare le modalità di erogazione del contributo e ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.	
DIPENDENTI PRIVATI INVALIDI E INCREMENTO DELLA PENSIONE	Co.163, 164 e 165	<p>Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole.».</p> <p>Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente: «1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi.».</p> <p>All'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue».</p>	
SCREENING NEONATALE	Co.167	5 milioni in più per l'autorizzazione di spesa per le diagnosi precoci di patologie metaboliche ereditarie.	
RISORSE AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	Co.168	Aumento delle risorse all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di 650.000 euro per ogni anno dal 2015 al 2017.	
AUTORIZZAZIONI VAIRE DI SPESA	Co. da 169 a 205	Varie autorizzazioni di spesa	
SUPERAMENTO CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA L. STABILITA' 2014 CHE PREVEDE IL TAGLIO ALLE DETRAZIONI FISCALI	co.207	<p>Slittamento di un anno della clausola di salvaguardia prevista dalla Finanziaria 2014 (L. 147/2013 al comma 430 art.1), che comporta il taglio delle detrazioni fiscali.</p> <p>All'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) le parole: «15 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2016»;</p> <p>b) le parole: «1° gennaio 2015» sono sostituite dalle</p>	




		<p>seguenti: «1° gennaio 2016»;</p> <p>c) le parole: «3.000 milioni di euro per l'anno 2015,» sono soppresse;</p> <p>d) le parole: «7.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.272 milioni»;</p> <p>e) le parole: «10.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «6.272 milioni».</p> <p>La disposizione interviene con riferimento al DPCM, che dovrà essere adottato entro il <u>15 gennaio 2016</u>, su proposta del MEF, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, finalizzato a disporre le variazioni delle aliquote di imposta e le riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, per assicurare determinate maggiori entrate.</p>	
MISURE VARIE	Co.207, 241		
AUMENTA IL LIMITE SABATINI PER L'ACQUISTO DI IMPIANTI E BENI STRUMENTALI	Co.242	<p>L'importo massimo dei finanziamenti concessi dalla Sabatini, di cui al comma 8 dell'articolo 2 del DL 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementato al limite massimo di 5 miliardi di euro. Per far fronte all'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al comma 4 del suddetto articolo 2, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2015, di 31,6 milioni di euro per l'anno 2016, di 46,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 39,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,9 milioni di Euro per l'anno 2021.</p>	
IMU – BENI STRUMENTALI ANCORATI AL SUOLO	Co.243, 245	<p>Nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 10 del regio DL 13 aprile 1939, n. 652, si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la «<i>Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi</i>».</p> <p>Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, non sono prese in considerazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale difformi dalle istruzioni di cui alla circolare n. 6/2012.</p>	
MUTUI FAMIGLIE E MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE	Co.246	<p>Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.</p>	
MODIFICHE ALL'AUTOTRASPORTO	Co.da 247 a 250	<p>Vengono apportate modifiche al D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 e in generale alla disciplina che riguarda il vettore, il committente e il sub-vettore.</p> <p>Il nuovo art. 6-ter. - (Disciplina della sub-vettura). –stabilisce che il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura. Il</p>	


		<p>vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.</p> <p>In mancanza dell'accordo, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vettura il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.</p> <p>Inoltre, le nuove imprese che, a decorrere dal 2015, presentano domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada, hanno facoltà di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria, anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale, limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell'autorizzazione.</p> <p>A decorrere dal terzo anno di esercizio della professione, la dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria è ammessa esclusivamente con la modalità prevista dall'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.</p>	
MISURE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA	Co. da 251 a 297		
REGISTRO DONATORI PROCREAZIONE ETEROLOGA	Co.298	<p>Al fine di garantire, in relazione alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, la tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive dal donatore al nato e viceversa, nonché il conteggio dei nati generati dalle cellule riproduttive di un medesimo donatore, è istituito, presso l'Istituto superiore di sanità, Centro nazionale trapianti e nell'ambito del Sistema Informativo Trapianti (SIT) di cui alla legge 10 aprile 1999, n. 91, il Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, ove sono registrati tutti i soggetti ammessi alla donazione, mediante l'attribuzione ad ogni donatore di un codice. A tal fine, le strutture sanitarie autorizzate al prelievo e al trattamento delle cellule riproduttive comunicano al Registro i dati anagrafici dei donatori; con modalità informatiche specificamente predefinite, idonee ad assicurare l'anonimato dei donatori medesimi. Fino alla completa operatività del Registro, i predetti dati sono comunicati al Centro nazionale trapianti in modalità cartacea, salvaguardando comunque l'anonimato dei donatori.</p>	
PAGAMENTO DELLE PENSIONI AL 10 DEL MESE e RIVERSAMENTO ALL'INPS DELLA PENSIONE DEL DE CUIUS NON SPETTANTE	Co. 301 e 303	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti.</p> <p>Le prestazioni in denaro versate dall'INPS per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale sono corrisposte con riserva. L'istituto bancario e la società Poste italiane Spa</p>	


		<p>sono tenuti alla loro restituzione all'INPS qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. L'obbligo di restituzione sussiste <u>nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente</u>.</p> <p>L'istituto bancario o la società Poste italiane Spa non possono utilizzare detti importi per l'estinzione dei propri crediti.</p> <p>Nei casi di cui ai periodi precedenti i soggetti che hanno ricevuto direttamente le prestazioni in contanti per delega o che ne hanno avuto la disponibilità sul conto corrente bancario o postale, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno svolto o autorizzato un'operazione di pagamento a carico del conto disponente, sono obbligati al reintegro delle somme a favore dell'INPS. L'istituto bancario o la società Poste italiane Spa che rifiutino la richiesta per impossibilità sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo sono tenuti a comunicare all'INPS le generalità del destinatario o del disponente e l'eventuale nuovo titolare del conto corrente.</p>	
RIFORMA PATRONATI	Co. 309-312	<p>A seguito dell'entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche con riferimento alle attività diverse che possono svolgere e dei relativi meccanismi di finanziamento diversi di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modificazioni, nell'ambito della legge di bilancio per il triennio 2016-2018, sono rimodulate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le modalità di sostegno degli istituti di patronato e di assistenza sociale, al fine di assicurare la semplificazione e la tempestività nell'erogazione dei trasferimenti pubblici in loro favore, nonché di definire aliquote di contribuzione e meccanismi di anticipazione delle risorse a valere sui contributi incassati dagli enti previdenziali atti a garantire la corretta ed efficiente gestione delle attività d'istituto.</p>	
ISEE- INFORMAZIONI ALL'AGENZIA ENTRATE PER LA PROFILAZIONE DEL RISCHIO EVASIONE	Co. 314	<p>Il comma 4 dell'articolo 11 del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del comma 2 del presente articolo sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione. Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione».</p>	
MISURE PER ENTI LOCALI	Co. da 314 a 530		
EXPO 2015	commi da 532 a 534	<p>Al fine di garantire la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015, per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere il comune di Milano per il potenziamento dei servizi ricettivi, del trasporto pubblico locale, della sicurezza e di ogni altro onere connesso al Grande Evento Expo Milano 2015.</p>	



DOTAZIONI DI BILANCIO DEI MINISTERI E RIDUZIONI DELLE SPESE	Commi da 534° a 602	La disposizione prevede una riduzione delle dotazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa relative alle Missioni ed ai Programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, a decorrere dall'anno 2015. Riduzioni delle spese per i Ministeri.	
PIANO RISANAMENTO MOLISE	co. 603	La norma prevede un intervento statale per il risanamento del servizio sanitario della regione Molise , e ciò in relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella regione stessa. La norma dispone a tal fine un'autorizzazione di spesa per l'anno 2015 fino ad un massimo di 40 milioni di euro in favore della predetta regione, subordinatamente alla sottoscrizione di un apposito Accordo Stato-Regioni. L'erogazione dei citati 40 milioni è condizionata all'effettiva attuazione dell'Accordo, la cui verifica è demandata in sede congiunta al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e al Tavolo di verifica adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.	
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE LOCALI	co. 609	Misure per la razionalizzazione delle società partecipate locali	
COMUNE DI TRIESTE	Co. da 618 a 620	Sdemanializzazione di alcune aree e altre misure volte a spostare il regime giuridico internazionale di Punto Franco dal Porto vecchio di Trieste ad altre zone opportunamente individuate, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali.	
AUMENTO TASSAZIONE FONDI PENSIONE	Co.621-625	Il comma 621 mira innanzitutto ad aumentare il livello di imposizione previsto, per il risultato maturato di gestione delle forme pensionistiche complementari , dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005 (dall'11% al 20%). La medesima disposizione prevede, inoltre, che la base imponibile dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato di gestione dei fondi pensione sia determinata, per i redditi dei titoli pubblici, in base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti e quella dell'imposta sostitutiva stessa, al fine di evitare una penalizzazione per l'investimento indiretto in tali titoli - così come avviene nei casi di investimento in fondi comuni di investimento e strumenti assicurativi - relativamente alla previsione della minore aliquota (12,50 %) sui proventi dei titoli medesimi. La norma provvede, infine, ad armonizzare il livello di imposizione previsto per le rivalutazioni dei fondi per il TFR con quello previsto per il risultato maturato di gestione delle forme pensionistiche complementari. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, le parole: «11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «17 per cento». La disposizione si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.	
RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI EDIFICABILI	Co.626-627	- Il comma 626 prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, DL 282 del 2002 consentendo la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali posseduti alla data del 1 gennaio 2015, a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21	






		<p>febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015»; b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»; c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015». 	
NUOVE IPOTESI DI REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT	Co.629-633	<p>Attraverso l'integrazione dell'articolo 17 del DPR n. 633 del 1972, i commi da 628 a 630 intendono introdurre nell'ordinamento nazionale ulteriori ipotesi di reverse charge, relativamente al settore edile e al settore energetico, in conformità rispettivamente agli articoli 199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Inversione contabile estesa anche alla GDO.</p>	
IVA SUI PELLETT DAL 10% AL 22%	Co.629 lett.d)	<p>Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «compresa la segatura» sono inserite le seguenti: «, esclusi i pellet».</p> <p>Aumenta l'aliquota iva dal 10% al 22% sulle cessioni di pellet.</p>	
NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO E COMPLIANCE FISCALE	Co.da 634 a 639	<p>Il comma si pone l'obiettivo di incidere significativamente sulle modalità di gestione del rapporto tra fisco e contribuenti, superando il tradizionale modello che li vede contrapposti, rispettivamente, in qualità di controllore e di controllato.</p> <p>La ratio della disposizione è quella di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, mirate a stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili.</p> <p>La disposizione prevede che, a tal fine, l'Agenzia delle entrate, anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie e strumenti telematici che consentano di agevolare il contatto con i contribuenti, usufruibili on-line, direttamente da casa e senza la necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici dislocati sul territorio, mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni di cui è in possesso e che lo riguardano, in quanto trasmessi con le dichiarazioni fiscali, ovvero in base a specifici obblighi di comunicazione nei confronti dell'amministrazione fiscale (si pensi, ad esempio, alle comunicazioni telematiche delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto), anche da parte di enti esterni (ad esempio, comunicazioni relative ai movimenti di capitale) o da parte delle amministrazioni fiscali degli Stati esteri. Nell'ottica di fornire un servizio utile al contribuente affinché possa evitare errori ed omissioni che possono derivare anche dalla complessità del sistema fiscale, in relazione ai propri obblighi dichiarativi, la disposizione prevede che l'Agenzia possa trasmettere al contribuente anche informazioni relative ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, allo stesso imputabili sulla base dei predetti dati disponibili, così come elementi in ordine alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni e crediti d'imposta che dagli elementi di cui è in possesso risultino essere non spettanti. La finalità di detta comunicazione, oltre ad assicurare maggiore trasparenza e correttezza nei confronti del contribuente, è quella di fornire allo stesso le informazioni utili ai fini di una valutazione delle stesse nella</p>	





		<p>fase di predisposizione della dichiarazione o, nel caso in cui sia stata già presentata, al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.</p> <p>La disciplina dell'istituto del ravvedimento, ai soli fini dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, viene radicalmente modificata con l'introduzione di significative modifiche all'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.</p>	
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA	Co. 640	<p>Il comma 640 rende inequivoco che in tutte le ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa (ai sensi dell'art. 2, comma 8 del DPR 22 luglio 1998, n. 322 e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) e in tutti i casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore, i termini per la <u>notifica delle cartelle di pagamento</u> relativi, rispettivamente, all'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del DPR 29 settembre 1973, n. 602, decorrono, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione dall'anno successivo a quello di presentazione di tali dichiarazioni. Allo stesso modo, la norma prevede che, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione, i termini per l'accertamento di cui all'art. 43 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e 57 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 <u>decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa</u>.</p> <p>Analogamente i termini di cui all'articolo 76 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 concernenti l'imposta di registro, decorrono dalla <u>regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni</u> e i termini di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, concernente le imposte di successione e donazione, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.</p>	
DICHIARAZIONE IVA A FEBBRAIO	Co. 641	<p>Il comma 641, nell'ottica della prosecuzione dell'opera di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti introduce alcune importanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 operanti a decorrere dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015. Si tratta della eliminazione dell'obbligo della dichiarazione unificata e della fissazione del termine per la presentazione della dichiarazione IVA nel mese di febbraio.</p> <p>Viene completamente eliminato l'obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA prevista al fine di ottemperare, nei termini prescritti dalla Direttiva 2006/112/CE, al calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario, compensando tale esigenza con la previsione del termine per la presentazione della dichiarazione IVA a febbraio.</p>	
PROROGA FINO AL 30.06.2015 AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI A EQUITALIA	Co. 642	<p>Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti</p>	

<p>SETTORE GIOCHI: CONDONO PER GESTORI SCOLLEGATI DAL TOTALIZZATORE E REGIME SANZIONATORIO</p>	<p>Co.da 643 a 654</p>	<p>inderogabilmente al 30.06.2015 (non più 31.12.2014).</p> <p>In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché delle fasce sociali più deboli e dei minori di età, a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non oltre il 31 gennaio 2015 i soggetti inoltrano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo il modello reso disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia entro il 5 gennaio 2015, una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei concessionari di Stato per la raccolta di scommesse, con il contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata di cui alla lettera e); b) le domande sono sottoscritte dal titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta che offre le scommesse. Si considerano tempestive anche le domande delle quali una copia dell'originale risulta pervenuta per posta elettronica entro il 31 gennaio 2015, con la copia del modello di versamento quietanzato, all'indirizzo reso disponibile entro il 5 gennaio 2015 sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; c) le domande recano altresì l'esplicito impegno di sottoscrizione presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non oltre il 28 febbraio 2015, del disciplinare di raccolta delle scommesse, predisposto dall'Agenzia, recante condizioni e termini appositamente coerenti con quelle sottoscritte dai concessionari di Stato per la raccolta delle scommesse e con il regime di regolarizzazione; d) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, subito dopo la sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse di cui alla lettera c), trasmette alla questura territorialmente competente le domande pervenute, nonché la documentazione allegata dal richiedente a comprova dei prescritti requisiti; e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento, determinata con le modalità previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 	
---	--------------------------------	--	---

		<p>modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il 30 giugno e il 30 novembre 2015;</p> <p>f) gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni già notificati entro il 31 dicembre 2014 perdono effetto a condizione che l'imposta versata per la regolarizzazione, con riguardo al periodo d'imposta oggetto degli atti medesimi, non sia di importo inferiore a quello in essi indicato;</p> <p>g) con la presentazione della domanda al titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari;</p> <p>h) il titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta perde il diritto in caso di mancato rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico n. 773 del 1931 ovvero di mancato versamento anche di una sola delle rate. Il provvedimento di diniego della licenza dispone la chiusura dell'esercizio;</p> <p>i) con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia <u>entro il 15 gennaio 2015</u>, sono adottate le disposizioni attuative dl presente comma, ivi incluse quelle eventualmente occorrenti per consentire ai soggetti che si regolarizzano l'annotazione e la contabilizzazione delle scommesse raccolte fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale.</p> <p>Sanzioni in caso di omissioni.</p>	
<p>MODIFICA ALLA TASSAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE PER GLI ENC E CREDITO D'IMPOSTA</p>	<p>Co. 655,656</p>	<p>All'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, le parole: «, anche nell'esercizio di impresa,» sono soppresse e le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22,26 per cento». In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, la disposizione del periodo precedente si applica agli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014.</p> <p>Fino a quando, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 7 aprile 2003, n. 80, non verrà attuata l'inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito, degli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir, gli utili percepiti, anche nell'esercizio di impresa, dagli enti stessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, nella misura del 22,26% (non più del 95%) del loro ammontare; sull'ammontare imponibile degli utili, in qualunque forma corrisposti le società e gli enti indicati nel comma 1 dell'articolo 23 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di acconto.</p> <p>È riconosciuto un credito d'imposta pari alla maggiore imposta sul reddito delle società dovuta, nel solo periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2014, in applicazione della disposizione introdotta con il comma 655. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2014,</p>	

		<p>non concorre ne' alla formazione del reddito ne' ai fini della determinazione del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir. Il credito può essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, senza alcun altro limite quantitativo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nella misura del 33,33 per cento del suo ammontare, dal 1° gennaio 2017, nella medesima misura e, dal 1° gennaio 2018, nella misura rimanente.</p> <p>Dunque, concludendo, i commi 655 e 656 confermano l'applicazione retroattiva dell'aumento della tassazione dei redditi da capitale per gli Enti non commerciali concedendo altresì, a <u>partire dal 2016</u> e per i due anni successivi, un credito d'imposta pari alla differenza tra la nuova e la vecchia tassazione nella misura di un terzo per ogni anno.</p>	
AUMENTO DELLA RITENUTA SUI BONIFICI	Co. 657	<p>Il comma 657 incrementa all'8 % la ritenuta che le banche e le Poste italiane S.p.A. devono operare, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta.</p> <p>Tale ritenuta, originariamente prevista al comma 1, articolo 25, del DL 31 maggio 2010, n. 78 è stata successivamente ridotta al 4% per effetto della modifica di cui all'articolo 23, comma 8, del DL 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.</p> <p>Si tratta dei bonifici disposti per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e delle spese per interventi di risparmio energetico, ai sensi dell'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.</p>	
PROVENTI FINANZIARI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO	Co. 658, 659	<p>Il comma 658 attraverso la sostituzione dell'ultimo comma dell'articolo 34 del DPR n. 601 del 1973 è volto ad escludere l'esenzione dei proventi finanziari nel caso in cui tali proventi siano corrisposti ai beneficiari a seguito del decesso dell'assicurato. In tal modo l'esenzione è mantenuta per i capitali corrisposti a fronte del "rischio di mortalità", cioè quelli percepiti a fronte del premio effettivamente messo a copertura del rischio demografico.</p> <p>Quindi in caso delle <u>temporanee caso morte</u>, essendo la copertura del rischio demografico pari al 100%, il capitale corrisposto sarà totalmente esente mentre in caso di <u>polizze miste</u>, solo il capitale corrisposto a copertura del rischio demografico sarà esente mentre il capitale residuo sarà soggetto alle disposizioni previste dall'articolo 45, comma 4, del TUIR. Il comma 659 fissa la <u>decorrenza della disposizione al 1° gennaio 2015.</u></p>	
BOLLO AUTO D'EPOCA	Co. 666	<p>La norma di cui al comma 666 prevede la soppressione del particolare regime di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche previsto dall'articolo 63, commi 2 e 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico a decorrere dall'anno in cui compiono il ventesimo anno di età ed assimilandoli alle auto con vetustà superiore ai trenta anni. Attualmente, sono considerati veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; i veicoli che rivestono un particolare</p>	

		<p>interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. Tali veicoli sono individuati, con propria determinazione aggiornata annualmente, dall'Automobil club Storico Italiano (A.S.I.) e, per i motoveicoli, anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.).</p> <p>Si ritiene opportuno procedere alla modifica della norma in quanto questa aveva la finalità di tutelare un parco auto e moto, precedente all'entrata in vigore della richiamata legge n. 342 del 2000, che, per caratteristiche e qualità costruttive ed in ragione di un loro rilievo industriale o estetico, al compimento del ventesimo anno di età poteva essere definito di particolare interesse storico. Attualmente, con l'evoluzione delle tecniche costruttive da parte del mercato automobilistico, un autoveicolo o motoveicolo al compimento dei venti anni non può più essere assimilato ai veicoli di particolare interesse storico solo in ragione della sua vetustà. Per tale ragione, è ormai venuta meno la stessa ratio che aveva giustificato il richiamato regime di speciale esenzione. A ciò si aggiunga che, nel corso degli anni, i controlli previsti dal comma 3 del citato articolo 63 finalizzati all'individuazione, da parte dell'ASI e della FMI mediante propria determinazione, dei veicoli di cui al comma 2 del più volte richiamato articolo 63, sono risultati, talvolta, carenti, consentendo in tal modo l'accesso all'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche ad autoveicoli e motoveicoli che, oltre ad aver compiuto venti anni, non avevano alcuno dei requisiti normativi.</p>	
IVA E-BOOK	Co.667	Aliquota iva al 4%	
BLACK LIST E TUIR	Co.678, 680 e 681	<p>Il comma 678 consente, in sostanza, di operare modifiche alla cosiddetta Black List di cui al DM del 24 aprile 1992 (ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 110, comma 10, del TUIR in materia di indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori europea aventi regimi fiscali privilegiati), anche nelle more della emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 168-bis dello stesso TUIR. In tal modo, senza attendere la revisione complessiva delle Black List, che richiederà un complesso lavoro istruttorio nei confronti di tutti i paesi e territori interessati, sarà possibile procedere a modifiche puntuali della lista di cui al decreto del 1992, facendo esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni. Tale revisione dovrà avvenire in ogni caso, ovviamente, previa verifica d'intesa con l'Agenzia delle entrate, della effettività di uno scambio di informazioni che renda efficace l'azione di contrasto delle pratiche elusive.</p>	
TASI	Co.679	Confermato anche per il 2015 il livello massimo della TASI al 2,5 per mille.	
TRANS FRONTALIERI – REDDITO IMPONIBILE	Co. 690 e 691	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2015 il limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 7.500 euro.</p> <p>Fino al 2014 il limite era pari a 6.700 euro.</p> <p>Dunque, dal 01.01.2015, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito</p>	


		<p>complessivo per l'importo eccedente i 7.500 euro.</p> <p>Dopo il co. 3 dell'articolo 188-bis del TUIR, è aggiunto il seguente: <i>«3-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro. La disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015».</i></p>	
<p>PROROGA AL 26.01.2015 DEL VERSAMENTO IMU SUI TERRENI AGRICOLI MONTANI</p>	Co.692, 693	<p>Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del DL 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 gennaio 2015.</p> <p>Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.</p>	
<p>VIENE RIBADITO L'AUMENTO DELL'IVA DAL 10% AL 22% SULLE CESSIONI DI PELLET</p>	Co.711, 712	<p>Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: <i>«compresa la segatura»</i> sono inserite le seguenti: <i>«, esclusi i pellet»</i></p>	
<p>ASD E SSD - NUOVO LIMITE PER GLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ</p>	Co.713	<p>Il comma 713 modifica l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, portando a 1.000,00 euro la soglia oltre la quale vige per gli Enti sportivi (Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche) l'obbligo di tracciabilità delle movimentazioni economiche (non più i 516,46 euro).</p>	
<p>AUTORIZZAZIONI DI SPESA</p>	Co. da 714 a 737		
<p>CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA</p>	Co.718-719	<p>Il comma incrementa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'aliquota IVA del 10% di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2017; - l'aliquota IVA del 22% di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2017 e di ulteriori 0,5% dal 01.01.2018; - inoltre dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2018 e per ciascuno degli anni successivi. La disposizione specifica, infine, che il provvedimento in argomento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 	

		Il comma 719 precisa che le misure possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.	
ENTRATA IN VIGORE	Co.701 e 735	Si precisa, infine, che l'entrata in vigore della legge è <u>fissata per il 1° gennaio 2015.</u>	

2. CONTRIBUTI ALLE RTI E RETI D'IMPRESA

La Legge di stabilità 2015, all'art.1 comma 6 contempla una **mini-estensione del credito d'imposta** per la ricerca alle piccole aziende che operano nell'ambito di sistemi a rete d'impresa.

Il comma 6 dell'art. 1 recita:

 Normativa	<p>All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 56, le parole da: «5 milioni di euro» fino a: «sostegno delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015, destinato al sostegno delle imprese composte da almeno quindici individui» e dopo le parole: «raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)» sono inserite le seguenti: «o in reti di impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative»;</p> <p>b) il comma 57 è sostituito dal seguente: «57. Le risorse del fondo sono erogate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico, tenute a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome, sulla base di progetti della durata di almeno due anni, volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:</p> <p>c) creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;</p> <p>d) creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;</p> <p>e) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;</p> <p>f) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da parte dei soggetti di cui al comma 56;</p> <p>g) creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale».</p>
--	--

Tutte le reti di imprese che sviluppano attività innovative potranno accedere al fondo a sostegno di Ati e Rti, istituito nel 2014. Tale misura è stata introdotta grazie a un emendamento presentato dai senatori Di Biagio e Marino, che ha modificato quanto deciso in prima lettura, intervenendo sul testo della Legge di Stabilità, **superando la discriminazione a cui sarebbero state soggette le aggregazioni di imprese prive di soggettività giuridica.**

Il provvedimento, infatti, inizialmente estendeva l'accesso al fondo istituito dalla precedente legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) alle sole **reti di impresa aventi soggettività giuridica** e dotate di partita Iva (**reti-soggetto**). Difficile individuare la ratio di tale scelta, visto che le associazioni temporanee di imprese e i raggruppamenti temporanei di imprese, che hanno accesso al fondo, sono invece **privi di soggettività giuridica**.

La Commissione ha pertanto deciso di **estendere l'accesso al fondo anche le reti di impresa prive della soggettività giuridica**, che per altro costituiscono oltre il 90% della totalità dei contratti di rete in Italia. Allo stesso tempo, con l'approvazione dell'emendamento si circoscrive la possibilità di accedere al fondo alle sole reti che abbiano la finalità di svolgere **attività legate all'innovazione**.

Ma facciamo un passo indietro.

Il comma 56 dell'art.1 della legge n.147/2013 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un **fondo**, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato al sostegno delle **imprese che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI)** o in **raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)** al fine di operare su:

- manifattura sostenibile e artigianato digitale;
- alla promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware;
- e all'ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali;
- e forme di collaborazione tra tali realtà produttive.

Il comma 6 dell'art.1, lett. a) della legge di stabilità 2015 in esame dispone: "al comma 56, le parole da: «5 milioni di euro» fino a: «sostegno delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015, destinato al sostegno delle imprese composte da almeno quindici individui» e dopo le parole: «raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)» sono inserite le seguenti: «o in reti di impresa aventi soggettività giuridica e fornite di partita IVA (reti-soggetto)».

Il comma 6, in sostanza, **modifica la disciplina relativa al Fondo destinato al sostegno delle imprese** che si uniscono in:

- associazione temporanea di imprese (**ATI**);
- o Raggruppamento temporaneo di imprese (**RTI**);

impegnate nei settori della manifattura sostenibile e artigianato digitale. A tal fine la disposizione, novellando i commi 56 e 57 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014):

- **amplia l'attuale dotazione del Fondo** (prevista in 5 milioni di euro nel 2014 e 2015), portando la dotazione per l'anno 2015 a 10 milioni;
- specifica che le imprese destinatarie del beneficio, devono essere **composte da almeno 15 individui**;
- **estende il beneficio anche alle reti di imprese fornite di partite IVA**.



Nota bene

DEFINIZIONE DI RTI > Il **raggruppamento di imprese** non è un'impresa in senso tecnico e giuridico, ma è uno strumento temporaneo, occasionale e limitato di cooperazione o di integrazione messo in opera, di volta in volta, per consentire a più imprese, tra cui una capogruppo, di presentare un'offerta unitaria in gare di appalto, alle quali non avrebbero altrimenti potuto partecipare per mancanza di requisiti tecnici e finanziari o per eccessivo rischio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 luglio 1996, n. 918).



Nota bene

Nell'ATI (**Associazione Temporanea di Imprese**) l'aggregazione è funzionale alla partecipazione ad un bando di gara o alla suddivisione di un lavoro altrimenti difficile da realizzare da parte di una sola impresa.

Per tale motivo la **durata** dell'ATI può essere definita **breve**, rispetto all'aggregazione delle imprese in rete. Le imprese, infatti, associandosi tra di loro per la realizzazione di un'operazione comune non raggiungibile dalle stesse singolarmente considerate, riescono ad accrescere i propri livelli di redditività, incrementare la propria efficienza produttiva e acquisire altro spazio sul mercato limitandone e ripartendone i rischi.

La **riunione di imprese non ha soggettività giuridica unitaria**: ciascuna impresa, pur operando all'interno della riunione, si presenta munita della propria esperienza, dei propri mezzi economici, tecnici e finanziari, delle proprie metodologie applicative e di condizioni personali di affidabilità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2000, n. 801) e ciò non consente alla stessa di creare un nuovo soggetto giuridico, né una nuova associazione: "... il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali" (cfr. art. 95, comma 7, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554).

Sul piano strutturale, si distinguono:

- **raggruppamenti di tipo orizzontale** (ovvero tra imprese che sono in possesso della medesima specializzazione e che si dividono per quote il medesimo lavoro),

- **raggruppamenti di tipo verticale** (tra imprese che sono in possesso di differenti specializzazioni e che si dividono l'esecuzione del lavoro secondo le proprie specifiche competenze)
- e, in ultima analisi, **integrazioni miste** (orizzontale per la c.d. categoria prevalente e verticale per le categorie c.d. scorporabili).

TIPOLOGIE DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE	
DI TIPO ORIZZONTALE	Tra imprese che sono in possesso della medesima specializzazione e che si dividono per quote il medesimo lavoro
DI TIPO VERTICALE	Tra imprese che sono in possesso di differenti specializzazioni e che si dividono l'esecuzione del lavoro secondo le proprie specifiche competenze
DI TIPO MISTO	<ul style="list-style-type: none">▪ orizzontale per la c.d. categoria prevalente▪ e verticale per le categorie c.d. scorporabili

L'art. 37 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) consente, sia per gli appalti dei lavori che per quelli dei servizi e forniture e dei settori speciali, la partecipazione associata alla gara riconoscendo l'accesso ai cd. **raggruppamenti temporanei di imprese** (ATI o RTI).

La logica di tale accesso è quella di consentire il frazionamento dei requisiti di partecipazione alla gara non riferendoli tutti ad un unico soggetto; ai fini, difatti, della qualificazione assumerà rilevanza la sommatoria dei requisiti tecnici ed economici delle imprese raggruppate secondo le indicazioni normative (codice degli appalti e regolamenti attuativi).

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire **mandato collettivo speciale con rappresentanza** ad uno di essi ed a detto mandatario spetterà la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutti gli atti relativi all'appalto.

Tuttavia, essendo consentito che gli operatori, ancora non costituiti in RTI, presentino un'offerta con **l'impegno a costituire un RTI solo in caso di aggiudicazione della gara** ed indicando nell'offerta il nome del mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto di sé e degli altri, l'offerta presentata dal concorrente di una gara pubblica dovrà, sempre, proporsi come atto negoziale idoneo a manifestare la volontà contrattuale di concludere l'accordo in caso di aggiudicazione e ad impegnare validamente l'offerente, quantomeno rispetto ai profili

essenziali del contratto, con la conseguenza che deve essere immediatamente ascrivibile al contraente e, quindi, espressa da un soggetto munito di poteri rappresentativi idonei ad impegnare al contratto.

Pertanto, nel caso in cui il concorrente sia un **costituendo raggruppamento temporaneo di imprese**, la sottoscrizione dell'offerta deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che lo costituiranno.

L'art. 37, comma 13, del codice dei contratti pubblici, sancisce, nelle gare indette per l'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici che per gli appalti di servizi, il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione all'associazione di imprese, percentuale di esecuzione delle attività e quote di possesso dei requisiti tecnici ed economici, al fine di garantire la stazione appaltante in ordine alla effettiva conoscenza preventiva del soggetto, che in concreto eseguirà il servizio, onde verificarne la capacità tecnico-economica.

1. Inoltre, l'art. 9, D.L. 14/03/2005 n. 35 convertito dalla L. 14/05/2005 n. 80, disciplinando la materia della concentrazione di imprese, ha previsto **un'agevolazione fiscale a favore delle P.M.I.** che diano vita a concentrazioni aziendali. Tale agevolazione, così come previsto dalla Circolare min. n. 53/E del 13/12/2005, consiste in un **credito di imposta**, denominato **premio di concentrazione**, pari al 50% delle spese sostenute per studi e consulenze relative all'operazione di concentrazione concretamente realizzata.

Ulteriori modifiche attengono alla tipologia e alle finalità dei progetti finanziabili. In particolare i **progetti devono avere una durata di almeno due anni** (e non più necessariamente triennale come nella disciplina attuale).

Per quanto attiene alle **finalità** dei progetti ammessi al beneficio, essi devono essere volti a sviluppare la creazione:

- di centri di sviluppo di *software e hardware Open Source*;
- di centri per l'incubazione di realtà innovative dell'artigianato digitale;
- di centri per i servizi di fabbricazione digitale per gli artigiani e le microimprese.

Ulteriore finalità è quella della messa a disposizione alla cittadinanza, da parte dei soggetti destinatari del beneficio, delle tecnologie di fabbricazione digitale e creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere su di esse incentrate.

3. STABILIZZAZIONE BONUS 80 EURO

3.1. Premessa

L'art. 1, c. 12-15 della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), che sostituisce l'art. 13, comma 1-bis del TUIR, contiene una delle misure più controverse degli ultimi mesi. Stiamo parlando, in particolare, dell'ormai famoso "bonus 80 euro" che – come ampiamente annunciato dal Governo Renzi - è stato reso **strutturale** anche per l'anno 2015.


La misura, in buona sostanza, si limita a riproporre tecnicamente quanto previsto dall'art. 1 del D.L. n. 66/2014 (c.d. "Decreto Renzi"), eccetto alcune novità che elenchiamo di seguito:

1. dal 2015, l'incentivo economico non viene più erogato sotto forma di credito d'imposta, ma diventa una **detrazione**;
2. l'importo annuo sale **da 640 euro a 960 euro**.



Nota bene

Non cambia la platea dei destinatari, quindi niente da fare per: pensionati, partite Iva e incapienti che non rientrano tra i destinatari dell'agevolazione.



3.2. Campo di applicazione

In via preliminare, si rammenta che il credito è **riconosciuto** unicamente ai lavoratori il cui reddito complessivo è formato:


- ✓ dai **redditi di lavoro dipendente** (art. 49, c. 1 del TUIR);
- ✓ dai **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** (art. 50, c. 1 del TUIR), quali:

- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);

- remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
- le prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);
- compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l)

Quindi, come precisato in premessa, restano **esclusi** dall'aiuto economico:

- ✓ gli **incapienti** (coloro che guadagnano meno 8.000 euro annui), in quanto non pagano l'Irpef grazie alle detrazioni già in vigore;



Il fatto che un lavoratore non paghi l'Irpef non è sinonimo di esclusione del credito, perché quando l'imposta è abbattuta da voci diverse rispetto alle detrazioni per lavoro dipendente (es. familiare a carico) il bonus scatta ugualmente. In altri termini, un contribuente che dichiara 11.000 euro ma non paga l'Irpef perché ha coniuge e figlio a carico e qualche piccola spesa sanitaria detraibile riceve comunque i 960 euro.

- ✓ i **pensionati**;
- ✓ i **titolari di partita Iva**;
- ✓ i **lavoratori domestici** (questi ultimi potranno chiedere il bonus solo in sede di dichiarazione dei redditi, "secondo modalità che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi").

Contribuenti senza sostituti d'imposta



La questione dei lavoratori domestici è stata affrontata dalla **circolare n. 8/2014 dell'Agenzia delle Entrate**, la quale ha stabilito che i contribuenti senza sostituti di imposta (tra cui rientra appunto il personale domestico) potrà chiedere il bonus in **UNICO 2015**, con riferimento ai redditi 2014.

3.3. Importo del bonus e caratteristiche

L'importo del "bonus Renzi", come si evince dalla lettura dell'art. 1 c. 12 della Manovra Finanziaria 2015, è ad "**importo fisso**" (**960 euro annui**) - prima erano 640 euro (da maggio a dicembre):

- **senza distinzioni**, nella fascia tra gli 8.000 e i 24.000 euro di reddito annuo;
- applicando il c.d. "**meccanismo di décalage**", se il reddito è superiore ai 24.000 euro ma fino a 26.000 euro.



Nota bene

Il “**meccanismo di décalage**” si ottiene mediante l’applicazione della seguente formula: $960 \times [(26.000 - \text{reddito complessivo}) / 2.000]$.

L'IMPORTO



- **960 euro**, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
- **960 euro**, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.



Nota bene


Ai sensi dell’art. 1 c. 2 del D.L. n. 66/2014 in questione, l’agevolazione deve essere “**rapportata al periodo di lavoro nell’anno**”. Quindi, sarà riconosciuto per “**intero**” (960 euro) a chi ha lavorato tutto l’anno, mentre per chi ha lavorato per un periodo inferiore ai 12 mesi il bonus sarà proporzionato a tale periodo.

Ma come funziona nel dettaglio il bonus in base alle diverse fasce di reddito?

La risposta può essere sintetizzata nella seguente tabella.


IL MECCANISMO			
Fascia di reddito	Meccanismo	Reddito	Bonus
Reddito complessivo fino a 24.000 euro	Bonus annuale 2015 da 960 euro	9.000 euro	960 euro
		10.000 euro	960 euro
		11.000 euro	960 euro
		12.000 euro	960 euro
		13.000 euro	960 euro
		14.000 euro	960 euro
		15.000 euro	960 euro
		16.000 euro	960 euro
		16.500 euro	960 euro
		17.000 euro	960 euro
		18.000 euro	960 euro

		19.000 euro	960 euro
		20.000 euro	960 euro
		21.000 euro	960 euro
		22.000 euro	960 euro
		23.000 euro	960 euro
Reddito complessivo da 24.001 a 26.000	Bonus decrescente al crescere del reddito	24.000 euro	960 euro
		24.500 euro	720 euro
		25.000 euro	480 euro
		25.500 euro	240 euro
		26.000 euro	0 euro

*L'agevolazione non concorre alla formazione del reddito del dipendente.*

Al riguardo, è bene precisare che l'erogazione del bonus è **automatico** e viene concesso direttamente dal sostituto di imposta.

Il credito anticipato in busta paga dal datore di lavoro può essere poi **recuperato** dal monte ritenute fiscali, ossia mediante l'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

	<p>Se le ritenute fiscali non sono sufficienti a coprire il bonus, il datore di lavoro può recuperare la somma necessaria dai contributi previdenziali. Successivamente, l'INPS recupera i contributi non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto di imposta.</p>
---	--

Si rammenta, inoltre che l'importo del credito riconosciuto va indicato nella **certificazione unica** dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Bonus automatico

Non è necessaria alcuna comunicazione preventiva da parte dei dipendenti al sostituto di imposta in ordine al possesso dei requisiti e alla spettanza del bonus.

Recupero del credito

Il datore di lavoro può recuperare il credito anticipato mediante l'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Riconoscimento del bonus

L'agevolazione deve essere "rapportata al periodo di lavoro nell'anno".

4. RIENTRO DEI CERVELLI: INCENTIVI FISCALI

4.1. Le novità per il rientro dei cervelli

Docenti e ricercatori all'estero, che rientrano in Italia ed entro i sette (e non più cinque) anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato, godono dell'imponibilità limitata al 10% dei redditi (di lavoro dipendente o autonomo) conseguiti, per quattro anni: nell'anno in cui acquisisce la residenza italiana e nei tre (non più due) periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

Il comma 14 del testo della Legge di stabilità 2015, L. 23 dicembre 2014, n.190, GU n. 300 del 29.12.2014, interviene sulla disciplina in tema di **incentivazione del rientro in Italia di lavoratori occupati all'estero**.

La disciplina novellata prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, sia **escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo** il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università **per almeno due anni continuativi** e che dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Tali emolumenti non concorrono altresì alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

A tal fine vengono modificati i commi 1 e 3 dell'articolo 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

Al primo comma del predetto articolo 44, il predetto termine di 5 anni solari è elevato a sette.

Con una seconda modifica, al comma 3 del predetto articolo 44, è stabilito che le disposizioni di agevolazione di cui ai predetti commi 1 e 2 dell'articolo 44 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei **tre** (in luogo dei vigenti due) **periodi d'imposta successivi** sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.



All'articolo 44 del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «ed entro i cinque anni solari successivi» sono sostituite dalle seguenti: «**ed entro i sette anni solari successivi**»;
- b) al comma 3, le parole: «nei due periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «**nei tre periodi d'imposta successivi**».

Ai fini delle imposte sui redditi viene, quindi, escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il **90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori** che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del decreto ed **entro i sette (non più cinque) anni solari successivi** vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

L'agevolazione si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato **e nei tre (non più due) periodi d'imposta successivi** sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.



4.2. L'evoluzione normativa

L'art. 17, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008, aveva prorogato il termine per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 3 del D.L. 269 del 2003 riguardanti il **rientro in Italia di ricercatori scientifici residenti all'estero**, estendendo tale beneficio anche ai **docenti**. In particolare, i redditi di lavoro autonomo prodotti da ricercatori e docenti che, residenti non occasionalmente all'estero, vengono a svolgere la loro attività in Italia, sono **imponibili nella misura del 10%**. Fino a oggi detto incentivo è stato applicato nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei due successivi, sempre che permanga la residenza.

L'art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ha, successivamente, riprodotto sostanzialmente il contenuto dell'agevolazione prevista dall'art. 17, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008.

La **Legge n. 238/2010**, al fine di incentivare il rientro di risorse umane importanti per il nostro Paese, ha previsto degli incentivi fiscali per lavoratrici e i lavoratori rientrati in Italia dopo un'esperienza professionale estera (individuati dal Decreto MEF 3 giugno 2011), che **avviano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia**.

L'agevolazione consiste nella riduzione della base imponibile ai fini Irpef (con riferimento ai redditi di lavoro dipendente, d'impresa e di lavoro autonomo):

- **dell'80% del reddito** percepito per le lavoratrici;
- **del 70% del reddito** percepito per i lavoratori.

4.3. I requisiti

Il Decreto MEF del 3 giugno 2011 ha stabilito che le agevolazioni di cui trattasi sono fruite dai cittadini dell'Unione Europea, nati successivamente al 1° gennaio 1969, i quali sono assunti o avviano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il domicilio, nonché la residenza entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività e che, alla data del 20 gennaio 2009:

- siano in possesso di una **laurea**;
- abbiano **risieduto** continuativamente **per almeno 24 mesi in Italia**;
- negli ultimi due o più anni abbiano risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia, **svolgendo continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa**, oppure conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

4.4. La compilazione di Unico

I soggetti di cui al citato decreto che avviano un'attività di lavoro autonomo in Italia e che intendono usufruire della suddetta agevolazione devono barrare in Unico PF la casella del **quadro RE** denominata **"Rientro lavoratrici/lavoratori"**.

La casella **"Rientro in Italia"** è presente anche nel quadro RC di Unico. Nella casella in oggetto va indicato uno dei seguenti codici:

QUADRO RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati Rientro in Italia <input type="checkbox"/>	RC1	Tipologia reddito ¹		Indeterminato/Determinato ²		Redditi ³			
	RC2								
	RC3								
	RC4	INCREMENTO PRODUTTIVITÀ (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)		Premi già assoggettati a tassazione ordinaria (Punto 251 CUD 2013)	Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva (Punto 251 CUD 2013)	Imposta Sostitutiva (Punto 252 CUD 2013)	Importi art. 51, comma 6 luir (Punto 255 CUD 2013)		
		1	2	3	4	5			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	RC5	RC1 + RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RC5 col. 1		Quota esente frontalieri ¹		(di cui L.S.U. ²)		TOTALE ³	
	RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)		Lavoro dipendente ¹				Pensione ²	

- **1** se si fruiva in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall'estero. In presenza dei requisiti previsti dalla Legge n. 238/2010, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del **20% per le lavoratrici** e del **30% per i lavoratori**;
- **2** se si fruiva in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, che fossero non occasionalmente residenti all'estero e avessero svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università, per almeno 2 anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008 o in uno dei cinque anni solari successivi, svolgano la loro attività in Italia e che conseguentemente divengano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrevano alla formazione del reddito complessivo nella misura **del 10%**.

Nei casi ordinari il beneficio è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la casella del quadro RC **va compilata esclusivamente nell'ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione e il contribuente intenda fruirne in dichiarazione dei redditi.**

In tale caso il reddito di lavoro dipendente andava indicato in Unico 2014, nei rigli da RC1 a RC3 già nella misura ridotta (al 10%, al 20% o al 30%).

Nelle Annotazioni del CUD 2014, si trovavano i seguenti codici:

- **codice BM**, per lavoratori e lavoratrici;
- **codice BC** per docenti e ricercatori, è indicato l'ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito, se l'agevolazione è stata riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l'abbattimento.


AGEVOLAZIONI PER I CERVELLI CHE RIENTRANO IN ITALIA	
AGEVOLAZIONE PER I <u>LAVORATORI DIPENDENTI CHE RIENTRANO IN ITALIA DALL'ESTERO</u>	redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori
AGEVOLAZIONE PER I <u>DOCENTI E RICERCATORI</u>	redditi di lavoro dipendente (o autonomo) concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10% .

5. QUOTA BUONI PASTO NON SOTTOPOSTA A TASSAZIONE

I commi 16 e 17 della Legge di stabilità 2015, modificando il TUIR, **elevano la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto, nel solo caso in cui siano in formato elettronico.**

In particolare, il comma 13, modifica il comma 2, lettera c), dell'articolo 51 del TUIR, disponendo che nel caso in cui i buoni pasto (prestazioni e indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione) **sono resi in forma elettronica**, non concorrono a formare il reddito fino all'importo complessivo giornaliero di **7 euro** (contro 5,29 euro nel caso in cui non siano in forma elettronica).

Il comma 14 dispone l'entrata in vigore della precedente disposizione **il 1° luglio 2015**.




Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51 del TUIR, le parole: «di lire 10.240,» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica». La disposizione di cui al comma 16 **entra in vigore il 1° luglio 2015**.

L'art.51 del Tuir stabilisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Incluse vi sono anche le **somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro**, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino **all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29** (non più lire 10.240), **aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica**, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.



6. NOVITÀ IRAP

6.1. Novità IRAP nella Legge di Stabilità 2015

La Legge di stabilità 2015 contiene tra i 735 commi, di cui si compone l'unico articolo, **diverse misure dedicate all'Irap**.



Il comma 20 del testo, rubricato “**Deduzione del costo del lavoro da imponibile IRAP**” stabilisce che:

- dal periodo di imposta 2015, per i soggetti che determinano il **VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA**, ai sensi degli articoli da 5 a 9 del Decreto Irap, è ammessa in **deduzione** la differenza tra:
 - il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato
 - e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del Decreto Irap.

Co.20 art.1 Legge STABILITÀ 2015

DAL 2015

RIDUZIONE BASE IMPONIBILE IRAP dei SOGGETTI IRES E IRPEF


DEDUZIONE = (COSTO DEL LAVORO T.IND. – DEDUZIONI SPETTANTI)



Tale riduzione può essere goduta dalle **imprese** (banche, assicurazioni e soc. finanziarie), dai **lavoratori autonomi** (anche organizzati in forma associata) e dagli **imprenditori agricoli**. Infatti, i soggetti di cui ai co. da 5 a 9 sono, in particolare, le società di capitali e di persone, enti commerciali, imprese individuali, banche ed enti finanziari, imprese di assicurazione, lavoratori autonomi e società esercenti arti e professioni, produttori agricoli con volume d'affari sopra i 7.000 euro.

Il legislatore ha aggiunto, quindi, un'ulteriore **agevolazione per i datori che abbiano assunto dipendenti a tempo indeterminato**: dal 2015 viene introdotto un nuovo comma all'art.11 del D.Lgs. 446/1997, il c. 4-octies, che prevede, per tutti i soggetti passivi IRAP che rientrino nella casistica suddetta, la possibilità di **dedursi la parte in eccedenza rispetto a quanto già dedotto in**

base ai commi precedenti (c.1, lett a), art.1-bis, 4-bis.1 e 4-quater), quindi di fatto portando in **deduzione tutto il costo del lavoro (a tempo indeterminato) dalla base imponibile Irap.**



Attenzione

Non rientra nell'importo deducibile, stando alla lettera della norma, il costo sostenuto per **lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato** e per **lavoratori parasubordinati**.

Questa misura è, quindi, volta ad incentivare l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato; tuttavia penalizza le imprese che, non avendo dipendenti, sono private della riduzione dell'aliquota Irap.



Nota bene

Per i **produttori agricoli** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto IRAP e per le società agricole di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, la **deduzione di cui al comma 20, è ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente** avente i requisiti.

6.2. Credito d'imposta del 10% per i contribuenti senza dipendenti



Novità


Il successivo comma 21 del testo introduce, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, (dal 2015 per i soggetti solari),

- per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 del Decreto IRAP,
- e che **non si avvalgono di lavoratori dipendenti**,

un **credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, pari **al 10% dell'imposta lorda**, determinata secondo le disposizioni del Decreto IRAP.

6.3. La conferma delle vecchie aliquote

A controbilanciare questa agevolazione, tuttavia, a decorrere dal periodo di imposta 2014, i commi 1 e 4 dell'art.2 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati. Cioè il comma 22 del testo **abolisce la riduzione dell'aliquota Irap**, prevista dal D.L. 66/2014 che diminuiva l'aliquota Irap del 3,9% al 3,5% per il 2014, fatti salvi i versamenti degli acconti che per l'aliquota standard erano determinati con aliquota pari al 3,75%.



Nota bene

Il comma 23 specifica che sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'art.2 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della **determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta 2014**, secondo il criterio **previsionale**.



Novità

Dunque, se sono stati ricalcolati con **metodo previsionale**, gli acconti 2014, già prevedendo le nuove aliquote, **non è necessario effettuare alcuna integrazione di versamento**.

Il DL 66/2014 aveva, tra l'altro, introdotto **specifiche aliquote "transitorie"** per il calcolo degli acconti 2014. Più precisamente, le aliquote previste per il versamento degli acconti con il metodo previsionale erano le seguenti:

- Imprese e professionisti: **3,75%**;
- Imprese agricole: **1,80%**;
- Banche e le imprese finanziarie: **4,50%**;
- Assicurazioni: **5,70%**;
- Imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori: **4%**

SOGGETTI	Acconti 2014 con aliquote ex DL 66/2014	Acconti 2014 con aliquote ex DdL stabilità 2015
Imprese e professionisti	3,75%	3,90%
Imprese agricole	1,80%	1,90%
Banche e le imprese finanziarie	4,50%	4,65%
Assicurazioni	5,70%	5,90%
Imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	4%	4,20%

Se gli acconti sono stati versati con tali aliquote, vanno considerati comunque validi; **non verranno applicate sanzioni in caso di minore versamento.**

Il calcolo corretto è comunque quello effettuato utilizzando le **vecchie aliquote** (3,9%, 1,9%, 4,65%, 5,90%, 4,20%).

6.4. La modifica alla deduzione dell'Irap pagata sul costo del lavoro



Novità

Infine, i commi 24 e 25 della L. stabilità 2015 va a modificare **l'art. 2, comma 1, del DL 6 dicembre 2011 n. 201**, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, aggiungendo dopo le parole "4-bis 1" le parole: "e 4-octies".

In sostanza la modifica della deducibilità del costo del lavoro impatta anche sulla **deduzione ai fini Ires e Irpef, dell'Irap sul costo del lavoro.**

Esistono **due tipologie di deduzioni** dalle imposte dirette, legate all'Irap oggi:

- la deduzione del 10% dell'Irap pagata (ex art.6 DL 185/2008);
- la nuova deduzione dell'Irap sul costo del lavoro ex art.2 DL 201/2011).


7. IL TFR IN BUSTA PAGA

7.1. Premessa

All'art. 1 c. 26-34 della Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) è possibile notare una misura molto discussa negli ultimi mesi: stiamo parlando del **"Tfr in busta paga"**.


Infatti, accanto alla possibilità di poter destinare il Tfr in un fondo di previdenza complementare oppure mantenerlo semplicemente in azienda per fruirne in caso di interruzione del rapporto di lavoro, il Governo Renzi ha introdotto una terza possibilità:

- ossia quella di poter anticipare, su base volontaria, il proprio trattamento di fine rapporto (ora chiamato "PIR", ossia parte integrativa di retribuzione) mensilmente in busta paga.




7.2. Caratteristiche generali

La misura, introdotta in via sperimentale, vale per un **triennio**, ossia **dal 1° marzo 2015 fino al 30 giugno 2018** (40 mesi in tutto). Mentre il Tfr maturando, cioè quello che va in busta paga, dipende dal momento in cui si fa la scelta.


 Attenzione

La scelta, se effettuata, **non può più essere revocata** e resterà operativa fino al 30 giugno 2018.



7.3. Soggetti interessati

La nuova possibilità concessa dal Governo non riguarda tutti i lavoratori, ma è rivolta esclusivamente:

- ✓ ai **lavoratori del settore privato** con anzianità di servizio di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro;
- ✓ ai **lavoratori che hanno già deciso di destinare il Tfr ai fondi di previdenza integrativa**. In questo caso, hanno la possibilità di revocare la precedente scelta per ricevere in Tfr in busta paga.



Restano **fuori** dalla novità: i lavoratori pubblici; i lavoratori domestici ed i lavoratori agricoli. Sono, inoltre, **esclusi** anche i datori di lavoro in crisi o soggetti a procedure concorsuali.

LAVORATORI INCLUSI	<ul style="list-style-type: none">▪ lavoratori del settore privato;▪ lavoratori che hanno già deciso di destinare il Tfr ai fondi di previdenza integrativa.
LAVORATORI ESCLUSI	<ul style="list-style-type: none">▪ lavoratori pubblici;▪ lavoratori domestici;▪ lavoratori agricoli.
DATORI DI LAVORO ESCLUSI	<ul style="list-style-type: none">▪ datori di lavoro in crisi o soggetti a procedure concorsuali.

7.4. Il regime fiscale

Uno dei punti più discussi della novità in questione, è la tassazione che si applica sulla PIR: ossia **l'aliquota marginale IRPEF ordinaria**.

Infatti, il meccanismo di prelievo introdotto dall'art. 1 c. 26 obbliga i lavoratori a valutarne la convenienza, che si dipende in base ai redditi in capo a questi ultimi. In pratica, all'aumentare del reddito automaticamente diventa anche più onerosa la PIR rispetto al Tfr considerato come "buonauscita" o a quello investito nella previdenza integrativa.


Test di convenienza

L'aumento di livello della retribuzione fa crescere lo svantaggio fiscale per chi opta per la liquidazione in busta paga.



Nota bene

La PIR è **esclusa** dalla verifica del limite di reddito per il riconoscimento della detrazione di 960 euro (c.d. bonus 80 euro). Inoltre, **non sarà imponibile ai fini previdenziali**.



7.5. Decorrenza e condizione

Altro punto importante è la **decorrenza** ed il **termine** di scelta per far confluire la quota di TFR nelle buste paga. In particolare, il termine per poter esprimere tale volontà verrà fissato da un apposito decreto cui è rimessa l'attuazione della nuova misura (da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015).



Nota bene

Quanto alle condizioni, serve un'anzianità di lavoro di **almeno sei mesi presso lo stesso datore di lavoro**. Pertanto, prima di sei mesi non sarà possibile chiedere il Tfr in busta paga e il decreto dovrà stabilire se l'eventuale scelta in tal senso avrà effetto retroattivo.

DECORRENZA

→ Il termine per poter scegliere di anticipare la PIR in busta paga verrà fissato da un apposito decreto, da emanarsi entro 30gg dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015.

CONDIZIONI

→ Anzianità di servizio minima di 6 mesi.

7.6. Fondo di garanzia INPS

I datori di lavoro che non intendono corrispondere con risorse proprie all'anticipo del Tfr in busta paga, possono accedere al **Fondo di garanzia istituito presso l'INPS**, il quale disporrà di una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015.



Nota bene

Al Fondo possono accedere solo le imprese che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti inferiori a 50, le quali dovranno versare un contributo pari allo **0,2%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione della volontà.

FONDO DI GARANZIA INPS

Le imprese con meno di 50 dipendenti che non intendono corrispondere con proprie risorse la PIR ai lavoratori, possono accedere **Fondo di garanzia istituito presso l'INPS**, dietro versamento di un contributo pari allo **0,2%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Inoltre, al fine di accedere al suddetto Fondo, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS apposita **certificazione del Tfr maturato** in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS, il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamenti presso una delle banche o intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro da stipularsi tra il MLPS, MEF e Abi.

7.7. Sintesi

CARATTERISTICHE GENERALI	<ul style="list-style-type: none">▪ Vale per un triennio (dal 1° marzo 2015 fino al 30 giugno 2018);▪ La scelta, se effettuata, è irrevocabile <u>fino al 30 giugno 2018</u>.
A CHI SPETTA?	<ul style="list-style-type: none">▪ Ai lavoratori del settore privato;▪ Ai lavoratori che hanno già deciso di destinare il Tfr ai fondi di previdenza integrativa.
CHI RIMANE FUORI?	<ul style="list-style-type: none">▪ Lavoratori pubblici;▪ Lavoratori domestici;▪ Lavoratori agricoli;▪ Datori di lavoro in crisi o soggetti a procedure concorsuali

QUALE TASSAZIONE SI APPLICA?	L' aliquota marginale IRPEF ordinaria in luogo della tassazione separata.
QUALI SONO I REQUISITI MINIMI?	Serve una anzianità di servizio <u>minima di 6 mesi</u> .
CHI DEVE CORRISPONDERE LA PIR?	Viene anticipato dai datori di lavoro , i quali possono però accedere, a determinate condizioni, ad un apposito Fondo istituito dall'INPS.

8. CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO E PATENT BOX

8.1. Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

I **co. 35 e 36 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2015** ripropongono il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, riscrivendo **l'art. 3 del D.L. 145/2013** (c.d. Destinazione Italia) che a sua volta prevedeva un credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo mai divenuto operativo per la mancata emanazione dei decreti attuativi.

Rispetto alla previgente misura, si modificano, in particolare, la misura, la decorrenza, la platea dei beneficiari, nonché si prevede una maggiorazione premiale del credito d'imposta per le spese relative alla ricerca svolta *extra muros* e per quelle relative al personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

Di seguito si esaminano le disposizioni recate dal novellato articolo 3 del D.L. 145/2013.

Ambito soggettivo

Rispetto alla precedente formulazione **dell'art. 3, co.1, del D.L. 145/2013** che prevedeva il riconoscimento del credito d'imposta a tutte le imprese con un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro (disposizione introdotta in sede di conversione), nella nuova formulazione della norma, ad opera del co. 35, dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2015, non sono previsti **limiti soggettivi** per l'ottenimento dell'agevolazione.

A nulla rileva né la **forma giuridica** del beneficiario, né il **settore economico** in cui opera, né il **regime contabile adottato**.

Ambito soggettivo credito d'imposta ricerca e sviluppo	
Previgente versione art. 3 del D.L. 145/2013	Nuova versione art. 3 del D.L. 145/2013
↓	↓
Imprese con un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro	A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato

L'unica condizione prevista per l'ottenimento del credito d'imposta è che si tratti di imprese (quindi dovrebbero essere incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti).

Periodi agevolabili

Per quanto riguarda i periodi agevolabili, il **novellato co. 1, dell'art. 3, del D.L. 145/2013**, come modificato dalla Legge di Stabilità 2015, dispone che il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo si applichi *"a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019....."*.

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno, il credito d'imposta riguarderà gli anni **2015, 2016, 2017, 2018 e 2019**.

Investimenti agevolabili

I novellati **co. da 4 a 7 dell'art. 3 del D.L. 145/2013**, ad opera del co. 35 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2015, definiscono l'**ambito oggettivo** della disposizione.

Vengono elencate le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta e quelle che, invece, non possono essere considerate tali.

Ricompresi

- a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
- c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

- d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Ai fini della determinazione del **credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:**

- a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione Unesco Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 del presente decreto;
- b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2 mila euro al netto di IVA;
- c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.

Non ricompresi

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Calcolo del credito d'imposta

Per quanto riguarda il calcolo del credito d'imposta, questo è dato dal 25 per cento delle spese agevolabili sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.



Esempio

Ipotizziamo che Alfa SRL, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, effettui nel 2015 investimenti agevolabili per euro 100.000,00.

Per determinare il credito d'imposta si dovrà raffrontare l'investimento effettuato nel 2015 con la media degli investimenti agevolabili effettuati nei periodi d'imposta 2014, 2013 e 2012, che ipotizziamo essere pari ad euro 60.000,00 (80.000,00 euro nel 2014, 20.000,00 euro nel 2013 e 80.000,00 euro nel 2012).

Il credito d'imposta sarà pari ad euro 10.000,00 $(100.000,00 - 60.000,00) \cdot 25\%$

Allo stesso modo, per il calcolo del credito d'imposta per gli anni successivi al 2015 dovrà utilizzarsi come termine di confronto la media degli investimenti agevolabili effettuati nei periodi d'imposta 2014, 2013 e 2012.

Il novellato co. 2, art. 3, D.L. 145/2013, dispone che *"Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione"*.



Esempio

In riferimento al precedente esempio, ipotizziamo che Alfa SRL, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, sia stata costituita nel 2013 ed effettui nel 2015 investimenti agevolabili per euro 100.000,00.

Nel caso di specie, per determinare il credito d'imposta si dovrà raffrontare l'investimento effettuato nel 2015 con la media degli investimenti agevolabili effettuati nei periodi d'imposta 2014 e 2013 (sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione).

In tal modo, il credito d'imposta ammonterà ad **euro 12.500,00** $(100.000,00 - 50.000,00) \cdot 25\%$.



Attenzione

Per le seguenti spese:

- a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione Unesco Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 del presente decreto;
- b) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

il credito d'imposta spetta in misura maggiore, pari al 50 per cento delle medesime.

Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30 mila.

Il credito d'imposta per le attività di R&S va indicato nel modello UNICO relativo al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è maturato; **non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP**, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109 TUIR, ed **è utilizzabile esclusivamente in compensazione**.

Al suddetto credito d'imposta non si applicano i limiti annuali di compensazione di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il **comma 35 della Legge di Stabilità 2015** dispone che all'ottenimento del credito d'imposta seguiranno appositi controlli svolti sulla base di idonea documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale, da allegare al bilancio.

A tale scopo, anche le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono comunque tenute ad avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti, ma è loro consentito di poter considerare le spese all'uopo sostenute, entro il limite massimo di euro 5 mila, tra quelle ammissibili ai fini della determinazione del credito d'imposta. Le imprese con bilancio certificato, invece, sono esentate dagli obblighi del presente comma.

Con un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, saranno adottate le disposizioni attuative necessarie, ivi comprese le modalità di verifica e di controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito di imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.

8.2. Patent box

I **co. 37 a 45 della Legge di Stabilità 2015** prevedono un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di *"opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili"* (c.d. **patent box**).

La finalità della norma è quella di arginare i fenomeni di delocalizzazione, più o meno artificiosa, di beni immateriali, perseguendo anzi l'obiettivo di invertire la tendenza e incentivando il rientro in Italia di **intangibles** (in particolare marchi e brevetti) di gruppi italiani oggi localizzati all'estero.

Ambito soggettivo

Il **co. 37 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2015** definisce l'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione.

Questa è rivolta a tutti i **titolari di reddito d'impresa**, a prescindere da forma giuridica, dimensioni e regime contabile.

Possono inoltre usufruire dell'agevolazione (**co. 38**) i soggetti di cui all'art. 73, co. 1, lett. d), D.P.R. 917/1986, ovvero le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, **non residenti nel territorio dello Stato**, a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

Potranno dunque fruire dell'agevolazione:

- società di capitali;
- società di persone;
- imprenditori individuali;
- e stabili organizzazioni italiane di soggetti residenti in Paesi white list.

Ambito oggettivo

Il **co. 39** definisce **l'ambito oggettivo** di applicazione del regime di tassazione agevolata, che riguarda i redditi derivanti dall'utilizzo *“delle opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili”*.

Rispetto al patent box adottato negli altri paesi Europei, il Legislatore italiano ha esteso l'applicazione del regime opzionale a tutti gli intagibles.

Negli ultimi anni numerose società che derivavano tutto, o parte del loro reddito, dalla concessione in uso dei c.d. *“intagibles”* hanno provveduto a gestire le suddette attività tramite società localizzate in Stati che garantivano una detassazione dei loro proventi.

Tale risultato è stato raggiunto nella stragrande maggioranza dei casi:

- o attraverso il trasferimento della società in paesi che prevedevano una fiscalità complessiva di vantaggio;
- o la cessione del marchio a società residenti in paesi che prevedevano una fiscalità complessiva di vantaggio rispetto a quella interna.

Le mete più gettonate sono state il Lussemburgo e l'Ungheria, che garantiscono una detassazione dei redditi derivanti dalla concessione in uso degli intagibles. Ma non solo.

Molteplici Stati europei (tra cui Belgio, Francia, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna) hanno introdotto un regime fiscale agevolativo per il reddito derivante dalla utilizzazione dei beni immateriali (c.d. regime *Patent Box*), sebbene con diverse articolazioni.

Nella seguente tabella viene fornita una esemplificazione delle principali caratteristiche dei predetti regimi.

Stato UE	Caratteristiche Principali
Paesi Bassi	Il Patent Box riguarda i brevetti e altri beni immateriali che derivano da spese di ricerca e sviluppo qualificate. È prevista un'aliquota di imposta effettiva del 5%
Gran Bretagna	Il Patent Box riguarda principalmente i brevetti. È prevista un'aliquota di imposta effettiva del 10%
Belgio	Il Patent Box riguarda principalmente i brevetti. È prevista un'aliquota di imposta effettiva variabile tra 0 e 6,8%
Lussemburgo	Il Patent Box riguarda brevetti, software, diritti d'autore e marchi. È prevista un'aliquota di imposta effettiva del 5,8%
Spagna	Il Patent Box riguarda brevetti, disegni e modelli, formule, processi e know-how. È prevista un'aliquota di imposta effettiva variabile tra 6 e 15%
Francia	Il Patent Box riguarda principalmente i brevetti. È prevista un'aliquota di imposta effettiva del 15%

Nella formulazione approvata dal Legislatore Italiano, particolare attenzione va posta alla definizione di *“marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti”*.

La relazione illustrativa chiarisce che *“i marchi di impresa si intendono funzionalmente equivalenti ai brevetti quando il loro mantenimento, accrescimento o sviluppo richiede il sostenimento di spese per attività di ricerca e sviluppo; sono in ogni caso esclusi dalla agevolazione i marchi esclusivamente commerciali”*.

La norma non richiede necessariamente la registrazione del bene immateriale, pur dovendosi trattare di beni per cui le leggi vigenti prevedono *“potenzialmente”* la protezione.

Opzione e decorrenza

Il **co. 45** prevede che il nuovo regime opzionale si applica dal periodo di imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2014** (2015 nella generalità dei casi).

Per usufruire dell'agevolazione, efficace dal 2015, sarà necessario esercitare apposita opzione. L'opzione, esercitabile dal 2015, è irrevocabile ed è valida per 5 anni (co. 37).

L'opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali rileva, oltre che per la determinazione delle imposte sui redditi, anche ai fini Irap.

La misura dell'agevolazione

Nel caso in cui si tratti di redditi che derivano dalla **concessione** in uso dei suddetti *intangibles* (ad esclusione dei marchi commerciali), l'agevolazione consiste nella esclusione da imposizione dei relativi redditi:

- per il 30% nel 2015;
- per il 40% nel 2016;
- per il 50% a partire dal 2017.

In caso di **utilizzo diretto** degli intangibile sarà escluso da imposizione la quota parte del reddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali, determinata in contraddittorio con le Entrate sulla base di una procedura di ruling internazionale.

In tali ipotesi la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.

Ai fini dell'applicazione della norma si rende, quindi, necessario prevedere una estensione dell'ambito applicativo soggettivo ed oggettivo dell'istituto del *ruling* internazionale, includendo anche soggetti diversi da imprese che hanno attività internazionale nonché la definizione dell'importo corrispondente al contributo economico ascrivibile ai sopra menzionati beni immateriali.

Si tratta, in sostanza, di un accordo preventivo con l'Agenzia delle Entrate.

L'accordo, che ha una durata di 5 anni, è vincolante per l'amministrazione finanziaria che non può procedere a rettificare gli elementi coperti dall'accordo stesso.

Anche in questo caso, la detassazione sarà pari:

- al 30% nel 2015;
- al 40% nel 2016;
- al 50% a partire dal 2017.



Nota bene

Le stesse percentuali di detassazione si applicano anche ai fini della base imponibile Irap.

Il regime di tassazione agevolata prevede altresì l'esclusione dalla formazione del reddito delle **plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali indicati**.



Per tali componenti positivi di reddito si prevede la detassazione integrale, a condizione che entro la fine del secondo periodo di imposta successivo alla cessione almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito nella manutenzione e sviluppo di "altri" beni immateriali agevolabili.

In caso contrario, l'agevolazione non risulta applicabile.

Le condizioni per fruire dell'agevolazione

Il **co. 41 della Legge di Stabilità 2015** definisce le condizioni necessarie per usufruire dell'agevolazione.

In particolare si prevede che l'opzione per il regime di tassazione agevolata è consentita a condizione che i soggetti svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzati alla produzione dei beni immateriali oggetto del regime agevolato.

Il **co. 42** precisa che la quota di reddito e del valore della produzione (l'opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali rileva, oltre che per la determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, anche ai fini Irap) che può essere oggetto di agevolazione, è definita in base al rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale eleggibile e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.

Tale previsione è giustificata dalla volontà di collegare l'agevolazione al sostenimento di tali spese e, quindi, allo svolgimento di un'effettiva attività economica in Italia (la c.d. "*substantial activity*" cui fa riferimento l'OCSE), coerentemente al c.d. "*nexus approach*" individuato dall'OCSE nell'ambito delle iniziative volte a prevenire una competizione fiscale dannosa tra Stati.

Con un successivo Decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, di natura non regolamentare, sono adottate le disposizioni attuative dell'agevolazione, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione e di definire gli elementi del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale eleggibile e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.

9. PROROGA ECOBONUS E RISTRUTTURAZIONE

9.1. Premessa

La legge di stabilità **conferma la detrazione per i lavori di recupero abitativo e di efficientamento energetico ai livelli massimi rispettivamente del 50% e del 65% per tutto il 2015**. Confermato nel 2015 anche il bonus arredi e la detrazione al livello del 65% per i lavori di prevenzione antisismica.

Le novità sono date dal fatto che:

- ✓ viene estesa la detrazione IRPEF/IRES del 65% anche alle spese sostenute per le schermature solari esterne degli edifici e per gli impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- ✓ viene prolungato a 18 mesi al posto di 6 il termine dalla fine dei lavori per l'utilizzo del bonus abitazioni al 50% sugli acquisti da immobiliari di ristrutturazione;
- ✓ viene aumentata dal 4% all'8% la ritenuta sui pagamenti delle spese in questione.

9.2. Detrazione per lavori di riqualificazione energetica

La Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147) aveva prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

L'agevolazione era stata confermata nella misura del:

- 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
- 50% per le spese che saranno effettuate nel 2015;
- 36% a partire dal 1° gennaio 2016.

La detrazione nella misura del 65%:

- spetta per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici prevista dall'art. 1, commi da 344 a 349, Finanziaria 2007;
- è usufruibile in 10 quote annuali di pari importo.

Considerato che detta detrazione può essere utilizzata sia da persone fisiche che da soggetti operanti in regime d'impresa la detrazione potrà essere fruita:

- dalle persone fisiche "private" e dai lavoratori autonomi, anche per le spese pagate (principio di cassa);
- dalle imprese/società per le spese inerenti l'esercizio dell'attività secondo il principio di competenza.

Per **gli interventi di efficienza energetica**, la legge Stabilità 2015 ha previsto che la detrazione, per gli interventi sulle singole unità immobiliari:

- **si applichi nella misura “potenziata” del 65%;**
- **alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015.**



Per le spese di riqualificazione energetica dunque la Manovra 2015 elimina la rimodulazione prevista dalla Legge di Stabilità 2014 secondo cui per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 a 31 dicembre 2015, la percentuale di detrazione si sarebbe dovuta ridurre al 50%. Confermata, dunque, per il 2015 la detrazione del 65% che poi scenderà al 36% dal 2016.



DETRAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA		
ANNO	DETRAZIONE PRECEDENTE	DETRAZIONE PROROGATA DALLA LEGGE STABILITA' 2015
2014	65%	65%
2015	50%	65%
2016	36%	36%

La legge di stabilità introduce, inoltre, la possibilità di beneficiare della detrazione del 65% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, relative a:

- ✓ acquisto e la posa in opera di schermature solari (allegato M, dlgs 311/2006) con **detrazione massima 60 mila euro**;
- ✓ acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili con **detrazione massima 30 mila euro**.

In questo modo gli interventi che possono fruire della detrazione per risparmio energetico possono essere così riassunti.

INTERVENTI AGEVOLABILI	DETRAZIONE MASSIMA
<p>Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori individuati dalle apposite Tabelle allegate al Provvedimento 19.2.2007 e, dal 2008, al Decreto 11.3.2008.</p> <p>Detti interventi sono definiti sulla base del risultato conseguito in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell'intero fabbricato, non rilevando le opere/impianti che occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste.</p> <p>Di conseguenza, l'agevolazione è riconosciuta per qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che, incidendo sulla prestazione energetica dell'edificio, realizza la maggior efficienza energetica richiesta.</p>	<p align="center">€ 100.000</p>
<p>Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ strutture opache verticali (pareti); ✓ strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti); ✓ finestre comprensive di infissi; <p>delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, purché siano rispettati determinati requisiti di trasmittanza termica.</p>	<p align="center">€ 60.000</p>
<p>Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole e università.</p> <p>È esclusa l'installazione di pannelli solari per la produzione di energia (pannelli fotovoltaici).</p>	<p align="center">€ 60.000</p>
<p>Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; ✓ impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (dal 2008). <p>Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, nel rispetto dei valori di prestazione ed efficienza energetica fissati dalle apposite Tabelle (dal 2012).</p>	<p align="center">€ 30.000</p>

 Novità	Acquisto e la posa in opera di schermature solari	€ 30.000
 Novità	Acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili	€ 30.000

9.3. Ristrutturazione

La detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall'art. 16-bis del D.P.R. 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Dal 1° gennaio 2012 l'agevolazione è stata resa permanente dal Decreto Legge n. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall'Irpef.

Negli ultimi anni la normativa che regola la materia è stata più volte modificata.

Le novità più recenti sono state introdotte:

- dal **Decreto Legge n. 83/2012**, che ha elevato, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la misura della detrazione (50%, invece di quella ordinaria del 36%) e l'importo massimo di spesa ammessa al beneficio (96.000 euro per unità immobiliare, invece che 48.000 euro);
- dal **Decreto Legge n. 63/2013**, che ha esteso questi maggiori benefici alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2013;
- dalla **Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)**, che ha prorogato al 31 dicembre 2014 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), sempre con il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, e stabilito una detrazione del 40% per le spese che saranno sostenute nel 2015.

Dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

9.4. La proroga

La legge di Stabilità 2015 interviene nella materia di detrazioni per le ristrutturazioni edilizie.

A tal riguardo:

- la detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio:
 - **viene confermata nella seguente misura del 50% anche per le spese sostenute nel 2015.**



La Legge Stabilità 2015 **cancella l'anno di "aliquote intermedie", confermando per il 2015 le aliquote al livello massimo del 50%**; ma dal 1° gennaio 2016 si tornerà bruscamente al 36% (a meno che ovviamente, fra un anno, si rimetta un'altra proroga nella Legge di Stabilità 2016).

DETRAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE		
ANNO	DETRAZIONE PRECEDENTE	DETRAZIONE PROROGATA DALLA STABILITÀ 2015
2014	50%	50%
2015	40%	50%
2016	36%	36%

La legge di stabilità ha, inoltre, previsto l'allungamento del periodo temporale da rispettare, per fruire della detrazione Irpef del 50%, tra il termine dei lavori di ristrutturazione da parte dell'impresa di costruzione e l'acquisto dell'immobile ristrutturato.

Ricordiamo infatti che il comma 3 dell'articolo 16-bis, TUIR prevede la **detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari site in edifici completamente ristrutturati da imprese di costruzione o cooperative edilizie** che, provvedono alla vendita/assegnazione dell'immobile.

In linea generale, la detrazione spetta all'acquirente dell'immobile, nella misura del 36% del 25% del prezzo di acquisto, nel limite massimo complessivo di € 48.000,00.

Così dispone il citato comma 3, art. 16-bis, TUIR:

⇒ "3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro".



Attenzione

Come noto, il D.L. n. 83/2012 ha innalzato la misura della detrazione per interventi di recupero di cui al comma 1, art. 16-bis, TUIR, portandola al 50%, con il limite massimo di spesa agevolabile, fissato ad € 96.000,00; tale modifica non interesserebbe quindi l'acquisto di immobili ristrutturati da impresa o cooperativa edilizia, essendo questa ipotesi disciplinata dal comma 3 dello stesso articolo.

Tuttavia, **l'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 29/2013 ha chiarito che l'innalzamento della percentuale di detrazione dal 36% al 50% e l'incremento delle spese ammissibili da € 48.000,00 ad € 96.000,00 si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 3, TUIR, assunte in misura pari al 25% del prezzo di acquisto o assegnazione dell'unità immobiliare.**

L'interpretazione estensiva fornita dall'Agenzia delle Entrate, giustificata dal fatto che non vi sono differenze tra il comma 1 e il comma 3 in merito a tipologia di interventi, misura della detrazione e importo massimo agevolabile, permette quindi di beneficiare dell'innalzamento di detrazione e limite massimo anche in caso di acquisto di immobili ristrutturati.

Il disposto dell'articolo 16-bis, TUIR, comma 3, prevedeva che le imprese di costruzione o cooperative edilizie provvedano all'alienazione/assegnazione dell'immobile ristrutturato "...entro sei mesi dalla data di termine dei lavori".

Ora con la modifica portata dalla legge di stabilità 2015 **tale periodo è stato allungato da 6 a 18 mesi.**

Maggior termine per l'acquisto degli immobili ristrutturati da imprese di costruzione

Viene modificato l'art. 16-bis, comma 3 del Tuir, che prevede una detrazione d'imposta del 50% sulle spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto a interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative edilizie. La legge di stabilità 2015 ha modificato il termine entro cui deve avvenire l'acquisto o l'assegnazione dell'immobile, che passa da 6 mesi a 18 mesi dalla data del termine dei lavori

9.5. Misure antisismiche

La Legge di Stabilità 2014 aveva inoltre prorogato:

- la detrazione delle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.

Per questa detrazione erano state fissate le seguenti misure:

- **65%**, per le spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014;
- **50%**, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

L'ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare l'importo di 96.000 euro.

La Legge Stabilità 2015 ha previsto che la detrazione, per gli interventi sulle singole unità immobiliari:

- **si applichi nella misura “potenziata” del 65%:**
- alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015.


DETRAZIONE PER MISURE ANTISISMICHE		
ANNO	DETRAZIONE PRECEDENTE	DETRAZIONE PROROGATA DALLA LEGGE STABILITA' 2015
2014	65%	65%
2015	50%	65%
2016	36%	36%

9.6. Risparmio energetico nei condomini

La Legge di Stabilità 2014 aveva previsto che la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione si applica nella misura del:

- **65%**, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 30 giugno 2015;
- **50%**, per le spese che saranno effettuate dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.

La **legge di Stabilità 2015 prevede che la misura della detrazione Irpef/Ires del 65% si applichi per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015.**

 Osserva	Viene in sostanza previsto: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 mesi in più (1.7.2015 – 31.12.2015) di aliquota maggiorata al 65%; ▪ il ritorno al 36% dal 1° gennaio 2016 (cancellati sei mesi di aliquota maggiorata).
--	---

RISPARMIO ENERGETICO NEI CONDOMINI			
DETRAZIONE PRECEDENTE		DETRAZIONI PREVISTE NELLA LEGGE DI STABILITÀ	
6.6.2013 – 30.6.2015	65%	2015	65%
1.7.2015 – 30.6.2016	50%	2016	36%

9.7. Acquisto arredi

La Legge di Stabilità 2014 aveva previsto:

- la detrazione del 50%:
 - per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014.

A prescindere dalla somma spesa per i lavori di ristrutturazione, la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

La **legge di Stabilità 2015 proroga il bonus mobili al tutto il 2015.**

DETRAZIONE PER ACQUISTO ARREDI ED ELETTRODOMESTICI		
ANNO	DETRAZIONE PRECEDENTE	DETRAZIONE PROROGATA DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2015
2014	50%	50%
2015	—	50%
2016	—	—

9.8. Aumento della ritenuta

Come noto, l'obbligo di effettuazione della ritenuta sui bonifici bancari o postali relativi a spese detraibili 36%-50% o 55%-65%, è stato introdotto dall'art. 25, D.L. n. 78/2010.

In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2010, in presenza di un pagamento con bonifico bancario o postale da parte di soggetti che, per la spesa sostenuta, intendono beneficiare della detrazione del 36%-50% o del 55%-65%, la banca o la Posta è tenuta ad operare una ritenuta a titolo di acconto all'atto dell'accreditamento della somma al beneficiario.

La ritenuta è stata operata nella misura del:

- 10%, per i bonifici effettuati nel periodo 1° luglio 2010 - 5 luglio 2011;
- 4% per i bonifici eseguiti a decorrere dal 6 luglio 2011.

Ora secondo il testo della Legge di Stabilità 2015:

- **dal 1° gennaio 2015:**
 - **la ritenuta salirà all'8%.**

Circa l'importo sui cui fare la ritenuta con Circolare n. 40/2010, l'Agenzia delle Entrate, in considerazione del fatto che:

- l'importo dei bonifici, effettuati dai committenti a favore dei soggetti che hanno effettuato l'intervento detraibile 36%-50% o 55%-65%, è comprensivo anche dell'IVA addebitata in via di rivalsa;
- "la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve, però, comprendere l'IVA, in quanto altrimenti verrebbero alterate le caratteristiche di neutralità di tale imposta";
- la misura dell'aliquota IVA applicata alle prestazioni di servizi/cessioni di beni, in esame, varia a seconda della tipologia di spesa sostenuta (10% o 21/22%);
- alle banche/Poste non è noto l'ammontare dell'IVA compresa nel bonifico, "[...] informazione che, anche se richiesta all'ordinante il bonifico, comporterebbe un notevole aggravio nella procedura di accreditamento e sarebbe senz'altro soggetta a margini di imprecisione";

giunge alla conclusione che:

"[...] per esigenze di semplificazione e di economicità nonché per evitare errori determinati da una applicazione impropria della ritenuta, si assume che, ai fini dell'applicazione della norma in esame, l'IVA venga applicata con l'aliquota più elevata. Conseguentemente, la ritenuta d'acconto del 10% [ora 4%, n.d.r.] deve essere operata sull'importo del bonifico decurtato dell'IVA del 20 per cento [ora 22%, n.d.r.]".

Ciò comporta, quindi, che la ritenuta d'acconto da parte delle banche/Poste, **va operata sull'ammontare del bonifico decurtato dell'IVA forfetizzata.**



Esempio

La società Brios srl effettua una prestazione di ristrutturazione con aliquota Iva del 10%.

Brios SRL

Via Crispi 132

25100 Padova (PD)

C.F./P.IVA

Spett.le

Rossi Mario

Via delle Rose n.35

25100 Padova(PD)

Fattura n. 10 del 20.01.2015

Per lavori di ristrutturazione eseguiti in

Imponibile 10.000

IVA 10% 1.000

Totale fattura 11.000

Il corrispettivo della sopraesposta fattura sarà assoggettato a ritenuta d'acconto dell'8% da parte della banca (D.L. 78/2010).

Così il calcolo della ritenuta:

La banca in cui la Brios SRL ha il c/c, che riceve il bonifico di pagamento opera la ritenuta applicando questa formula:


$$8\% \times (11.000/1.22) = 721(R.A.)$$

In sostanza dall'importo totale della fattura si fa lo scorporo dell'IVA "forfetizzata" del 22% e poi si calcola la ritenuta nella misura dell'8%.

Può accadere che per le somme oggetto di bonifico sia **già prevista** una **ritenuta alla fonte** (come accade per i condomini che operano la ritenuta d'acconto del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d'appalto di opere e servizi).


A tale proposito, l'Agenzia ha chiarito che si debba applicare **soltanto** la Ritenuta d'acconto dell'8% di cui al citato articolo 25.

Il fine, infatti, è quello di evitare che le imprese e i professionisti che eseguono gli interventi di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico subiscano più volte, sullo stesso corrispettivo, il prelievo alla fonte.



In sostanza per fruire delle detrazioni sulle ristrutturazioni edili o sul risparmio energetico, per le quali è obbligatorio effettuare il pagamento tramite bonifico bancario o postale, i committenti non dovranno più pagare le fatture dei professionisti o delle imprese al netto dell'eventuale ritenuta d'acconto del 20 o del 4%, in quanto la **normativa speciale** relativa alla nuova ritenuta dell'8%, operata dalla banca, prevale su quella generale.

Al fine di consentire all'impresa di emettere una fattura o un avviso di fattura senza la ritenuta d'acconto (del 20 o del 4 per cento), i committenti devono comunicare a chi esegue i lavori, che hanno intenzione di fruire dell'agevolazione fiscale per ristrutturazione o risparmio energetico.



Una volta ricevuta la comunicazione da parte del committente relativa alla sua volontà di usufruire degli incentivi fiscali, il professionista o l'impresa non devono indicare in fattura alcuna ritenuta. Non sono obbligati ad indicare neanche quella dell'8%, che verrà trattenuta direttamente dalla banca di accredito del bonifico bancario.



ESEMPIO

Architetto Rossi Paolo

Via Crispi 132

25100 Padova (PD)

C.F./P.IVA

Spett.le

Giovanni Bossi

Via della Libertà n.25

25100 Padova(PD)

Parcella n. 22 del 29.01.2015

Competenze **10.000**

Cassa 2% 200

Totale imponibile **10.200**

IVA 22% su € 10.200 2.244

Totale Parcella 12.444



Nota bene

Su tale prestazione non è dovuta la R.A. del 20% in quanto trattasi di compenso soggetto a ritenuta d'acconto del 8% (D.L. 78/2010).

Il calcolo della ritenuta:

La banca in cui l'architetto ha il c/c, che riceve il bonifico di pagamento opera la ritenuta applicando questa formula:

$$8\% \times (12.444/1.22) = 816 \text{ (R.A.)}$$

In sostanza dall'importo totale della fattura si fa lo scorporo dell'IVA del 22% e poi si calcola la ritenuta nella misura del 8%

10. NUOVO REGIME FISCALE AGEVOLATO PER GLI AUTONOMI

10.1. Premessa

La legge di stabilità 2015 introduce un nuovo regime riservato ai soggetti di minori dimensioni, destinato a sostituire gli attuali regimi esistenti, a decorrere dal 2015.

Il nuovo regime, denominato “**Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi**” o regime forfetario, prevede in breve:

- la determinazione particolarmente semplificata del reddito, attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi. Non è pertanto riconosciuta la deduzione analitica dei costi/spese;
- l'assoggettamento di tale reddito ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali IRPEF e dell'IRAP;
- l'introduzione di un regime agevolato anche ai fini contributivi;
- adempimenti semplificati, confermando sostanzialmente le disposizioni vigenti nell'attuale regime dei minimi.

Si evidenzia che il regime in esame non è riservato alle nuove iniziative ma riguarda tutte le persone fisiche che svolgono un'attività d'impresa/lavoro autonomo e che rispettano i requisiti richiesti relativamente ai ricavi/compensi e alla “struttura minimale”.

10.2. Requisiti di accesso

Il nuovo regime forfetario è riservato **alle sole persone fisiche esercenti attività d'impresa (incluse le imprese familiari), arti o professioni**, non in forma associata.

Restano escluse, pertanto, dalla nuova disciplina le società di qualsiasi tipo e le associazioni fra artisti e professionisti.

Occorre, inoltre, soddisfare alcuni requisiti individuati puntualmente dalla norma:

- nell'anno solare precedente, è necessario avere conseguito un ammontare di ricavi o percepito compensi **non superiori a determinate soglie che variano in base al codice attività ATECO 2007** (limite compreso tra € 15.000 ed € 40.000).
- le spese per prestazioni di lavoro devono essere contenute entro il limite complessivo annuo di euro **5.000 lordi**. Si specifica che:
 - ⇒ **concorrono** al computo del limite i compensi corrisposti a titolo di:
 - ✓ lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del D.Lgs 276/2003 (cosiddetto "voucher");
 - ✓ reddito da lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir;

- ✓ reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 50 del Tuir;
 - ✓ somme erogate agli associati sotto forma di utili da partecipazione, in caso di apporto di solo lavoro;
 - ✓ compensi erogati all'imprenditore e ai suoi familiari di cui all'articolo 60 del Tuir;
- ⇒ **non concorrono**, invece, al computo dei 5.000 euro:
- ✓ le somme corrisposte agli associati che apportano solo capitale o capitale e lavoro;
 - ✓ i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir (attività commerciale occasionale);
 - ✓ i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (lavoro autonomo occasionale) o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, indicati alla lettera l) del comma 1 del citato articolo 67 del Tuir;
- non si deve possedere al 31 dicembre dell'esercizio precedente un **costo complessivo di beni mobili strumentali**, considerati al lordo degli ammortamenti, **superiori a 20.000 euro**. Ai fini del computo del valore dei beni strumentali non si considerano quelli di costo pari o inferiore a € 516,46 mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri beni utilizzati promiscuamente). Per i beni in locazione o in comodato si considera il valore normale. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso;
- i redditi di lavoro dipendente o pensione eventualmente percepiti non devono essere prevalenti rispetto a quelli d'impresa o professionali, a eccezione del caso in cui la somma di tutti non superi 20.000 euro o che il lavoro dipendente non risulti cessato.



Esempio

Un contribuente svolge un'attività d'impresa e una di lavoro dipendente secondo i seguenti importi:

- ✓ reddito impresa 18.000;
- ✓ reddito lavoro dipendente 15.000.

Il contribuente può operare nel nuovo regime forfettario perché il reddito d'impresa è prevalente rispetto a quello di dipendente.



Esempio

Un contribuente svolge un'attività di lavoro autonomo e una di lavoro dipendente secondo i seguenti importi:

- ✓ reddito lavoro autonomo 5.000;
- ✓ reddito lavoro dipendente 12.000.

Il contribuente può operare nel nuovo regime forfettario perché anche se il reddito di lavoro dipendente è prevalente rispetto a quello di impresa la loro somma non supera i 20.000 euro.



Esempio

Un contribuente svolge un'attività di lavoro autonomo e una di lavoro dipendente secondo i seguenti importi:

- ✓ reddito lavoro autonomo 9.000;
- ✓ reddito lavoro dipendente 15.000.

Il contribuente **non** può operare nel nuovo regime forfettario perché il reddito di lavoro dipendente è prevalente rispetto a quello di lavoro autonomo e la loro somma supera i 20.000 euro.



Esempio

Un contribuente svolge un'attività d'impresa e una di lavoro dipendente secondo i seguenti importi:

- ✓ reddito impresa 10.000;
- ✓ reddito lavoro dipendente 5.000.

Il contribuente può operare nel nuovo regime forfettario perché il reddito d'impresa è prevalente rispetto a quello di dipendente.

10.3. Esclusione

La norma individua espressamente i soggetti per i quali è precluso l'accesso al regime. Si tratta di:

- soggetti che si avvalgono di regimi speciali a fini Iva;
- soggetti che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
- soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, comma 8), del D.P.R. 633 del 1972 e

di mezzi di trasporto nuovi ex articolo 53, comma 1, del Decreto Legge 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge 427 del 1993;

- soggetti che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir o a società a responsabilità limitata trasparenti di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico (Srl a ristretta compagine sociale).

Le cause di esclusione sopraesposte **vanno accertate al momento di applicazione del regime** e non nell'anno antecedente all'ingresso nel medesimo; pertanto, il verificarsi di una delle predette cause nell'anno precedente all'accesso non è di impedimento all'applicazione del regime a condizione che la stessa sia venuta meno prima dell'inizio di tale anno.

La Relazione illustrativa ha infatti specificato che in caso di inizio attività *"è possibile accedere al regime anche nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una S.r.l. trasparente venga ceduta nel corso dello stesso periodo d'imposta, ma prima dell'accesso al regime forfetario"* o, nel caso opposto, di acquisizione della partecipazione nello stesso periodo d'imposta successivamente alla cessazione dell'attività.

CAUSE DI ESCLUSIONE

- non ci si deve avvalere di regimi speciali IVA (cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc.);
- è necessario essere residenti in Italia. È stabilito che i residenti in uno stato UE o aderenti allo SEE che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono almeno il 75% dei redditi in Italia possano comunque adottare il regime forfetario;
- non bisogna effettuare, in via esclusiva o prevalente, cessioni di immobili ex art. 10, n. 8), D.P.R. n. 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, D.L. n. 331/93;
- non si può essere socio/associato di società di persone, associazioni professionali o Srl trasparenti.

10.4. Semplificazioni

Per quanto riguarda le semplificazioni:

- **non è prevista l'applicazione di ritenute d'acconto** sui compensi/ricavi e a tal fine è necessario rilasciare apposita ricevuta in cui attesteranno che il reddito prodotto è assoggettato ad imposta sostitutiva;
- non vengono considerati sostituti d'imposta e **non applicheranno quindi a loro volta le ritenute**;
- nella **dichiarazione dei redditi** dovranno indicare il codice fiscale dei **percettori dei redditi** per i quali non è stata operata la ritenuta;

- ai **fini Iva**:
 - ✓ non si applica la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta;
 - ✓ vige l'esonero dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 con l'unica eccezione di quelli relativi alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto, bollette doganali e certificazione dei corrispettivi;
 - ✓ considerando però che in taluni casi (ad esempio nel caso di prestazioni di servizi ricevute per le quali la norma indica l'obbligo di applicare le regole dell'art. 7-ter) potrebbero essere debitori dell'imposta, è stabilito che per quelle operazioni gli stessi sono tenuti al versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- vige l'esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte sui redditi;
- rimane l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi come previsto dall'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- non sono soggetti agli studi di settore e ai parametri;
- sono esenti dall'imposta sulle attività produttive (Irap).

SEMPLIFICAZIONI	
IVA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ no addebito dell'IVA a titolo di rivalsa; ✓ no diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti; ✓ cessioni intraUE di beni considerate cessioni interne ex art. 41, comma 2-bis, D.L. n. 331/93; ✓ acquisti intraUE di beni fino ad € 10.000 tassati nello Stato UE del cedente; ✓ prestazioni ricevute da soggetti non residenti e rese agli stessi con applicazione degli artt. 7-ter e seguenti, D.P.R. n. 633/72; ✓ importazioni/esportazioni rispettivamente con IVA assolta in Dogana ovvero non imponibili (senza possibilità di acquistare beni e servizi con utilizzo del plafond). <p>Esonero da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ registrazione fatture emesse, corrispettivi e fatture di acquisto; ✓ tenuta e conservazione dei registri; ✓ dichiarazione annuale e comunicazione dati IVA; ✓ compilazione della comunicazione clienti/fornitori (spesometro); ✓ compilazione della comunicazione black-list.

	Obbligo di: <ul style="list-style-type: none">✓ numerare e conservare le fatture di acquisto/bollette doganali;✓ certificare i corrispettivi;✓ indicare in fattura il riferimento normativo del regime applicato.
IMPOSTE SUI REDDITI	<ul style="list-style-type: none">✓ esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;✓ obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;✓ reddito d'impresa/lavoro autonomo determinato in via forfetaria quale percentuale sui ricavi/compensi percepiti, ridotto dei contributi previdenziali obbligatori.
SOSTITUTI D'IMPOSTA	I contribuenti forfetari: <ul style="list-style-type: none">✓ non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura;✓ non effettuano la ritenuta alla fonte. Ciò costituisce un'ulteriore semplificazione rispetto al vigente regime dei minimi. Sussiste comunque l'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta.
STUDI DI SETTORE	Esclusione dagli studi di settore/parametri.
IRAP	Esclusione dall'IRAP

10.5. Calcolo del reddito

La principale novità del regime forfetario attiene alla **determinazione del reddito e dell'imposta**.

I contribuenti forfetari:

- ⇒ *"determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive ... , pari al 15 per cento".*

Il reddito, pertanto, non è calcolato attraverso la contrapposizione di componenti positivi e negativi, ma **deriva semplicemente dall'applicazione ai ricavi/compensi di una percentuale che rappresenta l'ammontare dei costi riconosciuti, predeterminato del Legislatore.**


Tale coefficiente di redditività è differenziato a seconda del settore di attività.

Le nuove disposizioni stabiliscono altresì che:

- ⇒ *“I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12 ... [TUIR], ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma. L’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ...”.*

È confermata pertanto la regola in base alla quale i contributi previdenziali sono deducibili direttamente dal reddito d’impresa/lavoro autonomo al fine di evitare che siano “persi” per incapienza del reddito complessivo.

Sul reddito, così determinato, si applica l’imposta sostitutiva del 15%.



PERDITE

I contribuenti forfetari non possono conseguire perdite in quanto il reddito è una percentuale dei ricavi/compensi, eventualmente ridotto dei contributi previdenziali fino al massimo ad azzerarlo.

È tuttavia possibile che il contribuente disponga di **perdite dei periodi precedenti le quali potranno essere utilizzate secondo le disposizioni del TUIR**. Pertanto sarà possibile scomputare dal reddito forfetario le perdite prodotte durante il regime dei minimi nonché quelle derivanti da imprese o da partecipazioni in società in contabilità ordinaria.

I COEFFICIENTI ED I LIMITI DI REDDITO PER OGNI ATTIVITÀ LAVORATIVA

PROGRESSIVO	GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007	LIMITE	COEFFICIENTE REDDITIVITÀ
			DEI RICAVI/COMPENSI	
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	35.000	40%
2	Commercio all’ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	40.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40%

4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	20.000	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	15.000	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	15.000	62%
7	Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	40.000	40%
8	Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	15.000	78%
9	Altre attività economiche	(01 – 02 – 03) – (05- 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	20.000	67%

10.6. Start up

Ferme restando le regole sopra esposte, per i contribuenti che rispettano i requisiti per il regime forfetario (requisiti di accesso e fattispecie di esclusione) che intraprendono una nuova attività, per **il primo triennio il reddito è determinato in modo forfetario ed è ridotto a un terzo**.

Per godere di tale agevolazione è necessario che vengano rispettati i requisiti attualmente previsti per i contribuenti minimi e cioè che:

- nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività oggetto di agevolazione, non deve essere stata esercitata un'attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività non deve rappresentare, in alcun modo, una mera prosecuzione di un'attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, con l'esclusione dell'ipotesi del tirocinio professionale obbligatorio;
- in caso di prosecuzione di un'attività di impresa svolta in precedenza da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi, realizzati nel periodo di imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio, non può essere superiore a quello fissato per categoria economica.

REDDITO RIDOTTO PER LE NUOVE ATTIVITÀ

Per chi avvia una nuova iniziativa produttiva e opta per il nuovo regime il reddito sarà ridotto di un terzo.

10.7. Regime contributivo agevolato

I **solì contribuenti esercenti attività d'impresa**, se applicano il regime forfetario, possono usufruire di un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90.

Pertanto, usufruendo di tale regime, **gli imprenditori iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti**:

- ✓ saranno tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo, come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie;
- ✓ **non dovranno versare i contributi sul reddito minimale** (c.d. contributi IVS "fissi": per il 2014 il reddito minimo è stato fissato in 15.516 euro, a cui corrispondono contributi minimi annui rispettivamente pari a 3.451,99 euro per gli artigiani e 3.465,96 per gli iscritti alla gestione dei commercianti).



Attenzione

L'utilizzo del regime agevolato contributivo non è automatico ma è **subordinato ad un'apposita comunicazione telematica effettuata all'INPS** in sede di iscrizione o per coloro che sono già in attività, entro il 28 febbraio.

Al venir meno del regime forfetario, si decade anche dal regime agevolato contributivo e **non è più possibile accedervi nuovamente, ancorché risulti possibile rientrare nel regime forfetario**.

In caso di sussistenza della cause di fuoriuscita dal regime forfetario (con decorrenza dall'anno successivo) il regime agevolato contributivo viene meno dall'anno stesso.



Attenzione

Per coloro che usufruiscono del regime agevolato contributivo, non è riconosciuta la riduzione di 3 punti percentuali per i collaboratori di età inferiore a 21 anni, né la riduzione alla metà per i contribuenti ultra 65enni.

REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

- non si versano i contributi IVS "fissi";
- è necessario presentare una comunicazione telematica all'Inps (ancora da definire contenuti, modalità e tempo), sia in occasione dell'inizio di una nuova attività che ogni anno (entro il 28 febbraio);
- non applicazione dello sconto del 3% dell'aliquota contributiva per i collaboratori familiari con meno di 21 anni di età;
- l'agevolazione contributiva cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui vengono meno i requisiti reddituali per rientrare nel nuovo sistema di determinazione forfettaria del reddito.

10.8. Entrata e uscita dal regime

Per i soggetti che rispettano le condizioni e i requisiti sopraesposti il **regime forfetario costituisce il loro regime naturale che sarà applicato a partire dal 2015**.

Il contribuente che "naturalmente" presenta tutti requisiti previsti **può non applicare il regime in esame esercitando l'opzione per il regime ordinario ai fini IVA e redditi**.



Attenzione

L'opzione è **vincolante per almeno un triennio** e si estende **successivamente di anno in anno**; la stessa va comunicata nella dichiarazione annuale relativa all'anno in cui è operata la scelta.

In caso di **inizio attività** con attribuzione della partita Iva l'accesso al regime agevolato dovrà essere comunicato in sede di compilazione del modello AA9/1.

In particolare l'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 31 dicembre 2014 ha reso noto che

⇒ “fino all'approvazione e pubblicazione del modello aggiornato della dichiarazione di inizio attività, per usufruire del nuovo regime semplificato basterà barrare la casella prevista per l'adesione al precedente “Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall'art 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011”. In questo modo, con un semplice segno di spunta sul modello, le nuove partite Iva che intendono esercitare in forma individuale, con ricavi o compensi tra 15mila e 40mila euro (a seconda del tipo di attività economica) potranno avvantaggiarsi di un sistema di favore con meno adempimenti e meno imposte da pagare.”

Regimi fiscali agevolati													
	<table border="1"><thead><tr><th>Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98</th><th>Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo previsto dall'art. 13 della L. 23 dicembre 2000, n. 388</th></tr></thead><tbody><tr><td>INDIRIZZO DEL SITO WEB</td><td><table border="1"><thead><tr><th>A</th><th>R</th></tr></thead><tbody><tr><td>PROPRIO</td><td>OSPIANTE</td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td>INTERNET SERVICE PROVIDER</td><td><table border="1"><thead><tr><th>C</th></tr></thead><tbody><tr><td>CESSAZIONE</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>	Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98	Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo previsto dall'art. 13 della L. 23 dicembre 2000, n. 388	INDIRIZZO DEL SITO WEB	<table border="1"><thead><tr><th>A</th><th>R</th></tr></thead><tbody><tr><td>PROPRIO</td><td>OSPIANTE</td></tr></tbody></table>	A	R	PROPRIO	OSPIANTE	INTERNET SERVICE PROVIDER	<table border="1"><thead><tr><th>C</th></tr></thead><tbody><tr><td>CESSAZIONE</td></tr></tbody></table>	C	CESSAZIONE
Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98	Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo previsto dall'art. 13 della L. 23 dicembre 2000, n. 388												
INDIRIZZO DEL SITO WEB	<table border="1"><thead><tr><th>A</th><th>R</th></tr></thead><tbody><tr><td>PROPRIO</td><td>OSPIANTE</td></tr></tbody></table>	A	R	PROPRIO	OSPIANTE								
A	R												
PROPRIO	OSPIANTE												
INTERNET SERVICE PROVIDER	<table border="1"><thead><tr><th>C</th></tr></thead><tbody><tr><td>CESSAZIONE</td></tr></tbody></table>	C	CESSAZIONE										
C													
CESSAZIONE													
Attività di commercio elettronico													

BARRARE CASELLA

Al venir meno delle condizioni che consentono l'applicazione del regime, il contribuente, dall'anno successivo, applica il regime ordinario, potendo successivamente (ri)tornare al regime forfetario se rispetta nuovamente i parametri stabiliti. È possibile restare nel regime agevolato **senza più vincoli di tempo**. La riforma fa cadere, infatti, il vincolo attuale di permanenza dei cinque anni.

FUORISUSCITA DAL REGIME

- superamento del limite di ricavi o compensi fissati dalla legge;
- possesso di beni strumentali di valore superiore a 20.000 euro;
- spese per lavoratori dipendenti o parasubordinati superiori a 5.000 euro;
- si verifica una delle cause di esclusione dal regime (es: applicazione di regimi speciali ai fini dell'Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito acquisizione di partecipazioni in società di persone e in Srl trasparenti contemporaneamente all'esercizio dell'attività);
- diviene definitivo un accertamento con il quale viene riscontrato il venir meno di una delle condizioni per l'accesso al regime .

DURATA

- non sono previsti limiti temporali di alcun tipo;
- non è stabilito alcun requisito con riguardo all'età dei contribuenti.
- Il regime agevolato potrà essere utilizzato:
 - ✓ da imprenditori e professionisti di qualsiasi età;
 - ✓ senza limiti di tempo, con il solo limite del venire di una delle condizioni di accesso.

10.9. Abrogazione regimi in vigore

Il nuovo regime **sostituirà i regimi agevolati oggi in vigore.**

In particolare:

- ✓ il regime delle nuove iniziative produttive (articolo 13 Legge 388/2000);
 - ✓ il regime fiscale di vantaggio dei minimi (sostitutiva del 5% ex articolo 27, commi 1 e 2 D.L. 98/2011);
 - ✓ il regime contabile agevolato degli ex minimi (articolo 27, comma 3, D.L. 98/2011);
- ⇒ **saranno sostituiti dal nuovo regime forfetario.**



Attenzione

È prevista però la possibilità di un passaggio graduale al nuovo regime per coloro i quali già oggi sono contribuenti agevolati.

In particolare i contribuenti che nel 2014 adottano il **regime fiscale di vantaggio dei minimi** possono continuare in tale regime fino al termine del periodo temporale fissato dalla norma originaria (5 anni o compimento dei 35 anni).

In questo modo non viene "cancellato" dal 1° gennaio 2015 il precedente regime dei minimi ma si viene a determinare, di fatto, un "affiancamento" dei due regimi. Così facendo per un lungo periodo la novità prevista si accosterà al vecchio regime dei minimi che non scomparirà completamente, almeno per il momento.

Al contrario **per le nuove iniziative produttive:**

- ✓ dal 2015 non sarà più possibile aderire al regime della Legge 388/2000;
- ✓ chi nel 2014 è in quel regime dovrà necessariamente uscirne e avendone i requisiti "transiterà" nel nuovo regime forfetario che per le start-up prevede la riduzione di un terzo del reddito determinato forfetariamente.

IL PASSAGGIO DI REGIME	
2014	2015
Regime dei minimi (art. 27, comma 1 e 2, D.L. n. 98/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ nuovo regime forfetario, se rispettati i requisiti di ricavi/compensi e le ulteriori condizioni richieste; ✓ regime dei minimi fino al termine del quinquennio dall'inizio attività o fino al compimento del 35° anno di età; ✓ è applicabile il regime forfetario start up, con riduzione di 1/3 del reddito, se si trovano nel primo triennio di attività; ✓ regime ordinario.
Regime nuove iniziative (art. 13, Legge n. 388/2000)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ nuovo regime forfetario, se rispettati i requisiti di ricavi/compensi e le ulteriori condizioni richieste; ✓ è applicabile il regime forfetario start up, con riduzione di 1/3 del reddito, se si trovano nel primo triennio di attività; ✓ regime ordinario.
Regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, D.L. n. 98/2011)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ nuovo regime forfetario, se rispettati i requisiti di ricavi/compensi e le ulteriori condizioni richieste; ✓ regime ordinario.

10.10. Convenienza

Ai fini IVA il contribuente forfetario adotta un regime analogo a quello previsto per i contribuenti minimi e pertanto:

- ✓ non addebita l'IVA in via di rivalsa ai propri clienti;
- ✓ non detrae l'IVA a credito sugli acquisti.

L'esclusione dall'IVA rappresenta complessivamente uno svantaggio per i contribuenti che operano con altri soggetti passivi IVA in quanto, mentre dal lato delle cessioni/prestazioni il prezzo praticato viene concordato al netto dell'IVA e quindi l'effetto è neutro, il contribuente forfetario perde l'IVA assolta sugli acquisti.

Per quanto riguarda il **carico fiscale** va evidenziato che nel confronto tra regime dei minimi e regime forfetario risulta sempre più conveniente l'attuale regime dei minimi che prevede un'aliquota dell'imposta sostitutiva del 5%, anziché del 15%, applicata ad un reddito che risulta tendenzialmente inferiore in quanto influenzato dalla deduzione sia dei costi analitici che del costo dei beni strumentali.

Nel confronto tra regime forfetario e regime ordinario va invece valutato, in prospettiva, se sia più conveniente scegliere tra:

- **la determinazione di un reddito forfetario oppure analitico;**
- **la tassazione sostitutiva del 15% oppure ordinaria con versamento dell'IRPEF e relative addizionali e IRAP (che spesso comunque non risulta dovuta).**

Quanto al primo punto, considerato che la **percentuale di costi forfetariamente riconosciuta è variabile in relazione all'attività economica, per ciascuna posizione va verificata l'incidenza dei costi effettivi e confrontata con la percentuale forfetaria.**

In relazione al secondo punto, invece, va considerato che l'aliquota IRPEF effettiva non corrisponde a quella nominale applicata in quanto l'imposta netta è influenzata dalla specifica detrazione d'imposta spettante per i possessori di redditi d'impresa/lavoro autonomo.

In particolare, fino ad un reddito complessivo pari a circa € 12.000 la tassazione media IRPEF risulta inferiore al 15%.

Nella valutazione vanno altresì considerati i seguenti fattori:

- ✓ **in caso di possesso solo di reddito d'impresa/lavoro autonomo sono persi le detrazioni per carichi di famiglia e gli oneri detraibili/deducibili** ad eccezione dei contributi previdenziali;
- ✓ **in caso di possesso di altri redditi è necessario valutare sia la convenienza a non tassare il reddito d'impresa/lavoro autonomo secondo gli scaglioni IRPEF senza perdere deduzioni e detrazioni**, sia l'incremento delle detrazioni per carichi di famiglia che dipendono dal reddito complessivo.

È, quindi, necessario calcolare il carico impositivo attuale e quello che deriverebbe applicando le regole previste dal nuovo regime forfetario.

Per i **solì imprenditori iscritti alla Gestione IVS** va anche valutata la possibilità, in caso di applicazione del regime forfetario, di usufruire, in via facoltativa, di un regime previdenziale di favore consistente nel pagamento dei contributi previdenziali sul reddito effettivo, non considerando pertanto il c.d. minimale contributivo (per il 2014 pari a € 15.516).

È evidente che **quanto più il reddito conseguito è inferiore rispetto al minimale tanto più è vantaggioso il regime agevolato contributivo.**

TABELLA DI CONFRONTO		
<u>Requisiti/adempimenti</u>	<u>Nuovo regime forfetario</u>	<u>Regime dei minimi</u>
Limite ricavi/compensi	Varia sulla base del codice attività entro i limiti 15.000 – 40.000	30.000
Limite beni strumentali	Costo complessivo al lordo degli ammortamenti di 20.000, controllo ogni anno	15.000 in un triennio
Limite costo del lavoro	5.000	0
Possibilità di effettuare esportazioni	SI	NO
Incompatibilità regime con: <ul style="list-style-type: none"> ✓ regimi speciali IVA; ✓ soggetti non residenti; ✓ cessione fabbricati e terreni o mezzi di trasporto nuovi; ✓ partecipazione a società trasparenti. 	SI	SI
Applicazione IVA	NO	NO
Detrazione IVA	NO	NO
Ritenute subite	NO	NO
Ritenute effettuate	NO	SI
Determinazione reddito	Forfetaria	Analitica
Imposta sostitutiva	15%	5%

Applicazione studi di settore	NO	NO
Spesometro Comunicazione black-list	NO	NO

Dal confronto si possono formulare le seguenti considerazioni:

- ✓ il **regime forfettario è vantaggioso per i contribuenti che operano prevalentemente con consumatori finali**;
- ✓ il volume di ricavi/compensi differenziato per categorie economiche e la limitazione nella dotazione dei beni strumentali (non superiore a € 20.000) e nei costi del lavoro (non superiore a € 5.000) **suggerisce l'adozione da parte delle imprese di servizi e dei lavoratori autonomi**;
- ✓ le attività ad alto valore aggiunto, ossia il **cui fattore principale è costituito dal lavoro del titolare, sono favorite in quanto è limitata la perdita dell'IVA sugli acquisti**;
- ✓ **non è consigliabile per i soggetti che presentano un'elevata variabilità dei ricavi/compensi** che può comportare il superamento della soglia prevista per il regime; l'entrata/uscita dal regime è infatti particolarmente onerosa dal punto di vista amministrativo;
- ✓ il nuovo regime **non è conveniente in presenza di carichi di famiglia, deduzioni e detrazioni per oneri, salva la presenza di altri redditi**.



Libero professionista (soglia regime forfettario € 15.000 e 78% forfait) che applica attualmente il regime dei minimi:

- ✓ compensi 10.000;
- ✓ spese 3.000;
- ✓ contributi previdenziali 2.000.

Dal confronto emerge che:

- reddito lavoro autonomo :
 - ✓ **minimi** 5.000 (10.000 - 3.000 - 2.000);
 - ✓ **regime forfettario** 5.800 (10.000 x 78% - 2.000).
- Imposta sostitutiva:
 - ✓ **minimi** 5% 250;
 - ✓ **regime forfettario** 15% 870.



Esempio

Attività piccolo imprenditore soglia ricavi € 20.000, coefficiente redditività 67%:

Ricavi	16.000
Costi	3.000
Altri redditi	0
Contributi previdenziali	3.500
Contributi previdenziali regime agevolato	2.412
Oneri detraibili (19%)	2.000
Aliquota addizionale regionale	1,23%
Aliquota addizionale comunale	0,5%

Regime ordinario	
Reddito d'impresa	13.000 (16.000 – 3.000)
Altri redditi	0
Reddito complessivo	13.000
Oneri deducibili	3.500
Reddito imponibile	9.500
IRPEF lorda	2.185
Detrazione reddito d'impresa	924
Detrazioni oneri	19% 380
IRPEF netta	881
Addizionali IRPEF	(1,23%+0,5%) 164
IRAP	(3,9%, deduz. 9.500) 0
Totale imposte dirette	1.045
Contributi previdenziali	3.500

Regime forfettario	
8.308 (16.000 x 67% – 2.412)	
Imposta sostitutiva	15% 1.246
Contributi previdenziali	2.412

11. CREDITO D'IMPOSTA PER GLI ENTI DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA


11.1. Premessa

Visto l'aumento della tassazione dei rendimenti, l'esecutivo, nell'approvazione del maxi-emendamento al Ddl di Stabilità, ha cercato di alleggerire, anche se solo parzialmente, l'onere del prelievo attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta nel caso di impiego "virtuoso" delle risorse.

Dal 2015 vengono introdotti, infatti, **due crediti d'imposta** a favore degli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) e dei fondi di pensione.

11.2. Il credito d'imposta


Al comma 91 della Legge di Stabilità 2015 si evidenzia che a decorrere dal periodo d'imposta 2015 agli enti di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, è riconosciuto un **credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%** a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito **decreto del MEF**.



Il credito d'imposta va indicato nella **dichiarazione dei redditi** relativa a ciascun periodo d'imposta, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Il **credito d'imposta** può essere utilizzato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in **compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 95 del presente articolo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 94 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.


COME UTILIZZARE IL CREDITO D'IMPOSTA



12. CREDITO D'IMPOSTA PER GLI ENTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE


Al comma 92 della Legge di Stabilità 2015 si evidenzia che a decorrere dal periodo d'imposta 2015, alle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 05.12.2005, n. 252, è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 9% del risultato netto maturato**, assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 di tale decreto applicata in ciascun periodo d'imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, individuate con il **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze** di cui al comma 91 del presente articolo.

CREDITO D'IMPOSTA PER ENTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE



Il **credito d'imposta** che non concorre alla formazione del risultato netto maturato e che, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, va indicato nella **dichiarazione dei redditi** relativa a ciascun periodo d'imposta e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in **compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 80-quinquies del presente articolo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

COME UTILIZZARE IL CREDITO D'IMPOSTA



Con il decreto di cui al comma 91, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del limite di spesa, pari a 80 milioni di euro **a decorrere dall'anno 2016**.

Come si vede, oltre a una compensazione parziale dell'incremento della imposizione fiscale sui rendimenti, opera, per il credito d'imposta, anche un limite quantitativo di spesa, esaurito il quale non sarà più possibile usufruirne.

13. SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO


13.1. Premessa

Con l'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) nasce nel panorama degli incentivi un'importante misura volta a promuovere forme di occupazione stabile.

Infatti, l'art. 1, c. 118-124 porta in dotazione un'interessante agevolazione per le imprese, recante l'obiettivo di risollevare le sorti dell'occupazione nel nostro Paese.


In particolare, le imprese del settore privato che procedono (per l'anno 2015) ad una **nuova assunzione a tempo indeterminato**, potranno godere di uno **sgravio contributivo totale** di durata triennale (36 mesi).

A tal proposito, è bene precisare fin da ora che con l'entrata in vigore della suddetta misura viene **soppresso**, a decorrere dal 1° gennaio 2015, un altro beneficio contributivo che per anni ha contribuito ad agevolare la assunzioni: stiamo parlando dell'**art. 8, c. 9 della L. n. 407/90**.



13.2. Caratteristiche generali


Come è possibile leggere all'art. 1, c. 118-124 le assunzioni agevolate sono solo quelle effettuate dai datori di lavoro che assumono personale **"a tempo indeterminato"** dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015; mentre la durata dell'incentivo è **triennale** (36 mesi).



Nota bene

Le imprese, che hanno a disposizione **solo un anno** (il 2015) per procedere all'assunzione agevolata, sono esenti al **100%** dal pagamento contributivo per ben **tre anni**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

L'esonero, inoltre, **non è cumulabile** con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.



13.3. Campo di applicazione

Ad essere agevolate sono esclusivamente le nuove assunzioni dei **datori di lavoro del settore privato**, con esclusione del settore agricolo. L'agevolazione, inoltre, **non varrà** per:

- i lavoratori domestici;
- e per gli apprendisti.



Restano **escluse**, altresì, le assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti sono stati occupati con contratto a tempo indeterminato "presso qualsiasi datore di lavoro" e non spetta alle persone che abbiano già avuto benefici su assunzioni a tempo indeterminato. Ne consegue, che il lavoratore assunto deve essere alla ricerca di **prima occupazione** o **disoccupato da almeno sei mesi** o con **contratti di lavoro diversi da quello standard a tempo indeterminato**.

Inoltre, l'agevolazione **non è accessibile** per i lavoratori che fanno parte di imprese collegate o controllate e non è cumulabile con altri sgravi o riduzioni contributive.


CAMPO DI APPLICAZIONE		
SOGGETTI BENEFICIARI	Datori di lavoro	Quelli del settore privato
	Lavoratori	Tutti (donne, uomini, disoccupati, inoccupati, ecc.) a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> • deve trattarsi di lavoratori non occupati a tempo indeterminato negli ultimi 6 mesi presso un qualsiasi datore di lavoro;

		<ul style="list-style-type: none"> il lavoratore non deve aver già dato diritto allo sgravio, a un qualsiasi datore di lavoro.
SOGGETTI ESCLUSI	Datori di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> Imprese del settore agricolo; imprese collegate o controllate
	Lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> Lavoratori domestici Apprendisti

13.4. Requisiti base

Affinché l'impresa possa godere dell'incentivo messo a disposizione dallo Stato, è necessario essere in possesso di alcuni requisiti base, che elenchiamo di seguito:

- allineamento ai principi generali in materia di assunzioni agevolate (art. 4, c. 12-15 della L. n. 92/2012);
- essere in regola con il versamento dei contributi;
- rispettare i contratti e la normativa vigente (art. 1, c. 1175 della l. n. 296/2006)




Nota bene

L'esonero **non** si configura come aiuto di Stato in quanto risulta assente il carattere della selettività.


13.5. Importo dello sgravio

Quanto all'importo dell'agevolazione, essa avrà un limite massimo annuo di **8.060 euro**. Conti alla mano, l'azzeramento dei contributi arriverebbe fino a circa 24.180 euro di salario.



Nota bene

La mancata contribuzione, in particolare, non avrà ripercussioni negative sui lavoratori: la norma afferma, infatti, che *“resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”*, il che vuol dire che i lavoratori matureranno comunque la contribuzione utile ai fini della pensione per i mesi di sgravio contributivo.



13.6. Incentivi eliminati

Come precisato in premessa, l'entrata in vigore della suddetta misura elimina definitivamente un baluardo per quanto riguarda gli sgravi contributivi. Stiamo parlando, in particolare:

- dello sgravio contributivo **ex art. 8, c. 9 della L. n. 407/1990**.

Tale norma, in vigore dal 1991, riguarda lo sgravio contributivo per l'assunzione di **soggetti disoccupati di lunga durata** (almeno 24 mesi). Lo sconto era del **50%** per 36 mesi, incrementato al **100%** nel Mezzogiorno e a favore delle imprese artigiane.

Nella tabella sottostante si mettono a confronto la vecchia agevolazione di cui alla L. n. 407/90 e il nuovo sgravio introdotto dalla Manovra Finanziaria 2015.

CONFRONTO	L. 407/90	LEGGE DI STABILITÀ 2015
Sgravio	<ul style="list-style-type: none">• 100% Mezzogiorno e artigiani;• 50% altri	100%
Durata	3 anni	3 anni
Arco temporale di applicazione	Senza limiti	2015
Importo	Senza limiti	Max € 8.060 annui
Requisito lavoratore	Disoccupazione almeno 24 mesi	Disoccupazione almeno 6 mesi
Ripetibile per singolo lavoratore	Sì	No

Ciò detto, si eseguono i seguenti esempi di calcolo per valutarne la convenienza.

ASSUNZIONE DAL 03/01/2015	
Retribuzione lorda annuale	21.000 euro
Imponibile contributivo	21.000 euro
Aliquota contributiva INPS carico datore di lavoro	30,88%
Aliquota INAIL carico datore di lavoro	13%

SGRAVIO L. 407/90 datori di lavoro artigiani e zone svantaggiate
SGRAVIO TOTALE ANNUO: 6.484,8 euro (INPS) + 2.730 euro (INAIL)= 9.214,8 euro
SGRAVIO TOTALE TRIENNALE: 9.214,8 euro * 3 anni= 27.644,4 euro
SGRAVIO LEGGE DI STABILITÀ 2015
SGRAVIO TOTALE ANNUO: 6.484,8 euro (INPS)
SGRAVIO TOTALE TRIENNALE: 6.484,8 euro * 3 anni= 19.454,4 euro

13.7. Sintesi

CARATTERISTICHE GENERALI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vale per le assunzioni a tempo indeterminato; ▪ È operativo per le assunzioni effettuate <u>dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015</u>; ▪ L'esenzione è totale; ▪ Ha una durata triennale; ▪ Restano esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL; ▪ Non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
A CHI SPETTA?	Ai datori di lavoro del settore privato
CHI RESTA FUORI?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lavoratori domestici; ▪ Apprendisti; ▪ Imprese del settore agricolo; ▪ imprese collegate o controllate
QUANTO VALE?	Il limite massimo annuo è di 8.060 euro .


14. MISURE PER LA FAMIGLIA

14.1. Premessa

Il 2015 vede l'introduzione di una nota agevolazione in favore delle famiglie che avranno un bambino (sia nato con parto naturale, che adottato). Infatti, all'art. 1, c. 125 della Manovra Finanziaria 2015 (L. n. 190/2014) è possibile riscontrare l'introduzione dell'ormai noto "**bonus bebè**", rientrante tra le "*Misure per la famiglia*". Per far fronte a tale intervento, lo Stato ha messo sul piatto una dotazione economica stimata in:


- **200 milioni di euro** nel 2015;
- **600 milioni di euro** nel 2016;
- **più di un miliardo di euro** nel 2017.

Ma come funziona il bonus bebè 2015? A chi spetta? Quanto dura? Come presentare la domanda? Ecco tutte le risposte.



14.2. Caratteristiche generali

Il "bonus bebè", che ha l'obiettivo di incentivare la natalità e contribuire alle spese che le famiglie devono sostenere per il mantenimento del proprio figlio, vale **960 euro su base annua** (80 euro al mese) i quali verranno erogati mensilmente a decorrere dalla data di nascita o adozione del bimbo e per una durata di **tre anni** dalla nascita o adozione del bimbo stesso.



14.3. Soggetti interessati

Ma vediamo ora a chi spetta e chi ne può fare richiesta. In base all'art. 1, c. 125 l'incentivo è erogato in favore dei **figli di cittadini italiani** o di uno **Stato membro dell'Unione europea** o di **cittadini extracomunitari** con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 residenti in Italia, purché possiedano un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nei limiti stabilito dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.




14.4. Limite reddituale

Come appena accennato, l'erogazione del bonus bebè è legato ad un "**limite reddituale**" oltre il quale l'assegno non opera. Infatti, la norma dispone che l'agevolazione può essere erogata a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) **non superiore a 25.000 euro annui**.




Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno è **raddoppiato**.



14.5. Aspetti fiscali

Sul fronte fiscale, è possibile notare come la norma precisa che l'assegno **non concorre** né alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del TUIR ai fini dell'IRPEF né alla verifica del reddito complessivo ai fini della valutazione circa la fruibilità del c.d. "bonus 80 euro" introdotto dal D.L. n. 66/14.



14.6. La richiesta

Quanto alla richiesta dell'incentivo, la norma dispone che l'assegno va richiesto **all'INPS** che provvede al monitoraggio delle istanze pervenute, inviando relazioni mensili al MEF e MLPS. Nel caso in cui, in sede di attuazione si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa, sarà emanato un decreto del MEF, di concerto con il MLPS e con il Ministro della salute volto a rideterminare l'importo annuo di 960 euro ed il limite reddituale.

Come presentare la domanda?

- La domanda per ricevere il bonus bebè deve essere inviata **all'INPS** in via telematica, direttamente (tramite PIN), mediante patronati, associazioni di categoria o intermediari abilitati, dopo la nascita del bambino (o dopo l'adozione).


14.7. Sintesi

CARATTERISTICHE GENERALI	Per ogni figlio nato o adottato <u>tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017</u> è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione e per una durata triennale .
A CHI SPETTA?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Figli di cittadini di uno stato membro dell'UE; ▪ Figli di cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno.
QUANTO VALE?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 80 euro mensili per chi ha un <u>ISEE non superiore a 25.000 euro</u>; ▪ 160 euro mensili per chi ha un <u>ISEE non superiore a 7.000 euro</u>.
ASPETTI FISCALI	<p>Il bonus non concorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del TUIR ai fini dell'IRPEF; ▪ alla valutazione circa la fruibilità del c.d. "bonus 80 euro"
COME PRESENTARE LA DOMANDA?	La domanda per ricevere il bonus bebè deve essere inviata all'INPS in via telematica, direttamente (tramite PIN), mediante patronati, associazioni di categoria o intermediari abilitati, dopo la nascita del bambino (o dopo l'adozione).

15.NOVITÀ PER GLI ENC NELLA LEGGE DI STABILITÀ

15.1. Erogazioni liberali alle ONLUS

Il complesso delle norme tributarie italiane prevede numerose **agevolazioni fiscali**, per quei soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore di alcune categorie di enti di particolare spessore sociale, sia sotto forma di **detrazioni d'imposta** che come **deduzioni dal reddito imponibile Irpef**.



Al proposito è doveroso sottolineare che differenza tra detrazioni e deduzioni è di natura sostanziale: mentre gli oneri detraibili incidono sull'imposta lorda, abbassando di fatto l'imposta dovuta dal contribuente, gli oneri deducibili costituiscono delle spese che vengono portate in riduzione dal reddito totale rilevante ai fini Irpef, prima del calcolo dell'imposta.

Altre agevolazioni fiscali riguardano, invece, le erogazioni liberali effettuate dalle imprese che consentono di abbassare il **reddito imponibile IRES**.

Per alcuni scopi di carattere sociale, poi, vi è la possibilità di destinare una quota dell'Irpef (pari al **5 per mille**).

La maggior parte delle erogazioni liberali rientranti tra le agevolazioni tributarie vedono come destinatari enti appartenenti al **settore del non profit**, definito anche "terzo settore", grazie all'importante funzione che esso svolge.

Come e quando sono legittimate le erogazioni liberali

Le agevolazioni, come evidenziato precedentemente, consistono in una detrazione d'imposta che in una deduzione dal reddito imponibile che si può far valere in occasione della dichiarazione dei redditi sia che si tratti di **modello 730** che di **modello Unico**.

Deduzioni e detrazioni spettanti si calcolano seguendo il principio di cassa nell'anno cui si riferisce la dichiarazione: se l'erogazione liberale è stata fatta nel 2014 potrà essere considerata solo con la dichiarazione dei redditi relativa al 2014.

Non è necessario allegare alla dichiarazione dei redditi alcuna documentazione comprovante il compimento delle erogazioni liberali. La documentazione tributaria relativa alla dichiarazione di tutti gli oneri sostenuti, infatti, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'Amministrazione Finanziaria.

La deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali alle Onlus

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del **decreto - legge per la competitività** (D.L. n. 35 del 2005), le persone fisiche e gli enti soggetti all'IRES, in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, nel **limite del 10%** del reddito dichiarato e comunque nella **misura massima di 70.000** euro annui (più specificatamente, l'erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).

DISCIPLINA A

In base al D.L. 35/2005 convertito in L. 14/05/2005 si possono dedurre dal proprio reddito le donazioni, in denaro e in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo e comunque nella misura massima di 70.000€ annui per Onlus

Importo massimo di € 70.000 ovvero il reddito complessivo annuale del soggetto è di 700.000€, se reddito inferiore il limite è il 10% del reddito medesimo

Più precisamente:

- ai fini della deducibilità dal reddito, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;
- le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione dei relativi valori.

Come versare

In caso di erogazioni di denaro il donante deve preferire uno dei seguenti mezzi di pagamento, che consentono di avere una “traccia” del pagamento:

Bonifico bancario e postale
Assegno circolare o assegno bancario non trasferibile
Carte di credito o carte di debito
Carte prepagate
Versamento con bollettino postale



Nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui, vanno comprese anche eventuali erogazioni liberali alle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro nazionale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate con D.P.C.M. 8 maggio 2007.

È necessario, inoltre, che il **beneficiario dell'erogazione**:

- tenga scritture contabili che descrivano con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione;
- rediga, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del periodo di gestione.

L.80/2005 – NECESSITÀ PER IL BENEFICIARIO

1- tenuta delle scritture contabili, complete e analitiche, rappresentative dai fatti di gestione;

2- redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Il **documento rappresentativo della situazione patrimoniale**, economica e finanziaria può assumere forma simile a quella di un vero e proprio bilancio, rappresentato da stato patrimoniale e rendiconto gestionale. Lo stato patrimoniale deve **distinguere tra attività istituzionale, accessoria, di raccolta fondi e la gestione del patrimonio finanziario**.

Il rendiconto gestionale deve indicare tipologia e qualità delle risorse, sia in entrata che in uscita. Inoltre è consigliabile che l'ente predisponga una relazione sulla gestione per illustrare le varie voci di bilancio. L'inadempimento dei suddetti presupposti comporta la perdita del beneficio della deduzione fiscale per il donante.

Se nella dichiarazione dei redditi dell'elargitore vi saranno **indebite deduzioni** dall'imponibile si applica la **sanzione dal 200% al 400% della maggiore imposta o della differenza del credito**. La maggiorazione del 200% non si applica in caso di mancato rispetto degli obblighi contabili.

Sanzioni

→ Dal 200% al 400% della maggiore imposta in solido tra beneficiario e donatore

La detrazione d'imposta sulle erogazioni alle Onlus

Le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle ONLUS possono scegliere, in alternativa, di fruire della **detrazione dall'Irpef nella misura del 26% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro**.



Novità

Con la **Legge di Stabilità**, al comma 137, vengono sostituite le parole: «per importo non superiore a 2.065 euro annui» con: **«per importo non superiore a 30.000 euro annui»**.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (comma 138 della Legge di Stabilità 2015).

DISCIPLINA B

In base all' Art. 15 TUIR si può scegliere di detrarre dall'imposta lorda al 24% dell'importo donato per il 2013, mentre per il 2014 il 26% per importo non superiore a 2.065,83€ annui.

Dal 2015 l'importo massimo sarà riconosciuto in **30.000 euro** e non più in 2.065 euro annui.

Va evidenziato che nello stesso limite previsto dalla suddetta agevolazione rientrano le erogazioni liberali in denaro a favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all'Ocse. Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenute in altri Stati.

È necessario che le erogazioni siano effettuate tramite versamento postale o bancario, o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari.



Attenzione

Chi effettua una liberalità in denaro ad una ONLUS, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi dovrà valutare se è più conveniente fruire della detrazione d'imposta del 19% oppure della deduzione del 10% del reddito complessivo.

In quest'ultimo caso l'erogazione deducibile determinerà, mediante la riduzione del reddito imponibile, un beneficio pari all'aliquota massima raggiunta dal contribuente.

La deduzione delle erogazioni delle imprese (Art.100 c.2) lettera h DPR 917/86 Oneri di utilità sociale)

In alternativa alla deducibilità prevista dal citato decreto sulla competitività, n. 35 del 2005, le imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera), a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni suddette possono **dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato.**



Novità

Con la **Legge di Stabilità**, al comma 137, vengono sostituite le parole: «per importo non superiore a 2.065,83 euro annui» con: **«per importo non superiore a 30.000 euro».**

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (comma 138 della Legge di Stabilità 2015).

Art. 100 c. 2 lettera h DPR 917/86

In base alla normativa del D.P.R. 917/86 è possibile dedurre le donazioni per un importo non superiore a 2065,83€ o nel limite del 2% del reddito d'impresa annuo dichiarato.

Dal 2015 l'importo massimo sarà riconosciuto in **30.000 euro** e non più in 2.065 euro annui.

Quando si tratta di erogazioni liberali in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, è prevista una duplice agevolazione a seconda che l'erogazione consista in una somma di denaro o in una cessione di beni.

Le erogazioni liberali in denaro effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con appositi provvedimenti, sono deducibili, quali componenti negative, dal reddito di impresa.

Le cessioni gratuite di beni non sono considerate destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Pertanto, non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze.

15.2. La non imponibilità Iva art. 8-bis cessioni beni extra UE fini umanitari

Il comma 5 dell'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125, è sostituito dal seguente:

*"5. **Le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie** effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui al comma 3, destinati ad essere **trasportati o spediti fuori dell'Unione europea** in attuazione di **finalità umanitarie**, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, sono non imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".*

Il **comma 139 della Legge di Stabilità** ha stabilito che le **ONG e tutte le altre organizzazioni potranno acquistare senza IVA** i beni destinati all'esportazione per ragioni solidaristiche. Ad un prossimo Decreto Ministeriale è delegata la definizione delle modalità di applicazione della norma relativamente alle prestazioni accessori.

➤ **Non imponibilità IVA delle cessioni di beni per finalità umanitarie**



Comma 139 Legge Stabilità



Le ONG e tutte le altre organizzazioni potranno acquistare senza iva

15.3. Donazioni ai partiti detraibili come erogazioni

I versamenti effettuati in forma di donazione dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici, beneficiari delle erogazioni medesime, sono da considerarsi erogazioni detraibili ex articolo 15, comma 1-bis del Tuir.

In sostanza, la **Legge di Stabilità al comma 141 considera al pari di un'erogazione liberale (= detraibile) i versamenti effettuati da candidati/eletti alle cariche pubbliche.**

Donazione ai partiti

Legge di Stabilità comma 141

Vengono considerate al pari di erogazioni liberali, pertanto detraibili, i versamenti effettuati da candidati/eletti alle cariche pubbliche

15.4. 5 per mille

Nella Legge di Stabilità, al comma 154 conferma i 500 milioni di euro destinati a questo istituto anche per il 2015 delegando ad un successivo Decreto non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro i prossimi 60 giorni, la definizione delle corrette modalità di redazione del rendiconto ai fini della corretta trasparenza dello stesso, pena le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 della Bosetti e Gatti (D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013).

5 per mille

→ Confermati i 500 milioni a disposizione

→ Successivo decreto con modalità di redazione del rendiconto

15.5. La tassazione degli utili percepiti dagli ENC

La legge di stabilità porta con sé un aggravio di tassazione in capo agli enti non commerciali, peraltro retroattiva: gli utili percepiti dagli enti commerciali dal 1° gennaio 2014 in poi non saranno più tassati nel limite del 5% ma l'ammontare fiscalmente rilevante lieviterà al 77,74%. Saranno principalmente i **trust e le fondazioni bancarie** ad accusare l'aumento dell'aliquota d'imposta: questi sono infatti gli enti non commerciali che generalmente percepiscono importanti somme a titolo di dividendi.

655. All'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, le parole: «, anche nell'esercizio di impresa,» sono soppresse e le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22,26 per cento».

*In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, la disposizione del periodo precedente si applica agli utili messi in distribuzione **dal 1° gennaio 2014**.*

La novità appena richiamata ha, sin da subito, sollevato notevoli perplessità, soprattutto in considerazione del fatto che la stessa ha efficacia retroattiva, in deroga alle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente.

Per risolvere parzialmente il problema, il Senato, nel corso dei lavori, ha introdotto uno **specifico credito d'imposta pari alla maggiore imposta dovuta per l'anno 2014 a seguito delle nuove disposizioni introdotte**.

*656. È riconosciuto un credito d'imposta pari alla maggiore imposta sul reddito delle società dovuta, **nel solo periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2014**, in applicazione della disposizione introdotta con il comma 655.*

Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2014, non concorre né alla formazione del reddito né ai fini della determinazione del valore della produzione ai fini dell'imposta sul reddito delle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito può essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, senza alcun altro limite quantitativo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nella misura del 33,33 per cento del suo ammontare, dal 1° gennaio 2017, nella medesima misura e, dal 1° gennaio 2018, nella misura rimanente.

d'imposta per gli ENC

Maggiore imposta dovuta per l'anno 2014 a seguito delle novità introdotte in tema di tassazione degli utili percepiti

Credito d'imposta = maggiore imposta sul reddito dovuta per l'anno 2014



UTILIZZO CREDITO D'IMPOSTA

Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione


DAL:	NELLA MISURA DEL:
01.01.2016	33,33%
01.01.2017	33,33%
01.01.2018	33,34%

La determinazione del reddito per gli ENC

Al fine di poter meglio comprendere quanto appena esposto, merita di essere ricordato che la determinazione del reddito derivante dalle attività diverse da quelle propriamente commerciali avviene sulla base delle disposizioni previste per le persone fisiche, con riferimento a ciascuna delle categorie reddituali previste dal Legislatore.

Pur tuttavia, l'art. 4 del D.Lgs. n. 344/2003, prima della riforma, prevedeva che:

“gli utili percepiti, anche nell'esercizio di impresa, dagli enti stessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, nella misura del 95 per cento del loro ammontare”




Ebbene, la riforma interviene sotto due punti di vista:

- se prima gli utili percepiti dagli enti non commerciali erano esclusi della formazione del reddito imponibile al 95%, a breve tale percentuale dovrebbe passare al 22,26%;
- la disciplina in oggetto è limitata agli utili conseguiti in seno all'attività istituzionale degli enti non commerciale (escludendo quindi i dividendi conseguiti nell'ambito dell'attività commerciale).

A tal proposito merita di essere rilevato come non sia attualmente chiaro quale debba essere la disciplina fiscale applicabile in quest'ultimo caso (dividendi conseguiti nell'ambito dell'attività commerciale): da una prima analisi della normativa parrebbe applicabile l'art. 59 del Tuir che disciplina il trattamento fiscale dei redditi conseguiti nell'ambito del reddito d'impresa. Alcuni Autori hanno tuttavia già sottolineato come tale interpretazione finirebbe per estendere agli

enti non commerciali una disciplina “disegnata” per le persone fisiche, i cui redditi sono tassati con aliquote progressive (e non in misura proporzionale come gli enti non commerciali). Si rendono quindi necessari maggiori chiarimenti da parte del Legislatore.




15.6. ASD e SSD – Nuovo limite per gli obblighi di tracciabilità

Con la Risoluzione 19 novembre 2014 n. 102 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di tracciabilità previsto dall'art. 25, comma 5, Legge 13 maggio 1999, n. 133.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria evidenzia che, le disposizioni contenute nel sopracitato articolo 25 si devono applicare, in generale, a tutti gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla **Legge n. 398/1991**.

Sarebbero dunque soggette all'obbligo di tracciabilità non solo le associazioni e società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, e le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro, ma, in generale, tutte le associazioni senza fini di lucro e le pro-loco, qualora destinatarie del regime fiscale agevolato di cui alla Legge n. 398/1991.


Si sottolinea peraltro, che il comma 713 ha modificato l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, portando a **1.000,00 euro** la soglia oltre la quale vige per gli Enti sportivi (Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche) l'**obbligo di tracciabilità delle movimentazioni economiche** (non più i 516,46 euro). Tale disposizione vige a decorrere dal 01/01/2015, in forza dell'espressa previsione in tal senso operata dall'art. 1, c. 713, D.D.L. 1698/2014 (Legge di Stabilità 2015), come definitivamente approvato il 20/12 e il 22/12 u.s. rispettivamente dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati.



16. NUOVA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER IL 2014

Viene previsto, tra le altre misure, **l'aumento dal 2016 delle aliquote IVA oggi al 22% e 10%**: il meccanismo è delineato dalla clausola di salvaguardia, introdotta nella Legge di Stabilità 2015 al comma 718, che ipotizza un **incremento** spalmato, rispettivamente:

- in tre anni per quella **ordinaria**;
- e in due anni per quella **ridotta**.

 La clausola scatta solo se nel 2015 non ci saranno adeguati risparmi per assicurare i saldi di bilancio.

Inoltre, al comma 207 il legislatore **ripropone la clausola della Legge di stabilità 2014** (comma 430, L. 147/2013), **facendola slittare di un anno, al 01.01.2016**.

Sostanzialmente viene posticipata l'attivazione della stessa di un anno, riducendone altresì gli importi per 3 miliardi a decorrere dal 2015.

Gli effetti della clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità 2014, volta a diminuire le **detrazioni e le agevolazioni vigenti (cd. tax expenditures)** qualora la revisione della spesa non realizzi i risparmi prospettati si avranno dal 2016 e non già dal 2015.

In relazione ad una prevista una maggiore entrata pari a 728 milioni di euro dal 2016, si è corrispondentemente ridotto ulteriormente l'importo della clausola di salvaguardia di cui alla legge di stabilità 2014 che era stato rideterminato da testo iniziale, per il 2016 e 2017.

Gli importi rideterminati in 3.272 milioni di euro, anziché 4.000 milioni previsti dal testo iniziale, per il 2016, e in 6.272, anziché 7.000 milioni di euro previsti dal testo iniziale.

Se entro questa data i risparmi di spesa non sono sufficienti, scatterà **il taglio delle detrazioni fiscali**. Entro il 15.01.2016 il Governo verificherà come intervenire sulle detrazioni e deduzioni se non sarà garantito un risparmio di 3,3 miliardi nel 2016 e di 6,3 miliardi dal 2017.

I commi 207 e 718 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2015, vanno letti in maniera coordinata.

Si riporta di seguito il testo degli stessi:

<p>SUPERAMENTO CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA L. STABILITA' 2014 CHE PREVEDE IL TAGLIO ALLE DETRAZIONI FISCALI</p>	<p>co.207</p>	<p>Slittamento di un anno della clausola di salvaguardia prevista dalla Finanziaria 2014 (L. 147/2013 al comma 430 art.1), che comporta il taglio delle detrazioni fiscali. All'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) le parole: «15 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2016»;</p> <p>b) le parole: «1° gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016»;</p>
---	---------------	---

		<p>c) le parole: «3.000 milioni di euro per l'anno 2015,» sono soppresse;</p> <p>d) le parole: «7.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.272 milioni»;</p> <p>e) le parole: «10.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «6.272 milioni».</p> <p>La disposizione interviene con riferimento al DPCM, che dovrà essere adottato <u>entro il 15 gennaio 2016</u>, su proposta del MEF, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, finalizzato a disporre le variazioni delle aliquote di imposta e le riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, per assicurare determinate maggiori entrate.</p>
--	--	--

<p>NUOVA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA</p>	<p>Co.718 e 719</p>	<p>Il comma 718 incrementa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'aliquota IVA del 10% di due punti percentuali a decorrere <u>dal 1° gennaio 2016</u> e di un ulteriore punto percentuale a decorrere <u>dal 1° gennaio 2017</u>; ▪ l'aliquota IVA del 22% di due punti percentuali a decorrere <u>dal 1° gennaio 2016</u> e di un ulteriore punto percentuale a decorrere <u>dal 1° gennaio 2017</u> e di ulteriori 0,5% <u>dal 01.01.2018</u>; ▪ inoltre dispone che, <u>a decorrere dal 1° gennaio 2018</u>, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2018 e per ciascuno degli anni successivi. La disposizione specifica, infine, che il provvedimento in argomento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. <p>Il comma 719 precisa che, le misure di cui al comma 718 possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.</p>
--	-------------------------	--

Dunque, a partire dal 2016, se non verranno trovate le coperture necessarie e in assenza di nuovi interventi di Spending Review, si avrà **l'aumento IVA**, per le aliquote del 10% e 22%.

Nel testo normativo sono indicati i punti percentuali e i seguenti aumenti IVA:


- **aliquota IVA 10%:** aumento di due punti nel 2016 (al 12%) e di un altro punto nel 2017 (13%);
- **aliquota IVA 22%:** aumento a 24% nel 2016, al 25% nel 2017 e al 25,5% nel 2018.

Aumento delle aliquote IVA

ALiquota IVA 10%	
2014	10%
2015	10%
2016	12%
2017	13%

ALiquota IVA 22%	
2014	22%
2015	22%
2016	24%
2017	25%
2018	25,5%

Negli anni gli aumenti sono stati costanti:



Aumento delle accise

Il comma 718, inoltre dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, **l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo**, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2018 e per ciascuno degli anni successivi.

La disposizione specifica, infine, che il provvedimento in argomento è efficace **dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**.

Il comma 719 precisa che, le misure di cui al comma 718 possono essere **sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi** che assicurino, integralmente o in parte gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

Attenzione L'aumento delle accise è stato introdotto per congiurare il caso in cui Bruxelles non dia il via libera **all'estensione del "reverse charge" alla grande distribuzione e allo split payment** (oltre 1,7 miliardi complessivi). Se al 30 giugno 2015 scatterà la clausola, solo nel 2015, secondo l'Unione petrolifera, le imposte sui carburanti potrebbero aumentare di quasi **8 centesimi euro/litro**.

COSTO DEL CARBURANTE	
2015	+ 8 cent euro/litro



Attenzione

Il rischio è quindi quello di un **aumento già dal 2015**, nel caso in cui l'Europa non accettasse il meccanismo dello *split payment*, introdotto nella manovra, che prevede il pagamento dell'IVA da parte della PA direttamente al Fisco (non ai fornitori).

L'O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha calcolato le **ricadute dirette e indirette** dell'eventuale aumento di IVA e accise sui carburanti, che causerebbe un **aggravio medio per le famiglie di 842 euro l'anno**:

- 461 euro come ricaduta diretta dell'aumento IVA ordinaria;
- 266 euro come ricaduta diretta dell'aumento IVA agevolata;
- 28 euro l'anno a famiglia come ricaduta diretta dell'aumento accise su carburanti;

- 87 euro l'anno a famiglia (+0,3% su tasso di inflazione) come ricaduta indiretta per l'aumento IVA su gas, elettricità e accise sui carburanti (che incidono su costi di produzione e costi di trasporto).

Ricadute IVA dal 10 al 12%		...e poi al 13%	totale
Famiglia media	€ 176,00	€ 90,00	€ 266,00

Ricadute IVA dal 22 al 24%		...al 25%	...e poi al 25,5%	totale
Famiglia media	€ 261,00	€ 133,00	€ 67,18	€ 461,18

17. MORATORIA MUTUI PER IL TRIENNIO 2015-2017

La Legge di Stabilità 2015 prevede una **nuova moratoria per mutui bancari e finanziamenti**: si tratta della possibilità per le:

- PMI
- e le famiglie

di sospendere il pagamento della quota capitale della rata dei mutui e dei finanziamenti, dal 2015 al 2017.

I dettagli saranno definiti in un accordo tra Ministero dell'Economia, Sviluppo Economico, ABI e associazioni delle imprese e dei consumatori, da sottoscrivere entro fine marzo 2015.

Dal 2009, la moratoria è una delle misure della **strategia anti credit crunch**.

Il **comma 246** in particolare, stabilisce quanto segue:

<p>MUTUI FAMIGLIE E MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE</p>	<p>Co.246</p>	<p><i>Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.</i></p>
---	----------------------	---

Moratoria mutui

MORATORIA MUTUI PMI E FAMIGLIE	
2015	SOSPESO VERSAMENTO QUOTA CAPITALE – DOVUTA SOLO LA QUOTA INTERESSI
2016	SOSPESO VERSAMENTO QUOTA CAPITALE – DOVUTA SOLO LA QUOTA INTERESSI
2017	SOSPESO VERSAMENTO QUOTA CAPITALE – DOVUTA SOLO LA QUOTA INTERESSI
2018	VERSAMENTO QUOTA CAPITALE + QUOTA INTERESSI



Nota bene

Interesse legale allo 0,5% dal 01.01.2015 – Grazie al **Decreto del MEF dell'11 dicembre 2014**, pubblicato in G.U. Serie Generale n.290 del 15-12-2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il **saggio degli interessi legali**, ossia quelli che si applicano quando altre disposizioni (legge o contratti) non stabiliscono una misura diversa, passerà dall'1% allo 0,5% in ragione d'anno.

L'art.1 del DM ministeriale dell'11 dicembre 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 15.12.2014, modifica la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile. Essa viene fissata allo 0,5 % in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015.

Il MEF aveva già con DM datato 12 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2013, n. 292, fissato la misura del saggio degli interessi legali all'1 %, con decorrenza dal 1° gennaio 2014.

La riduzione del tasso di interesse legale allo 0,5% farà sì che la **posizione debitoria di qualsiasi soggetto venga alleggerita** (rispetto al precedente tasso dell'1%), a qualsiasi titolo, nei confronti dei creditori. Anche per i **capitali dati a mutuo**, il diritto agli interessi si presume nella misura del saggio legale, salvo prova contraria.

Le iniziative precedenti

La nuova iniziativa prevista dalla Legge di Stabilità 2015 rappresenta la quinta di una serie di misure iniziate:

- **il 3 agosto del 2009 con l'Avviso comune;**
- **l'Accordo per il Credito** alle Pmi del 16 febbraio 2011;
- **le Nuove Misure per il Credito alle Pmi** del 28 febbraio 2012;
- **il nuovo Accordo per il credito del 1° luglio 2013** (in scadenza il 31 dicembre 2014).

L'Avviso comune del 03 agosto 2009 intendeva dare respiro finanziario alle imprese, attraverso tre specifiche misure in favore delle PMI:

- sospensione per 12 mesi della quota capitale delle **rate di mutuo**;
- sospensione per 12 ovvero per 6 mesi della quota capitale dei **canoni di operazioni di leasing rispettivamente immobiliare o mobiliare**;
- allungamento a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti.

Con **l'Accordo per il credito alle PMI**, sottoscritto nel febbraio 2011, sono state introdotte nuove misure in favore delle imprese sane, e con prospettive di crescita, finalizzate al riequilibrio della struttura finanziaria e all'ampliamento dell'accesso al credito.

La terza fase iniziò con le **Nuove misure per il credito alle piccole e medie imprese, intraprese nel febbraio 2012**, mirava ad assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie alle piccole e medie imprese che, pur registrando tensioni sul fronte della liquidità, presentavano comunque prospettive economiche positive; creando così le condizioni per il superamento della congiuntura negativa ed una maggiore facilità nel traghettarle verso un'auspicata inversione del ciclo economico.

Il **nuovo accordo per il credito**, sottoscritto il **1° luglio 2013** e in scadenza il 31 dicembre 2014, propone misure analoghe a quelle già messe a disposizione delle PMI con le *“Nuove misure per il credito alle PMI”* del 28 febbraio 2012, presentando alcuni elementi di miglioramento rispetto alla passata edizione ed identificando in modo più puntuale il profilo soggettivo delle imprese che possono richiedere l'attivazione delle misure previste.

In particolare, l'Accordo prevede i seguenti interventi:


- sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate dei mutui, anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali;
- sospensione per 12 ovvero per 6 mesi della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing, rispettivamente immobiliare o mobiliare;
- allungamento della durata dei mutui per un massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento e comunque non oltre 3 anni per i mutui chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari;
- allungamento fino a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti per i quali si siano registrati insoliti di pagamento;
- allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB.

Come per l'accordo precedente, in favore delle imprese che avviino processi di rafforzamento patrimoniale, è previsto che le banche aderenti valutino la concessione di finanziamenti di ammontare proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall'impresa.

Tra gli elementi di **novità** rispetto al passato figura l'**inclusione dei cosiddetti “conti correnti ipotecari”** a rimborso rateale, tra le forme tecniche che possono essere oggetto di sospensione per 12 mesi, nonché un più ampio periodo di allungamento dei mutui che:

- può arrivare a 3 anni per i chirografari
- e a 4 anni per quelli garantiti da ipoteca,

fermo restando il vincolo del 100% della durata residua degli stessi.

 <p>Attenzione</p>	<p>Oggetto delle operazioni di sospensione possono essere anche i mutui che hanno già beneficiato di analoga facilitazione ai sensi dell'Avviso Comune del 3 agosto 2009 e della successiva proroga. Sono invece esclusi dalle operazioni anzidette i mutui sospesi ai sensi delle <i>“Nuove Misure per il Credito alle PMI”</i> del 28 febbraio 2012.</p>
---	--

Gli effetti per i contribuenti

La possibilità di sospendere i mutui rappresenta una vera e propria boccata d'ossigeno per le imprese e le famiglie in evidente difficoltà economica a causa del perdurare della difficile congiuntura economica.

Lo dimostrano i dati del “Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa” introdotto dalla Finanziaria 2008 e attivato nel 2010, su iniziativa dell’ABI e delle Associazioni dei Consumatori, per sostenere le famiglie in difficoltà.

La Legge di Stabilità approvata dal Governo ha confermato il **rifinanziamento del Fondo di solidarietà** effettuato dal D.L. 102/2013 pari a 40 milioni di euro relativo al **biennio 2014-2015** (20 milioni di euro per ciascuno dei due anni) continuando a dare la possibilità alle famiglie di sospendere le rate dei mutui, in caso di difficoltà.

Nel periodo che va da maggio 2013 alla prima settimana di gennaio 2014 sono state 10.350 le famiglie che hanno sospeso le rate dei propri mutui per 18 mesi, per un controvalore totale di 988,5 milioni di euro di debito residuo.

Dal 2010 ad oggi il “Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa” ha dato la possibilità a 100.000 famiglie di sospendere i propri mutui, per un controvalore di quasi 11 miliardi di debito residuo.

18. LA RIFORMA DEI PATRONATI

La legge di stabilità 2015, nei commi 309 e ss., introduce importanti novità in tema di istituti di patronato e di assistenza sociale.

La riforma dei patronati

- I finanziamento statale dei suddetti istituti è ridotto di 35 milioni di euro
- Modificati i requisiti, ai fini del riconoscimento dell'istituto, relativi all'articolazione territoriale. A seguito delle novità introdotte è richiesta la presenza in un numero di province la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, e sedi in almeno otto Paesi stranieri.
- Gli istituti di patronato e di assistenza sociale potranno svolgere attività diverse da quelle ordinarie rientranti nel finanziamento. Sono previsti appositi decreti ministeriali per l'attuazione delle norme e la definizione dei meccanismi di remunerazione degli istituti.
- La documentazione contabile degli istituti in oggetto deve comprendere uno schema di bilancio analitico.
- Introdotte due ulteriori fattispecie tra quelle che determinano lo scioglimento dell'istituto di patronato e di assistenza sociale.
- Abrogata la disposizione sull'elevamento da tre ad otto anni del requisito di attività continuativa, previsto per le confederazioni o associazioni nazionali di lavoratori (che, su iniziativa singola o associata, intendano costituire un istituto di patronato e di assistenza sociale).
- Rimodulazione futura delle modalità di sostegno e di finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale (nell'ambito della legge di bilancio per il triennio 2016-2018)

Una prima importante novità sulla quale si ritiene essenziale fare luce riguarda i nuovi requisiti per il riconoscimento degli istituti di patronato.

Se in precedenza era necessaria la presenza in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale, a seguito delle previsioni della Legge di stabilità è richiesta la presenza in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale, e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri.

Si ridurranno inoltre i contributi previsti per i patronati, che passeranno dallo 0,226 allo 0,207 per cento sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014

A quanto appena esposto deve essere aggiunto che, entro il primo trimestre di ogni anno non sarà più assicurata agli istituti di patronato l'erogazione delle quote di rispettiva competenza nei limiti dell'80% dell'ultimo consuntivo approvato, ma l'erogazione sarà limitata al 72% dello stesso importo.

È tuttavia da rilevare che, secondo le nuove disposizioni, gli istituti di patronato potranno svolgere senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, **altre attività**, diverse da quelle ammesse al finanziamento, ovvero la tutela dei diritti su previdenza e assistenza.

Le nuove attività previste dal nuovo articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono le seguenti:

➤ **attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro.** Le attività potranno essere svolte in favore di soggetti privati e pubblici. Per la definizione delle modalità di esercizio delle attività in oggetto è tuttavia necessario attendere un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro il 30 giugno 2015.

Sempre un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro il 30 giugno 2015 disciplinerà i criteri secondo i quali le attività sopra esposte potranno essere svolte in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi dell'Unione europea anche sulla base di apposite convenzioni.

A favore degli stessi soggetti è prevista la possibilità di svolgere **attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze**, con contributo all'erogazione del servizio secondo lo schema di convenzione definito con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro il 30 giugno 2015;

- attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di **salute e sicurezza nei luoghi di lavoro** gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati;
- attività di **consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali**.

Altro importante punto della riforma riguarda la **trasparenza contabile**: alla classica documentazione da produrre, viene affiancata l'adozione di uno schema di bilancio analitico di competenza definito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, redatto secondo le disposizioni del codice civile, comprendente anche le attività svolte all'estero.

Articolo 14

Adempimenti degli istituti di patronato e di assistenza sociale

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale:

- a) tengono **regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese**, corredata dalla documentazione contabile;
- b) **comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale**, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, **il rendiconto dell'esercizio** stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;
- c) forniscono, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i **dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno precedente**, nonché quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

LA NOVITÀ

- a) tengono **regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese**, corredata dalla documentazione contabile **attraverso l'adozione di uno schema di bilancio analitico di competenza definito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, redatto secondo le disposizioni del codice civile, comprendente anche le attività svolte all'estero;**

Nessuna novità, invece, con riferimento alle lettere b) e c)

La Legge di stabilità introduce, inoltre, nuove cause di scioglimento per gli istituti di patronato e assistenza sociale.

PATRONATI: LE CAUSE DI SCIoglimento

LE VECCHIE CAUSE DI SCIoglimento (ancora in vigore)

- - a) non sia stato realizzato il progetto per la costituzione o non sia stato concesso il riconoscimento definitivo o siano venuti meno i requisiti previsti dalla legge;
 - b) l'istituto presenti per 2 esercizi consecutivi un disavanzo patrimoniale e lo stesso non sia ripianato dall'organizzazione promotrice entro il biennio successivo;
 - c) l'istituto non sia più, per qualsiasi motivo, in grado di funzionare.


NUOVE CAUSE DI SCIoglimento

- - L'istituto abbia realizzato per due anni consecutivi attività rilevante ai fini del finanziamento, sia in Italia sia all'estero, in una quota percentuale inferiore all'1,5 per cento del totale

- - L'istituto non dimostri di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno otto Stati stranieri, con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole

19. I DATI DEL FISCO A DISPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE

I commi 634 e 635 della Legge di stabilità prevedono che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferiti al contribuente stesso.



I dati a disposizione del Fisco

Oltre ai nuovi dati forniti ai contribuenti è altresì da considerare che, in virtù delle recenti modifiche normative introdotte, si sono notevolmente ampliati i dati dei contribuenti a disposizione del Fisco.

Si pensi, a tal proposito, a quanto chiarito con i tre provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate del 16.12.2014 (160358/2014, 160365/2014, 160381/2014): i dati che saranno trasmessi per il modello 730 precompilato, relativi ai premi assicurativi, mutui e contributi previdenziali, potranno essere utilizzati anche a valutare la capacità contributiva del contribuente.

Tuttavia, in questa sede ci si vuole concentrare su **un'altra novità introdotta con la Legge di stabilità** (comma 314).

Più precisamente, è da rilevare che **l'integrativa rapporti** (disciplinata dal D.L. 201/2011), che gli intermediari erano tenuti a trasmettere annualmente all'Agenzia delle entrate è stata oggetto di una profonda riforma, grazie alla quale:


- i dati trasmessi potranno essere **direttamente utilizzati per le analisi del rischio di evasione**;
- le informazioni dovranno essere **integrate del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali**, così che il dato da inserire nell'Isee possa essere fornito direttamente dall'Agenzia delle entrate, senza necessità di complessi calcoli da parte del contribuente;
- **la stessa giacenza media potrà essere utilizzata in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica ai fini della compilazione dell'Isee.**

20. AUMENTO DELLA TASSAZIONE PER I FONDI PENSIONE

Il comma 621 mira innanzitutto ad **aumentare il livello di imposizione** previsto, per il risultato maturato di gestione delle **forme pensionistiche complementari**, dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005 (dall'11% al 20%).

La medesima disposizione prevede, inoltre, che la base imponibile **dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato di gestione dei fondi pensione** sia determinata, per i redditi dei titoli pubblici, in base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti e quella dell'imposta sostitutiva stessa, al fine di evitare una penalizzazione per l'investimento indiretto in tali titoli - così come avviene nei casi di investimento in fondi comuni di investimento e strumenti assicurativi - relativamente alla previsione della minore aliquota (12,50 %) sui proventi dei titoli medesimi.

AUMENTO TASSAZIONE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI



La norma provvede, infine, ad **armonizzare il livello di imposizione previsto per le rivalutazioni dei fondi per il TFR** con quello previsto per il risultato maturato di gestione delle forme pensionistiche complementari. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, le parole: «11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «17 per cento» (comma 623 Legge di Stabilità 2015). La disposizione si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.

20.1. L'aumento della tassazione sui rendimenti annui


L'aumento dall'11% al 20% della tassazione sui rendimenti annui dei fondi pensione causerà una **riduzione delle prestazioni finali nette** dei fondi stessi. Tali condizioni porteranno ad un divario ancora maggiore tra la situazione italiana e quella dei Paesi europei che non prevedono una tassazione dei rendimenti. Infatti in Italia i rendimenti sono soggetti a prelievo fiscale, negli altri

Paesi aderenti alla Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, la tassazione avviene solo quando si va in pensione.

Con la salita della tassazione al 20% vi sarà una riduzione delle prestazioni che aumenta al crescere del periodo di iscrizione al fondo pensione e del risultato annuo ottenuto.

Tuttavia, dall'anno d'imposta 2016, il maggior onere fiscale che sarà sostenuto da tali enti potrà essere in parte recuperato sotto forma di **credito d'imposta, pari al 9% del risultato netto maturato**, nel caso in cui, a partire dal 2015, un importo almeno pari al risultato netto maturato sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, da individuare con decreto dell'Economia.

Il nuovo **credito d'imposta** potrà essere utilizzato esclusivamente **in compensazione** tramite il **modello F24** nei limiti di spesa previsti dalla legge. La nuova aliquota del 20% sarà applicabile, sebbene in misura parziale, anche in relazione ai rendimenti maturati nel corso del 2014.



20.2. Il diverso meccanismo di calcolo della base imponibile per il 2014

Tenendo presente che l'articolo 4, comma 6-ter del DL 66/2014 aveva già aumentato nel 2014 dall'11% all'11,5% la tassazione dei rendimenti maturati in capo ai fondi pensione, per sostenere l'imposizione di tale aliquota alle erogazioni adempiute nel corso del 2014 è stato disciplinato un diverso meccanismo di calcolo della base imponibile dell'imposta sostitutiva dovuta per quest'anno.

Dal totale dei rendimenti maturati nel corso del 2014, in sede di calcolo dell'imposta sostitutiva del 20%, sarà possibile infatti "dedurre" il 48% dei rendimenti netti maturati ed erogati durante l'anno.

Determinazione della quota che non concorrerà al calcolo della base imponibile dell'imposta sostitutiva per il 2014

Rendimento = 100 euro (maturato ed erogato nel 2014)

Accantonamento F.do pensione di imposta = $(57,52 \times 20\%) = 11,5$ euro

→ Quota che non concorrerà al calcolo sarà: $(88,5 \times 48\%) = 42,48$ (rendimento netto)



Per evitare penalizzazioni a livello fiscale degli **investimenti** dei fondi pensione in titoli di Stato, si disciplina che:

→ gli interessi maturati su tali titoli, ed

→ i redditi diversi derivanti dalla negoziazione dei medesimi strumenti finanziari, concorrono alla formazione della base imponibile nella misura del 62,5% del loro ammontare.

21. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

21.1. Rivalutazione terreni e partecipazioni

La Legge di stabilità 2015 ripropone le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001 riguardanti la **rideterminazione**:

- del valore di acquisto delle **partecipazioni**, detenute da persone fisiche non esercenti attività di impresa, non negoziate in mercati regolamentati;
- dei **terreni edificabili** e con destinazione agricola detenuti dalle persone fisiche.

I nuovi termini riguardano:

- i beni che devono essere **posseduti alla data del 1° gennaio 2015**;
- il **versamento** dell'imposta sostitutiva che deve essere **effettuato entro il 30 giugno 2015**;
- le **perizie, che** dovranno essere giurate entro il **30 giugno 2015** (la perizia di stima deve essere redatta e asseverata dai professionisti individuati negli articoli 5 e 7 della legge 448/2001);
- la **data di riferimento dei valori** che è quella del **1° gennaio 2015**.

La ratio della rivalutazione risiede fondamentalmente nel rendere appetibile la vendita dei beni rivalutati riducendo il valore della plusvalenza derivante dalla differenza tra il prezzo di vendita ed il costo di acquisto, ai sensi della disciplina relativa alla plusvalenza sui redditi diversi, contenuta nell'attuale art. 67 del D.P.R. n. 917/1986.

L'affrancamento, quindi, è da considerarsi, in generale, conveniente per il contribuente, in quanto lo stesso potrà versare un'imposta sostitutiva sul valore derivante dalla perizia, in luogo delle più gravose imposte sui redditi dovute sulla plusvalenza derivante dalla cessione in questione. Il valore su cui si paga l'imposta sostitutiva, infatti, sarà assunto come valore iniziale del terreno/partecipazione al momento della rivendita. Per questo motivo, con il trascorrere del tempo, i contribuenti che già in passato si sono avvalsi della rivalutazione dei terreni o partecipazioni, hanno comunque sempre avuto convenienza a rivalutare nuovamente detti beni usufruendo delle proroghe che si sono susseguite nel corso del tempo.

La rivalutazione può essere effettuata da parte di:

- **persone fisiche**;
- **società semplici**;
- **associazioni professionali**;
- **enti non commerciali**;

- **società di capitali** i cui beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni ex artt. 5 e 7, Legge n. 448/2001, sono stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne hanno riacquisito la piena titolarità.

Per questi ultimi soggetti la possibilità di usufruire della rivalutazione:

- ✓ interessa le società di capitali residenti ovvero non residenti che esercitano l'attività in Italia tramite stabili organizzazioni;
- ✓ riguarda i beni posseduti all'1.1.2015 e risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso a tale data.



Il maggior valore attribuito per effetto della rivalutazione è fiscalmente riconosciuto a decorrere dall'esercizio in cui è effettuato il versamento dell'intera imposta sostitutiva o della prima rata.

In caso di:

- **Usufrutto/nuda proprietà**

Confermando la possibilità di eseguire la rivalutazione di un terreno/partecipazione anche da parte del nudo proprietario o dell'usufruttuario possessore dei beni alla data di riferimento (ora 1.1.2015), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- ✓ in caso di decesso dell'usufruttuario gli eredi non possono fruire del valore del bene rideterminato dal de cuius (Circolare 13.2.2006, n. 6/E);
- ✓ se il nudo proprietario alla data di riferimento della perizia (ora 1.1.2015) successivamente diviene pieno proprietario del bene a seguito dell'estinzione dell'usufrutto, lo stesso può rivalutare solo il diritto reale (nuda proprietà) posseduto alla predetta data, senza poter fruire della rivalutazione operata dall'usufruttuario (Circolare 12.3.2010, n. 12/E).

- **Eredi donatari**

Gli eredi/donatari che hanno acquisito il terreno o la partecipazione dopo la data di riferimento (ora 1.1.2015), non possono eseguire la rivalutazione, poiché a tale data non erano possessori del terreno o della partecipazione.


Tuttavia, per le partecipazioni, sulla base di quanto affermato nella Circolare 9.5.2003, n. 27/E, è ammessa la possibilità di rivalutazione da parte degli eredi che hanno ricevuto la partecipazione in successione dopo l'1.1.2015 a condizione che prima del decesso il de cuius abbia conferito a un professionista il mandato per la redazione della perizia di stima.

Oggetto di rivalutazione possono essere:

- i **terreni edificabili** ed i **terreni con destinazione agricola** posseduti all'1.1.2015, a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- le **partecipazioni non quotate in mercati regolamentati**, possedute all'1.1.2015, a titolo di proprietà e usufrutto;

Ai fini della rivalutazione è richiesto il **versamento di un'imposta sostitutiva** e la redazione di una **perizia giurata di stima** che individua il valore del terreno/partecipazione alla data del 1.1.2015.

L'imposta sostitutiva dovuta è determinata applicando al valore del terreno/partecipazione, risultante dalla perizia di stima redatta da un professionista abilitato, le seguenti aliquote:



Con riguardo alle partecipazioni, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.8.2004, n. 35/E, la perizia di stima individua il valore in relazione alla frazione di patrimonio netto della società rappresentativa della partecipazione stessa.

L'imposta sostitutiva dovuta deve essere versata alternativamente:

- in un'**unica soluzione** entro il 30.06.2015;

ovvero

- in **tre rate annuali** di uguale importo alle seguenti scadenze:
 - ✓ 1° rata entro il 30.06.2015;
 - ✓ 2° rata entro il 30.06.2016 + interessi 3% annuo;
 - ✓ 3° rata entro il 30.06.2017 + interessi 3% annuo.

Entro il **30.06.2015** deve altresì essere redatta e asseverata, da parte di un professionista abilitato, la **perizia giurata di stima**.

L'Agenzia nella circolare n. 47/E/2011 ha confermato che:

- per effetto del versamento dell'intera imposta sostitutiva ovvero della prima rata la rivalutazione è considerata perfezionata, pertanto "il **contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all'articolo 67 del TUIR**".



Attenzione

Qualora tale versamento venga effettuato oltre i termini previsti, il valore rideterminato non può essere utilizzato ai fini della determinazione della plusvalenza e il contribuente può chiedere a rimborso l'imposta versata.

- **se il contribuente, in sede di determinazione della plusvalenza, non tiene conto del valore rivalutato, non ha diritto al rimborso di quanto versato ed è obbligato, in caso di scelta per il versamento rateale, a corrispondere le rate successive.** La rivalutazione infatti rappresenta una facoltà "e il contribuente non può modificare successivamente la scelta liberamente effettuata [...]";



Osserva

Sul punto si segnala che la CTR Lombardia nella sentenza 11.4.2011, n. 71/66/2011 ha affermato che la rivalutazione, essendo facoltativa, è revocabile con la conseguenza che il contribuente, ancorché abbia provveduto alla redazione della perizia di stima, al pagamento della prima rata dell'imposta sostitutiva dovuta e all'indicazione dei dati della rivalutazione nel mod. UNICO, può esprimere la volontà di revocare la propria scelta omettendo il versamento delle rate successive.

- **in caso di versamento della prima rata e di omesso versamento delle rate successive, l'Ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle stesse.** A tale proposito si rammenta comunque che il contribuente per regolarizzare la situazione può avvalersi del ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda il **codice tributo** da indicare nel mod. F24 si ritiene che dovrà essere utilizzato il codice:

- **8055** per la rideterminazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati;
- **8056** per la rideterminazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

Come esposto precedentemente la rivalutazione richiede la redazione, entro il 30.6.2015, di una perizia giurata di stima che può essere predisposta dai seguenti soggetti, differenziati a seconda del bene da rivalutare:

Bene oggetto di rivalutazione	Soggetto che può redigere la perizia
Partecipazione	<ul style="list-style-type: none">✓ iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e esperti contabili✓ iscritto nell'elenco dei revisori legali dei conti✓ perito iscritto alla CCIAA ex R.D. n. 2011/34

Terreno	<ul style="list-style-type: none">✓ iscritto all'Albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili✓ perito iscritto alla CCIAA ex R.D. n. 2011/34
----------------	--

Ai fini dell'asseverazione la perizia può essere presentata presso:

- ✓ la Cancelleria del Tribunale;
- ✓ un ufficio del Giudice di pace;
- ✓ un notaio.

La perizia e i dati dell'estensore della stessa devono essere conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi all'Amministrazione Finanziaria in caso di richiesta.

Per quanto riguarda in particolare:

➤ la **rivalutazione di una partecipazione**:

✓ la **perizia**:

- deve essere riferita all'intero patrimonio sociale. Il valore della partecipazione va individuato avendo riguardo alla frazione di patrimonio netto della società/associazione. Tale passaggio esclude che possano essere stimati dal perito plusvalori inerenti a premi di maggioranza o, al contrario, che il valore della partecipazione possa essere deprezzato a causa del suo essere di minoranza;
- può essere redatta anche successivamente alla cessione della partecipazione, ancorché entro il 30.6.2015, qualora il contribuente determini l'imposta sostitutiva dovuta in sede di mod. UNICO. La stessa deve invece essere predisposta antecedentemente alla cessione qualora il contribuente opti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva tramite un intermediario (risparmio amministrato);

✓ il **costo della perizia**:

- è deducibile dal reddito d'impresa della società/ente in quote costanti nell'esercizio e nei 4 successivi, qualora la perizia sia stata predisposta per conto della società;
- incrementa il costo rivalutato se la perizia è stata predisposta per conto dei soci.

➤ rivalutazione di un terreno:

- ✓ la perizia va redatta prima della cessione del terreno, considerato che ai fini della determinazione della plusvalenza il valore risultante dalla stessa va indicato nell'atto di cessione;



Ricorda

L'Agenzia nella Circolare n. 47/E/2011 "insiste" quindi nel richiedere, per i terreni, la redazione "anticipata" della perizia. In merito si rammenta che la CTR Piemonte **nella sentenza n. 87/36/10** ha affermato che "tanto il dato letterale della norma [...] tanto la sua «ratio» escludono si possa ritenere che la perizia e la sua asseverazione debbano necessariamente precedere la cessione del bene", ammettendo dunque che la perizia possa essere redatta ed asseverata in data successiva alla cessione.

- ✓ il costo della perizia può essere portato a incremento del costo rivalutato, qualora effettivamente sostenuto e rimasto a carico del contribuente;
- ✓ la rivalutazione è valida anche nel caso in cui il terreno sia successivamente oggetto di esproprio, se il contribuente opta per la tassazione secondo le regole dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR;
- ✓ è possibile rivalutare i terreni posseduti in regime di comunione pro indiviso anche da pare di alcuni dei comproprietari. Per determinare la quota di terreno da rivalutare il singolo comproprietario deve determinare, mediante la perizia di stima, il valore dell'intera area e assoggettare ad imposta sostitutiva la parte di tale valore corrispondente alla propria quota.

Il soggetto interessato può rideterminare il valore del terreno/partecipazione posseduti all'1.1.2015 anche se in precedenza ha già rivalutato i medesimi beni.

L'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 47/E/2011 ha evidenziato che:

- il nuovo valore rivalutato del terreno/partecipazione può essere inferiore a quello risultante dalla perizia relativa alla precedente rivalutazione, come peraltro già chiarito nella Risoluzione 22.10.2010, n. 111/E;
- come disposto dall'art. 7, comma 2, lett. ee) del D.L. n. 70/2011, è possibile per i soggetti che usufruiscono della rivalutazione all'1.1.2015, scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta quanto già versato in occasione delle precedenti rivalutazioni.




Ricorda

Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha specificato che in tal caso oltre a poter scomputare l'imposta sostitutiva già versata in precedenza non è richiesto il versamento delle rate ancora pendenti, relative all'eventuale precedente rivalutazione.

Si fa presente però che le imposte sostitutive rispetto al passato risultano raddoppiate:

- ✓ per le partecipazioni non qualificate si passa dal 2 al 4%
- ✓ per le qualificate e i terreni si passa dal 4 all'8%.

Questo comporta che in caso di riduzione del valore dei predetti beni e con la perizia cosiddetta “al ribasso” nella cui fattispecie si recupera l'imposta già versata, si dovrà comunque versare un conguaglio a meno che il valore delle partecipazioni o dei terreni si sia dimezzato.

 Esempio	Terreno edificabile rivalutato nel 2010 per il valore 2.000.000 euro Imposta sostitutiva versata 80.000 euro Valore al 1 gennaio 2015 1.600.000 euro Imposta sostitutiva 128.000 euro Versamento a conguaglio 48.000 euro (128.000 – 80.000) Nelle precedenti rivalutazioni la rideterminazione del valore al ribasso non avrebbe comportato alcun versamento in quanto l'imposta dovuta al 4% di 64.000 euro sarebbe risultata inferiore a quella versata di 80.000
--	---

	ADEMPIMENTI	EFFETTI
Rivalutazione Partecipazioni	1. Redazione perizia giurata del valore all'1.1.2015; 2. versamento dell'imposta sostitutiva (unica soluzione o prima rata) pari al: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 8% (partecipazioni qualificate); ▪ 4% (partecipazioni non qualificate); del valore risultante dalla perizia.	Rilevanza del valore (costo) rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza ex art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR.
	ADEMPIMENTI	EFFETTI
Rivalutazione Terreni edificabili e a destinazione agricola	1. Redazione perizia giurata del valore all'1.1.2015; 2. Versamento dell'imposta sostitutiva (unica soluzione o prima rata) pari al 8% del valore risultante dalla perizia.	Rilevanza del valore (costo) rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza ex art. 67, comma 1, lett. a) e b), TUIR.

22. NOVITÀ IVA

La **Legge di Stabilità 2015** ha puntellato la normativa IVA, toccando numerose questioni, dall'estensione del reverse charge, alla riduzione dell'aliquota Iva sugli e-book e all'incremento di quella del pellet, nonché l'introduzione dello *split payment* per i pagamenti della PA.

Da un punto di vista degli adempimenti, vi è l'anticipo dei termini di invio della Dichiarazione IVA annuale al 28 Febbraio e la contestuale cancellazione dell'obbligo di invio della comunicazione annuale dati IVA sancita dall'art. 8 – bis, DPR 322/1998. Le suddette novità diventeranno efficaci dal periodo d'imposta 2015. Dunque, dal 2016 dichiarazione IVA da presentare entro il 28 Febbraio e niente più obbligo di presentare la Comunicazione annuale dati IVA.

Da tener presente inoltre che non è stato scongiurato un ulteriore aumento sia dell'aliquota IVA ordinaria che dell'aliquota Iva agevolata del 10%, per la mancata attuazione della *spending review*.

In particolare:

- **Estensione del reverse charge (lett. a), co. 629):** prestazioni di servizi di **pulizia**, di **demolizione**, di **installazione di impianti** e di **completamento relative ad edifici**;
- **fino al 31 dicembre 2018 (co. 631):**
 - ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra di cui all'art. 3 della direttiva n. 2003/87/CE;
 - ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva n. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
 - alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore, ossia ad *“un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas, di energia elettrica [...] è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile”*;
 - alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3)»;


- Applicazione IVA 4% per e-book (co. 667)
- Applicazione IVA 22% per la cessione di pellet (co. 711)
- Introdotta il sistema dello split payment per il pagamento dell'Iva nelle operazioni verso la Pa. La disciplina si applicherà alle cessioni-prestazioni con imposta esigibile, in base alle regole Iva, dal 1° gennaio 2015 (lett. b), co. 629).
- Anticipo dei termini di invio della Dichiarazione IVA annuale al 28 Febbraio e contestuale cancellazione dell'obbligo di invio della comunicazione annuale dati IVA sancita dall'art. 8 – bis, DPR 322/1998. Le suddette novità diventeranno efficaci dal **periodo d'imposta 2015 (co. 641 e ss).**

22.1. Estensione del reverse charge

In via preliminare, va ricordato che in deroga **all'art. 17, co. 1, D.P.R. 633/1972**, con il meccanismo del *reverse charge* gli obblighi dell'assolvimento dell'IVA sono "traslati" dal soggetto cedente/prestatore al soggetto cessionario/committente.

Tale strumento è generalmente utilizzato negli scambi intracomunitari con la principale finalità di cercare di tamponare l'evasione dell'imposta. In molti settori, infatti, tale evasione viene perpetrata attraverso il mancato versamento dell'Iva da parte del soggetto cedente o prestatore, che solitamente è il debitore dell'imposta.

Per contrastare ulteriormente l'attuazione di tali comportamenti, il co. 629 della Legge di stabilità 2015 prevede l'estensione del meccanismo del reverse charge ad ulteriori cessioni di beni e prestazioni di servizi, compatibilmente a quanto previsto nella Direttiva 2006/112/UE.



In recepimento dell'art. 199 par. 1, lettera a), della direttiva n. 2006/112/CE, il Legislatore introduce nel DPR 633/1972 la nuova lettera a-ter) del comma 6 dell'art. 17 prevedendo l'applicazione del reverse charge per le "prestazioni di servizi di **pulizia**, di **demolizione**, di **installazione di impianti** e di **completamento relative ad edifici**".

A differenza di quanto previsto nella lettera a), dell'art. 17, co. 6, DPR 633/1972, la nuova lettera a-ter) del comma 6 dell'art. 17, DPR 633/1972 prevede che il sistema dell'inversione contabile si applica in ogni caso, a condizione che il **committente** sia un **soggetto passivo**, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore o che siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.

In pratica, il sistema dell'inversione contabile introdotto dalla nuova lettera a-ter) del comma 6 dell'art. 17, DPR 633/1972 si **applica in ogni caso**, quando il committente sia un soggetto passivo che agisce in quanto tale, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese:

- dal subappaltatore nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
- nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.

In conclusione, per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, il reverse charge assume **carattere oggettivo**, applicandosi **indipendentemente**:

- sia dal rapporto contrattuale;
- sia dalla tipologia di attività esercitata.

Quanto **all'identificazione oggettiva delle prestazioni**, il punto di riferimento dovrebbe essere rappresentato sempre dalla **tabella ATECO 2007**.

Pertanto:

- i lavori di demolizione dovrebbero essere quelli descritti nel **codice 43.11**, che non comprende però i lavori di preparazione del cantiere (codice 43.12);
- i lavori di installazione impianti, quelli così qualificati nell'ambito del **gruppo 43.2**;
- i lavori di completamento (e finitura), quelli del **gruppo 43.3**.

Per quanto riguarda i lavori di pulizia, un'interpretazione estensiva della norma, porta a ritenere che siano inclusi sia quelli classificati nella classe 43.39.09 che quelli ricompresi nella classe 81.21. e 81.22.

Per chiarezza, nella lettera a) è inserita la precisazione che dal relativo ambito sono escluse le operazioni di cui alla successiva lettera a-ter).

La nuova misura viene introdotta a **regime** a partire dal 1° Gennaio 2015.

Per tutte le nuove fattispecie soggette a reverse charge è possibile chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione IVA annuale in base al presupposto di cui all'art. 30, comma 3, lettera a), D.P.R. n. 633/1972, ossia in caso di **differenza delle aliquote medie sulle vendite e sugli acquisti**.

In base all'art. 38-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, lo stesso presupposto consente di chiedere il rimborso del credito IVA trimestrale, ovvero di effettuare la compensazione "orizzontale".

Inoltre, all'art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 sono aggiunte le nuove lettere d-bis), d-ter), d-quater) e d-quinqies) in base alle quali - **fino al 31 dicembre 2018** (co. 631) - il meccanismo dell'inversione contabile si applica anche:

- ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra di cui all'art. 3 della direttiva n. 2003/87/CE;
- ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva n. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore, ossia ad *"un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas, di energia elettrica [...] è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile"*;
- alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3).

Anche tali misure entreranno in vigore il **1° Gennaio 2015**.

Tuttavia, l'applicazione del reverse charge alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari, è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

In sostanza, il nuovo regime partirà solo a via libera ottenuto.

In caso di mancato rilascio della suddetta misure di deroga, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 30 giugno 2015, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Per tutte le nuove fattispecie soggette a reverse charge è possibile chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione IVA annuale in base al presupposto di cui all'art. 30, comma 3, lettera a), D.P.R. n. 633/1972, ossia in caso di **differenza delle aliquote medie sulle vendite e sugli acquisti (co. 630)**.

Attraverso, poi, un ulteriore intervento, ma questa volta al settimo comma, dell'articolo 74 del Dpr 633/72, il reverse charge troverà applicazione oltre che ai rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi, come già oggi previsto, anche alla cessione di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

22.2. Introduzione split payment

Introdotta il sistema dello *split payment* per il pagamento dell'Iva nelle operazioni verso la Pa. Da segnalare che per le suddette disposizioni, nelle more del rilascio, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal **1° gennaio 2015**.



La **lettera b) del co. 629 della Legge di Stabilità 2015** introduce il nuovo **art. 17 – ter nel D.P.R. 633/1972**, rubricato “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici”, il quale prevede l'applicazione del che “Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”.

In sostanza, si prevede che per le cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A., che agiscono nelle vesti pubbliche, la P.A. corrisponderà ai propri fornitori esclusivamente il corrispettivo e sarà tenuta direttamente al versamento dell'IVA, senza corrisponderla al fornitore.

Dunque, al cedente/prestatore viene erogato l'importo del corrispettivo indicato in fattura al netto dell'Iva, la quale è corrisposta all'erario direttamente dal soggetto Pa beneficiario delle cessione/prestazione: è quest'ultimo che, in luogo del fornitore, provvede al versamento dell'imposta secondo le modalità e i termini che verranno fissati con il decreto ministeriale.

Per quanto riguarda la gestione delle operazioni:

- **dal lato del fornitore:**

- ⇒ questo emetterà fattura, per le operazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio, con la rivalsa dell'IVA, indicando che tale imposta non verrà mai incassata; l'imposta indicata in fattura verrà regolarmente registrata in contabilità dal cedente, dovendo però trovare un'equivalente contropartita in una voce di c/numerario, finalizzata a "stornare" l'Iva a debito non più dovuta, che come tale non dovrà concorrere alla liquidazione Iva periodica. Di conseguenza, il credito nei confronti del cliente verrà alimentato per il solo importo dei ricavi della vendita (o della prestazione di servizi), al netto dell'Iva, che verrà versata dal cliente Pa all'Erario.

- **l'operatore PA:**

- ⇒ in relazione alle suddette operazioni assume il ruolo di debitore dell'Iva. Da un punto di vista pratico, in mancanza del decreto a cui è demandata la fissazione delle modalità e dei tempi di esecuzione del versamento dell'Iva non pagata in forza dello split payment, i soggetti della Pa dovranno mantenere sospeso il versamento dell'imposta, senza essere sottoposti a conseguenze sanzionatorie.



Per le fatture già emesse nei confronti della Pa in regime di esigibilità differita, in base all'articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/72, qualora l'esigibilità dell'imposta si verifichi a partire dal 1° gennaio 2015, queste fatture, andranno gestite con il nuovo sistema dello split payment.

Del mancato incasso va data evidenza contabile con una scrittura di rettifica, di modo che il debito Iva sorto a suo tempo in sede di fatturazione sia stornato e relativamente alle fatture interessate dallo split payment il saldo del debito Iva chiuda in pareggio.

22.3. Anticipo Dichiarazione IVA e abrogazione Comunicazione dati annuale


Tra le novità contenute nella Legge di Stabilità 2015 vi è l'anticipo dei termini di invio della Dichiarazione IVA annuale al 28 Febbraio e la contestuale cancellazione dell'obbligo di invio della comunicazione annuale dati IVA sancita dall'art. 8 – bis, DPR 322/1998.

Le suddette novità diventeranno efficaci dal periodo d'imposta 2015.

Dunque, dal 2016 dichiarazione IVA da presentare entro il 28 Febbraio e niente più obbligo di presentare la Comunicazione annuale dati IVA.

Nel previgente contesto normativo, al fine di rispettare l'obbligo sancito dall'art. 252 della Direttiva 2006/112/UE, che prevede l'obbligo di fornire le informazioni relative alle operazioni attive e passive effettuate dal contribuente entro due mesi dalla fine del periodo d'imposta, per calcolare le risorse che competono all'UE, il contribuente aveva la possibilità:

- ⇒ di presentare la **Dichiarazione IVA in forma unificata** dal 01.05 ed entro il 30.09, con l'obbligo di presentare la Comunicazione annuale dati IVA entro il 28.02 del periodo d'imposta successivo a quello cui la comunicazione si riferiva;
- ⇒ di presentare la **Dichiarazione IVA in forma autonoma**, cioè sganciata dal Modello Unico, dal 1° febbraio ed entro il 30 settembre del periodo d'imposta successivo a quello cui la dichiarazione si riferiva.

 Osserva	Se la dichiarazione IVA in forma autonoma viene presentata entro il 28.02 si è esentati dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA; viceversa, se la dichiarazione IVA in forma autonoma viene presentata dopo il 28.02 si è comunque obbligati alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA.
--	--

La possibilità di presentare la Dichiarazione Iva in forma autonoma entro il 28 Febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta cui si riferisce sussiste sia per i contribuenti che presentavano un credito d'imposta (D.L. n. 78/2009), sia per i contribuenti con saldo IVA annuale a debito (Circolare 25 gennaio 2011, n. 1).

In pratica, la previgente normativa già consentiva alla gran parte dei contribuenti (facoltà) di non presentare la Comunicazione annuale dati IVA, presentando la Dichiarazione annuale in forma autonoma entro il 28.02 così ottenendo anche gli altri vantaggi connessi a tale scelta.

Il **co. 641 es ss. della Legge di Stabilità 2015** modifica integralmente la disciplina concernente modalità e termini di invio della Dichiarazione annuale IVA (D.P.R. 322/1998).

In particolare:

- ⇒ viene abrogata la normativa concernente i casi di invio della dichiarazione unificata;
- ⇒ viene abrogata la facoltà di inviare la Dichiarazione IVA autonoma a partire dal 1° febbraio ed entro il 30 settembre, in via esclusivamente telematica;
- ⇒ si prevede l'invio della Dichiarazione Iva entro il mese di Febbraio successivo al periodo d'imposta di riferimento;
- ⇒ viene abrogata la Comunicazione annuale dati IVA.

In sostanza, anticipo dei termini di invio della Dichiarazione IVA annuale al 28 Febbraio successivo al periodo d'imposta di riferimento e la cancellazione dell'obbligo di invio della comunicazione annuale dati IVA sancita dall'art. 8 – bis, DPR 322/1998.



Nota bene

Le suddette novità diventeranno efficaci dal periodo d'imposta 2015.

Dunque, quella che fino ad ora è nella generalità dei casi una facoltà, diviene un obbligo a partire dal periodo d'imposta 2015 (Dichiarazione IVA 2016).

Di conseguenza, i soggetti obbligati dovranno presentare necessariamente la Dichiarazione IVA entro il 28 Febbraio successivo al periodo d'imposta cui si riferisce.

I vantaggi derivanti dalla presentazione della Dichiarazione IVA entro il 28 Febbraio sono sostanzialmente:

- ⇒ evitare l'obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA ed evitare possibili sanzioni (quelle previste dall'articolo 11 comma 1, lettera a), decreto legislativo 471/97, da 258 a 2.065 euro) in caso di comunicazione omessa o con dati incompleti o non veritieri;
- ⇒ anticipare il momento di utilizzo dei crediti IVA di importo superiore ad € 5.000,00 e fino a 15.000,00 euro;
- ⇒ anticipare utilmente il momento di presentazione della dichiarazione annuale IVA, per richiedere il rimborso del credito.

D'altro canto anticipare i termini di presentazione della Dichiarazione Iva significa provvedere, tassativamente, a versare l'eventuale IVA a debito, entro il 16 Marzo dell'anno di presentazione della Dichiarazione IVA. Resta salva la possibilità di rateizzazione con la maggiorazione dello 0,33% mensile sull'importo di ogni rata successiva alla prima.

Inoltre, i professionisti dovranno attivarsi con largo anticipo per apporre il visto di conformità alla Dichiarazione e consentire l'utilizzo in compensazione del credito IVA di importo superiore ad euro 15.000,00.

Ulteriore aspetto negativo da tenere in considerazione presentando la dichiarazione annuale entro febbraio è l'assorbimento del credito residuo della precedente Dichiarazione nella "nuova" dichiarazione annuale.

Volendo analizzare gli effetti della nuova normativa, non si può non evidenziare che tale misura di per sé non apporta elementi di vantaggio per i contribuenti.

Di contro si genera l'effetto indesiderato di dover anticipare obbligatoriamente i termini di versamento dell'eventuale IVA a debito al 16 Marzo dell'anno di presentazione della Dichiarazione IVA.

22.4. Aliquote IVA

In sede di definitiva approvazione della **Legge di Stabilità 2015**, sono state modificate le Tabelle allegate al D.P.R. 633/1972, prevedendo in particolare:

- la riduzione dell'aliquota IVA sulla cessione degli e – book (co. 667);
- l'incremento dell'aliquota IVA sulla cessione del pellet (co. 711).

Il **co. 667 della Legge di Stabilità 2015** dispone che *"ai fini dell'applicazione della tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica"*.

La tabella A, parte II, numero 18), allegata al D.P.R. 633/1972 prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 4%, tra l'altro, per libri, periodici.

Con la richiamata disposizione dunque si fornisce una interpretazione autentica di ciò che è da considerarsi libri.

In via preliminare, va ricordato che un recente intervento dell'Amministrazione Finanziaria aveva chiarito che la commercializzazione dei prodotti editoriali elettronici, compresi **e – book e periodici on line**, sono da considerarsi ai fini **IVA**, operazioni che rientrano nel commercio elettronico diretto; di conseguenza, tali attività sono considerate "servizi"; dunque l'Iva è dovuta secondo le modalità ordinarie, con applicazione **dell'aliquota IVA ordinaria**.

Con l'intervento del Legislatore, si provvede ad estendere l'aliquota ridotta, a partire dal 1° Gennaio 2015, ai libri (ma non anche le altre pubblicazioni editoriali, prive del codice Isbn) veicolati tramite mezzi di comunicazione elettronica, ossia diffusi on line.

Per analizzare gli effetti della nuova previsione normativa non si possono non considerare i nuovi criteri di territorialità per i servizi resi tramite i servizi elettronici.

Si ricorda infatti che la direttiva 2008/8/UE del 12 febbraio 2008 ha modificato gli articoli 58 e 59 – bis della Direttiva 2006/112/UE con conseguente modifica dei **criteri di territorialità per i servizi di e-commerce a privati consumatori comunitari**. Le nuove regole prevedono che, a partire dal **1° Gennaio 2015**, le prestazioni suddette rese a un privato consumatore comunitario si **considerano effettuate nel luogo in cui il fruitore del servizio è stabilito**.

Di conseguenza, l'aliquota del 4% che dal 1° gennaio 2015 si applicherà ai libri elettronici ai sensi della normativa italiana, riguarderà naturalmente soltanto le prestazioni territorialmente rilevanti in Italia, ovverosia le prestazioni rese, da imprese ovunque stabilite, a **privati consumatori stabiliti in Italia**. I libri elettronici forniti a privati consumatori stabiliti altrove, invece, scontreranno l'Iva secondo l'aliquota ordinaria delle prestazioni di servizi prevista nel paese di stabilimento, con le eccezioni della Francia (aliquota ridotta del 5,5%) e del Lussemburgo (aliquota ridotta del 3%).

In generale, gli effetti saranno positivi per i consumatori italiani.

Da evidenziare che la nuova misura contrasta con l'art. 98, par. 2, della direttiva 2006/112/Ce. La richiamata disposizione consente agli Stati membri di applicare aliquote ridotte unicamente alle operazioni relative a determinati beni e servizi specificamente indicati nell'allegato III alla direttiva stessa. In tale elenco non sono compresi gli e – book.

E' presumibile dunque l'apertura di una procedura d'infrazione da parte della Commissione Europea, come già avvenuto per Francia e Lussemburgo.

Il co. 711 della Legge di Stabilità 2015 dispone che *“Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «compresa la segatura» sono inserite le seguenti: «, esclusi i pellet»”*.

In sostanza, si prevede che sulla cessione del pellet non potrà essere applicata l'aliquota IVA agevolata del 10%; di conseguenza, troverà applicazione l'aliquota IVA ordinaria.

Da segnalare infine che con la Legge di Stabilità 2015 si prevede l'aumento dell'aliquota IVA agevolata (10%) e di quella ordinaria (22%), salvo reperimento di apposite risorse attraverso la spending review.

L'aumento dell'aliquota agevolata è prevista:

- nella misura di due punti a partire dal 1° Gennaio 2016; l'aliquota IVA passerebbe dunque dal 10% al 12%;
- nella misura di un ulteriore punto percentuale a partire dal 1° Gennaio 2017; l'aliquota IVA passerebbe dunque dal 12% al 13%;

L'aumento dell'aliquota ordinaria è prevista:

- nella misura di due punti a partire dal 1° Gennaio 2016; l'aliquota IVA passerebbe dunque dal 22 al 24%;
- nella misura di un ulteriore punto percentuale a partire dal 1° Gennaio 2017; l'aliquota IVA passerebbe dunque dal 24% al 25%;
- nella misura di un ulteriore mezzo punto percentuale a partire dal 1° Gennaio 2018; l'aliquota IVA passerebbe dunque dal 25% al 25,5%.

23. MISURE PER IL CONTRASTO ALL'EVASIONE

23.1. Il nuovo ravvedimento

Uno dei primi istituti deflativi del contenzioso introdotti nel nostro ordinamento tributario è **stato il ravvedimento cd. "operoso"**, attualmente disciplinato dall'art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative tributarie).

Con esso viene consentito all'autore della violazione (sia esso il contribuente, il sostituto di imposta o il responsabile dell'imposta) di "regolarizzare", a certe condizioni ed entro precisi termini temporali, una serie di violazioni tributarie (indicate, di seguito, sub a., b., c.) **attraverso l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito e il contestuale pagamento, se dovuto, delle imposte a suo tempo non versate, dei relativi interessi e delle sanzioni (determinate in misura ridotta).**

Queste le fattispecie:

- a) **omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte:** può essere regolarizzato, entro 30 giorni dalla scadenza, con la riduzione della sanzione a 1/10 (un decimo) del minimo. Se il versamento è effettuato con ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione "ordinaria" è ulteriormente ridotta ad 1/15 per ciascun giorno. Tale riduzione si aggiunge a quella da ravvedimento operoso, se al versamento dell'imposta "si accompagna quello spontaneo dei relativi interessi legali e delle stesse sanzioni entro il termine di 30 giorni dalla scadenza": è questo il c.d. ravvedimento "sprint" (cfr. art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Tale (ulteriore) riduzione si applica anche alle fattispecie di cui alle lett. b) e c), art. 13, D.Lgs. 472/1997, che sono riportate di seguito sub b. e c.;
- b) **altri errori od omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo:** possono essere regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione - (ovvero, se non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione), - con la riduzione della sanzione 1/8 (un ottavo) del minimo;
- c) **presentazione della dichiarazione con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine:** può essere regolarizzata con la riduzione della sanzione a 1/10 (un decimo) del minimo. Se il ritardo supera i 90 giorni, la dichiarazione si considera omessa e non può essere oggetto di ravvedimento.

L'istituto giuridico può riguardare:

- ✓ sia le violazioni sostanziali che le violazioni formali;
- ✓ sia le imposte erariali, vuoi "dirette" (Irpef/ Ires e Irap) che "indirette" (Iva, imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni e donazioni);

- ✓ che i "tributi locali", dato che l'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 stabilisce che "alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie" (compreso, quindi, il ravvedimento).

Si ricorda che:

- ✓ sono "**sostanziali**" le omissioni o gli errori che incidono sulla determinazione e sul pagamento dei tributi, nonché le violazioni relative alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione o in sede di rettifica della stessa da parte dell'Ufficio.
- ✓ sono, invece, "**formali**" le violazioni che non producono effetti sulla determinazione della base imponibile e/o dell'imposta, né sul versamento dei tributi, ma ostacolano (o possono ostacolare) l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
- ✓ sono, infine, "**meramente formali**" le violazioni che non incidono sulla determinazione e sul versamento del tributo; né recano pregiudizio all'esercizio dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il contribuente che intende valersi dell'istituto del ravvedimento deve eseguire l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito entro il termine (tassativo) previsto per ciascuna fattispecie e provvedere al (contestuale) pagamento del tributo (se dovuto), degli interessi maturati giorno per giorno (applicando il tasso legale) e della sanzione, ovviamente, in misura ridotta, ma senza tener conto del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 472/1997).

Le modifiche apportate all'art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 dalla Legge di stabilità 2015 muovono su più fronti.

In primo luogo va detto che esse riguardano le fattispecie previste dalle lett. a) e b) del co. 1 dell'art. 13, D.Lgs. 472/1997 e quindi i casi di omesso e ritardato pagamento dei tributi e agli errori e alle omissioni che determinano l'infedeltà della dichiarazione.

Nulla cambia, invece, con riguardo alla lett. c), che disciplina il ravvedimento operoso nei casi di ritardata presentazione delle dichiarazioni fiscali.

In pratica la nuova scaletta, tralasciando il cosiddetto ravvedimento sprint per i versamenti regolarizzati entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine, prevede una riduzione della sanzione minima che va da un massimo di 1/10 ad un minimo di 1/5.

Le nuove fattispecie previste sono le seguenti:

- a) se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dalla commissione dell'errore, è possibile fruire della riduzione ad 1/9 della sanzione minima (nuova lett. a-bis);

- b) se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa è possibile fruire della riduzione ad $1/7$ della sanzione minima (nuova lett. b-bis);
- c) se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione si ha la riduzione ad $1/6$ della sanzione minima (nuova lett. b-ter);
- d) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione che corrisponde con la consegna del processo verbale di constatazione da parte della Gdf la sanzione minima è ridotta a $1/5$. (nuova lett. b-quater). In ogni caso il pagamento non precluderà l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni o ulteriori controlli da parte dei verificatori



Anche in questo ultimo caso il trasgressore potrà avvalersi del ravvedimento operoso, ma la riduzione della sanzione sarà pari a un quinto del minimo. Questa previsione, inserita nella nuova lettera b-quater) del primo comma dell'art. 13, dlgs n. 472/97, riguarda tutti i settori tributari. Essa non si applica, tuttavia, alle violazioni indicate negli artt. 6, comma 3, e 11, comma 5, del dlgs n. 471/97, ossia quelle concernenti la mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto e la mancata installazione dell'apparecchio misuratore fiscale: queste violazioni, dunque, non potranno essere regolarizzate dopo la constatazione.

SPRINT

con riduzione della sanzione a $1/10$, con ulteriore riduzione a $1/15$ per giorno di ritardo, per i ritardi non superiori a 14 giorni dalla commissione della violazione ("attuale" lettera a) combinata con l'art. 13 del D.Lgs. 471/97);

BREVE

con riduzione della sanzione a $1/10$, per i ritardi da 15 a 30 giorni dalla commissione della violazione ("attuale" lettera a) combinata con l'art. 13 del D.Lgs. 471/97);

INTERMEDIO

con riduzione della sanzione a $1/9$, per i ritardi sino a 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione o dalla commissione della violazione ("nuova" lettera a-bis);

LUNGO

con riduzione della sanzione a 1/8, se la violazione è sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa, o entro un anno dall'omissione in assenza di dichiarazione ("attuale" lettera b);

ULTRANNUALE

con riduzione della sanzione a 1/7, se la violazione è sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all'anno in cui la violazione è stata commessa ("nuova" lettera b-bis);

LUNGHISSIMO

con riduzione della sanzione a 1/6, se la violazione è sanata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all'anno in cui la violazione è stata commessa ("nuova" lettera b-ter).

PARZIALE

con riduzione della sanzione a 1/5, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione mediante consegna del verbale ("nuova" lettera b-quater).

TIPO RAVVEDIMENTO	Sanzioni ridotte (pre-legge Stabilità)	Sanzioni ridotte (post-legge Stabilità)
BREVE E SPRINT	1/10 del minimo con riduzione 1/15 per giorno	1/10 del minimo con riduzione 1/15 per giorno
INTERMEDIO	-----	1/9 del minimo
LUNGO	1/8 del minimo	1/8 del minimo
ULTRANNUALE	-----	1/7 del minimo
LUNGHISSIMO	-----	1/6 del minimo
PARZIALE		1/5 del minimo

**Attenzione**

Con le modifiche approvate l'unica condizione preclusiva sarà rappresentata dall'avvenuta notifica degli atti impositivi (es. avvisi di liquidazione, rettifica, accertamento, recupero compensazioni indebite) o pre-impositivi (comunicazioni di irregolarità), che postulano l'avvenuto esercizio, in qualche misura, della potestà accertatrice da parte dell'ufficio; in questa prospettiva, dovrebbero essere ostativi anche i provvedimenti sanzionatori come l'atto di contestazione e l'avviso di irrogazione sanzione, anche se non sono menzionati dalla legge.

Si fa osservare che nella disciplina ante modifiche Legge di Stabilità 2015, i benefici del ravvedimento operoso spettavano soltanto se le violazioni venivano regolarizzate, al più tardi, entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale sono state commesse (oppure, qualora non sia prevista dichiarazione, entro un anno dalla commissione).

La Legge di Stabilità, per i settori tributari di competenza dell'Agenzia delle Entrate, **rimuove il suddetto limite temporale, rimodulando l'entità degli sconti sulle sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione.**

Più precisamente, la legge aggiunge, alle attuali ipotesi delle lettere a), b) e c) dell'art. 13, due nuove ipotesi che allungano i tempi del ravvedimento (lettere b-bis e b-ter); viene inoltre inserita una nuova ipotesi intermedia, valida in tutti i settori tributari e non solo in quelli di competenza dell'agenzia delle entrate (lettera a-bis). In caso di avvenuta constatazione della violazione con processo verbale, tuttavia, si applicherà soltanto la disposizione della lettera b-quater), illustrata prima.

L'omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi e dell'Iva, nonché l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, potranno, quindi, essere regolarizzati dal 1/1/2015 anche con le nuove previste modalità, ovvero eseguendo spontaneamente il pagamento:

- dell'imposta dovuta;
- degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito);
- della sanzione in misura ridotta.

In particolare, la sanzione (ordinariamente prevista nella misura del 30%) verrà ridotta:

- allo **0,2%** per ogni giorno di ritardo, se il versamento dell'imposta è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza e si versano, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza, i relativi interessi legali e la sanzione stessa
- al **3%**, se il pagamento dell'imposta, degli interessi e della sanzione viene eseguito dal quindicesimo giorno e comunque entro i trenta giorni dalla scadenza prescritta;
- al **3,33%**, se il pagamento dell'imposta, degli interessi e della sanzione viene eseguito sino a 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione o dalla commissione della violazione
- al **3,75%**, se si effettua il pagamento con ritardo superiore a 90 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa
- al **4,28%**, se si effettua il pagamento oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa, ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all'anno in cui la violazione è stata commessa;
- al **5,00%**, se la violazione è sanata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all'anno in cui la violazione è stata commessa;
- al **6,00%**, se la violazione è sanata dopo la constatazione della violazione mediante consegna del verbale

Circa l'entrata in vigore delle nuove norme, **il provvedimento nulla dice e dunque le stesse diverranno operative dal 1° gennaio 2015**. Allo stesso modo, il provvedimento non pone alcun limite con riguardo alle violazioni che potranno usufruire della normativa più favorevole. Si è quindi del parere che queste potranno applicarsi a tutte le violazioni che, in base alle nuove norme, alla data del 1° gennaio 2015 soddisfano ancora i requisiti per poter accedere al ravvedimento, a prescindere dalla data di commissione. Sono da ritenersi, quindi, incluse anche le violazioni già contestate dall'ufficio, ma non ancora interessate da atti accertativi, liquidatori o da controlli automatizzati

Per quanto riguarda le dichiarazioni integrative l'art. 2, co. 8, D.P.R. 322/1998 stabilisce la possibilità di rettificare la dichiarazione nei termini di decadenza dell'azione di accertamento (31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).

Dato che la disposizione fa riferimento alla possibilità da parte dell'Amministrazione di applicare le sanzioni, per le Entrate la norma disciplina soltanto l'ipotesi della dichiarazione a sfavore del contribuente. Va però detto che questa interpretazione non è universalmente condivisa. Parte della dottrina e della giurisprudenza ammettono infatti anche la possibilità di rettificare la dichiarazione a favore entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento.


L'art. 2, co. 8-bis, D.P.R. 322/1998 prevede la possibilità di presentare la dichiarazione a favore del contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, con la possibilità di compensare il credito che ne emerge.

Sulla base della legislazione vigente, la disciplina della dichiarazione integrativa di cui al richiamato co. 8 dell'art. 2 deve coordinarsi con quella del ravvedimento previsto dall'art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Innanzitutto, l'ambito di applicazione temporale della integrazione ai sensi dell'art. 2, co. 8, è più ampio di quello previsto per il ravvedimento disciplinato dall'art. 13, D.Lgs. 472/1997.

Quest'ultimo, infatti, consente di integrare la dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale l'errore o l'omissione si è verificato.

La Legge di Stabilità interviene sull'art. 2, co. 8, D.P.R. 322/1998, togliendo dalla norma il riferimento alle sanzioni, stabilendo che restano ferme le disposizioni sul ravvedimento operoso. In pratica si dà la possibilità di rettificare la dichiarazione entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento si ha solo nelle ipotesi sfavorevoli al contribuente, utilizzando le nuove disposizioni sul ravvedimento operoso.

Il significato implicito è che il termine di rettifica della dichiarazione a favore del contribuente si ha soltanto entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva (art. 2, co. 8-bis, D.P.R. 322/1998).

 Osserva	<p>Nel contesto così tracciato vanno però tenuti presenti i chiarimenti della C.M. 31/E/2013, con la quale è stato affermato che una spesa non imputata correttamente nel periodo di competenza può essere "recuperata" anche oltre l'anno successivo. In pratica, quando il contribuente vuol fare valere una situazione a suo favore relativa ad annualità precedenti, diversa da quella del primo periodo anteriore, si deve "autoliquidare" le dichiarazioni relative a queste annualità precedenti facendo confluire il credito nella dichiarazione integrativa a favore relativa all'anno anteriore rispetto a quello della correzione, di modo che il credito che ne emerge possa essere utilizzato in compensazione. Tale procedura dovrebbe rendersi applicabile (C.M. 3/E/2014), non solo per correzioni "contabili" ma anche quando l'intervento attiene ad elementi non contabili.</p>
--	--

Oltre all'ampliamento delle regole relative al ravvedimento operoso e all'integrazione delle dichiarazioni, la legge di stabilità per il 2015 prevede, **per gli atti notificati a partire dal 2016**, l'abrogazione degli istituti consistenti nell'adesione al pvc e agli inviti al contraddittorio e nell'acquiescenza "rinforzata" all'avviso di accertamento.

Ciò significa che:

- per il **solo 2015**
 - ⇒ è stato introdotto un periodo transitorio nel corso del quale coesisteranno diversi istituti deflattivi, ampliando significativamente il ventaglio di possibilità messe a disposizione del contribuente per regolarizzare la propria posizione nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Infatti,

- ✓ in seguito alla ricezione di un pvc, si renderà possibile alternativamente ravvedersi oppure aderire al contenuto del processo verbale, rendendosi quindi necessario per il contribuente comparare le strutture dei due istituti, al fine di individuare la soluzione più idonea al caso concreto;
- ✓ nella normalità dei casi, l'adesione al pvc rappresenta un istituto deflattivo maggiormente premiante sotto il profilo sanzionatorio rispetto al "nuovo" ravvedimento: il primo consente di fruire della riduzione a un sesto del minimo delle sanzioni, mentre il secondo a un quinto.

Inoltre, con l'adesione al pvc è consentito di poter rateizzare gli importi dovuti in 8 o in dodici rate trimestrali in funzione degli importi enucleati nel pvc, facoltà naturalmente non prevista in caso di ravvedimento.

Tuttavia, l'istituto in esame presuppone una "rigidità" rappresentata dall'obbligo di aderire integralmente al contenuto del pvc.

Al contrario, da una prima analisi, l'ampliamento operato dalla legge di stabilità in ordine alle possibilità di utilizzo del ravvedimento parrebbero consentire ai contribuenti di relazionarsi con i rilievi formulati dall'ufficio in modo nuovo e maggiormente flessibile. Più precisamente, a differenza dell'adesione al pvc, il ravvedimento operoso consentirebbe al contribuente di decidere, in piena autonomia, quali importi integrare sulla base delle riprese evidenziate dall'ufficio nel processo verbale di constatazione. Ciò significa che i contribuenti potranno non solo scegliere quali tra i rilievi formulati fare propri all'interno dell'integrativa, ma anche calibrare il quantum da integrare, eventualmente anche ravvedendo parzialmente le contestazioni mosse dall'ufficio.

Questa facoltà, infatti, è diretta conseguenza del fatto che il ravvedimento e l'eventuale presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore sono atti posti nella piena autonomia del contribuente, il quale ben potrebbe ravvedere soltanto i rilievi sollevati dall'ufficio ritenuti condivisibili, decidendo conseguentemente di discutere nella successiva fase di accertamento

con adesione oppure, eventualmente, nella fase del contenzioso, il contenuto e gli importi relativi ai rilievi ritenuti non del tutto fondati.

In considerazione della portata novativa del nuovo ravvedimento e delle complessità e criticità che potrebbero insorgere nel suo utilizzo, è auspicabile che vengano prontamente fornite istruzioni dall'amministrazione finanziaria, tese a chiarire le condotte a cui dovranno conformarsi gli uffici e i contribuenti nell'ambito del contesto normativo ora delineato dalla legge di stabilità.

24. ASSICURAZIONI SULLA VITA: LE NOVITÀ

24.1. Premessa

Il comma 658 attraverso la sostituzione dell'ultimo comma dell'articolo 34 del DPR n. 601 del 1973 è volto ad escludere l'esenzione dei proventi finanziari nel caso in cui tali proventi siano corrisposti ai beneficiari a seguito del decesso dell'assicurato. In tal modo l'esenzione è mantenuta per i capitali corrisposti a fronte del "rischio di mortalità", cioè quelli percepiti a fronte del premio effettivamente messo a copertura del rischio demografico.

Quindi in caso delle temporanee caso morte, essendo la copertura del rischio demografico pari al 100%, il capitale corrisposto sarà totalmente esente mentre in caso di polizze miste, solo il capitale corrisposto a copertura del rischio demografico sarà esente mentre il capitale residuo sarà soggetto alle disposizioni previste dall'articolo 45, comma 4, del TUIR.

Il comma 659, dopo varie indecisioni, fissa la decorrenza della disposizione al 1° gennaio 2015.


24.2. Le polizze

Per i contratti assicurativi sulla vita, La legge di Stabilità 2015 attenua la previsione di esenzione dall'IRPEF, tradizionalmente esistente, in favore del capitale corrisposto in caso di premorienza della persona assicurata.

Viene infatti previsto che – per i proventi corrisposti dall'1 gennaio 2015 – l'esenzione IRPEF riguardi esclusivamente il capitale percepito in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico.

La Legge di Stabilità al comma 658, esclude pertanto l'esenzione dei proventi finanziari ex art. 34, D.P.R. 601/1973, nel caso in cui gli stessi siano corrisposti, ai beneficiari, a seguito del decesso dell'assicurato. Ecco che:

- per le **polizze "temporanee caso morte"** (che coprono esclusivamente il rischio di premorienza), il regime di esenzione IRPEF rimane inalterato; Infatti, essendo la copertura del rischio demografico pari al 100%, il capitale continuerà ad andare **totalmente esente**;
- per le **polizze di ramo I e ramo III caratterizzate anche da contenuto finanziario** (polizze miste), in caso di premorienza dell'assicurato l'esenzione IRPEF permane limitatamente alla quota di capitale liquidato corrispondente alla copertura del rischio demografico. La quota di capitale espressione della componente finanziaria della polizza (plusvalenza) sarà, invece, tassata al 26% con le regole ordinariamente applicabili.



→ **FINO AL 31/12/2014**

In sostanza, potremmo dire che, attualmente, chi investe una somma di denaro in una polizza sulla vita a capitalizzazione (vd. contratti del Ramo I e del Ramo III come le unit e index linked) versa le imposte sui rendimenti maturati solo quando decide di farsi liquidare dalla compagnia il capitale.

Se invece la polizza non viene mai riscattata dall'assicurato prima della sua morte, ciò che ha investito passa direttamente agli eredi o ai beneficiari indicati nel contratto e il capitale maturato con i relativi rendimenti è completamente esente da imposte. Infatti, chi riscatta la polizza non paga né l'Irpef, né la tassa sulle rendite finanziarie e nemmeno l'imposta di successione.

→ **DAL 2015**

Dal 2015 il rendimento delle polizze verrà invece tassato in capo agli eredi similmente a quanto sarebbe successo se l'assicurato fosse ancora in vita e avesse deciso di riscattarlo.

L'aliquota applicata sui guadagni della polizza sarà pari:

- **al 12,5%**, per la parte di portafoglio investita nei titoli di stato e
- **al 26%** per la quota di patrimonio destinata invece ad altri strumenti finanziari come le azioni e le obbligazioni.



In pratica per le polizze che coprono il **rischio vita** resta l'esenzione. Per quelle miste, che prevedono sia il caso di decesso che quello di sopravvivenza, viene tassata solo la seconda parte in funzione del sottostante al contratto. Pertanto, se si tratta di titoli pubblici, l'aliquota sarà del 12,5%, mentre per gli altri investimenti sarà al 26 %.

25. COSTI BLACK LIST E APPLICAZIONE CFC

La **Legge di Stabilità 2015** apporta sostanziali modifiche agli articoli **110 e 167 del D.P.R. 917/1986**, con l'effetto di ridurre significativamente gli Stati da considerare privilegiati ai fini dell'applicazione delle suddette normative, con effetti significativi per le imprese a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015 nella generalità dei casi).

In particolare:

- ⇒ con il **co. 678 della Legge di Stabilità 2015** il Legislatore demanda al Ministero dell'Economia l'emanazione di una Black list ai fini dell'applicazione dell'art. 110, co. 10 – 12bis del Tuir, utilizzando come unico parametro di riferimento l'esistenza di accordi che consentano un **adeguato scambio di informazioni**;
- ⇒ con il **co. 680 della Legge di Stabilità 2015** si modifica il comma 4 dell'articolo 167 del Tuir, stabilendo che si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore del 50 per cento rispetto a quello italiano. Si prevede altresì che *“si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali”*.

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014

Indeducibilità costi black list (art. 110, co. 10 – 12bis Tuir)

→ Prevista l'emanazione di un decreto che individuerà i paesi black List utilizzando come unico parametro di riferimento l'esistenza di accordi che consentano un **adeguato scambio di informazioni**

CFC black list

→ Paesi black list quelli con un livello di tassazione inferiore del 50 per cento rispetto a quello italiano

25.1. Indeducibilità costi black list

L'articolo 110, commi da 10 a 12-bis, del D.P.R. 917/1986, sancisce la non deducibilità e l'obbligo di separata indicazione in dichiarazione delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori **con regime fiscale privilegiato**, nonché delle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in detti Stati o territori.

L'istituto in esame trova applicazione nei confronti dei **soggetti esteri residenti in Paesi black list**.

La definizione dei Paesi a fiscalità privilegiata avviene, come precedentemente accennato, ad opera del D.M. 23.1.2002.

Il suddetto Decreto è stato oggetto di modifiche con il D.M. 27.07.2010, con il quale sono stati espunti la Corea del Sud e Malta dall'art. 3 del D.M. 23.01.2002. Sempre dal medesimo D.M. 27.07.2010 è stata espunto Cipro dall'art. 1 del D.M. 23.01.2002.

Già con il D.M. 27 dicembre 2002 era stato espunto il Kuwait dall'art. 2 del D.M. 23.01.2002.

È bene sottolineare che il **D.M. 23.1.2002** è stato emanato per la disciplina sulla indeducibilità dei costi di cui all'art. 110 comma 10 e seguenti del Tuir e individua i Paesi esteri in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.

Quindi, per l'identificazione degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato in relazione alla disciplina oggetto di analisi, si deve far riferimento al **D.M. 23 gennaio 2002**.

Il suddetto DM si compone di tre articoli:

- **nell'articolo 1** vengono individuati gli Stati che si considerano sempre a fiscalità privilegiata;
- **nell'articolo 2** si fornisce un elenco di Stati per i quali la disciplina si applica in ogni caso, con l'esclusione di alcune tipologie societarie;
- **nell'articolo 3** si elencano gli Stati che si considerano black list limitatamente a determinate tipologie di società ovvero a soggetti che godono di un regime fiscale simile.

Con il **co. 678 della Legge di Stabilità 2015** il Legislatore demanda al Ministero dell'Economia l'emanazione di una Black list ai fini dell'applicazione dell'art. 110, co. 10 – 12bis del Tuir, utilizzando come unico parametro di riferimento l'esistenza di accordi che consentano un **adeguato scambio di informazioni**.

L'esigenza di emanare tale black list è collegata in primo luogo alle recenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia (San Marino, Hong Kong, Lussemburgo, Singapore, ecc...), nelle quali vengono sempre inserite disposizioni atte a garantire un adeguato scambio di informazioni tra gli Stati contraenti.

Generalmente, infatti, le suddette Convenzioni contengono disposizioni atte a garantire un adeguato scambio di informazioni tra gli Stati contraenti, anche per quanto concerne le informazioni detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che operi in qualità di agente o fiduciaria.

Inoltre, lo sviluppo di accordi internazionali (esempio FACTA) volti a favorire lo scambio di informazioni tra Stati, farà sì che altri Stati finora considerati "black list" possano essere espunti dal D.M. 23.01.2002.

È da evidenziare infine che già con la **C.M. 38/E/2013** l'Amministrazione Finanziaria, in occasione dei chiarimenti forniti sulle nuove regole per il monitoraggio fiscale, aveva individuato una serie di Stati che assicurano comunque la possibilità di un controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria italiana da attuare tramite lo strumento dello scambio di informazioni.

Si tratta degli Stati o territori inclusi nella white list (D.M. 4 settembre 1996 e successive modificazioni) ma anche dei Paesi che, pur non inclusi nella white list, prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito, uno specifico accordo internazionale (ad esempio, un tax information exchange agreement – TIEA) o con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa.

TABELLA STATI WHITE LIST (D.M. 04.09.96 e succ. modif.)

Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi, Uniti, Estonia, Fed. Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Israele, Jugoslavia, Kazakistan, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Tanzania, Tailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Venezuela, Vietnam, Zambia

TABELLA STATI E TERRITORI con un adeguato scambio di informazione con l'Italia

Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Etiopia, Georgia, Ghana, Giordania, Moldova, Mozambico, Oman, Qatar, San Marino (con effetto dal 2014), Senegal, Siria, Uganda, Uzbekistan

A titolo esemplificativo, si può evidenziare che Singapore, presente nell'art. 2 del D.M. 23.01.2002, è già incluso tra gli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni nella C.M. 38/E/2013.

Lo stesso vale per l'Oman, incluso nell'art. 1 del D.M. 23.01.2002. Anche le Mauritius, incluse nell'art. 3 del D.M. 23.01.2002, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies, sono indicate nella C.M. 38/E/2013 come Stato che consente un adeguato scambio di informazioni.

Anche Hong Kong è candidato alla esclusione dal D.M. 23.01.2002. L'art. 25 della recente Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e Hong Kong prevede per l'appunto uno **scambio su richiesta delle informazioni**. Tale scambio non potrà essere rifiutato in base al principio del segreto bancario. Dunque, con l'entrata in vigore della Convenzione anche Hong Kong potrebbe essere ricompreso nella lista dei paesi collaborativi, come accaduto per San Marino.

25.2. Applicazione CFC black list

Gli **articoli 167 e 168 del D.P.R. 917/1986** (T.U.I.R.) dettano la disciplina sulle *controlled foreign companies* (CFC), in base alla quale il reddito realizzato:

- ⇒ dalla società **controllata/collegata** residente in un paradiso fiscale; ovvero
- ⇒ della **società controllata** residente in un paese White list al verificarsi di determinati requisiti:


venga imputato per trasparenza al "residente italiano", in proporzione alla partecipazione detenuta e a prescindere dall'effettiva distribuzione degli utili.

La *ratio* della norma è certamente quello di evitare la delocalizzazione fittizia di utili prodotti nello Stato di residenza della società italiana attraverso lo schermo giuridico della società controllata/collegata.

Possibile applicazione CFC (Controlled foreign companies)	Controllate estere residenti in paradisi fiscali	SI
	Collegate estere residenti in paradisi fiscali	SI
	Controllate estere residenti in paesi white list	SI
	Collegate estere residenti in paesi white list	NO

Per l'applicazione della CFC black list, la previgente versione dell'art. 167, co. 4, del Tuir (in vigore fino al 31.12.2007) prevedeva che i paradisi fiscali venissero individuati in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.

La suddetta disposizione è stata abrogata dalla finanziaria 2008 (art. 1, comma 83, lett. l), n. 3), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008), prevedendo tuttavia che la stessa continui ad applicarsi fino al periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione in G.U. del decreto previsto dall'art. 168-bis, D.P.R. n. 917/1986.



Il Decreto previsto dall'art. 168-bis, D.P.R. n. 917/1986 non è stato ancora emanato e pertanto l'art. 167, co. 4, del Tuir esplica ancora i propri effetti.

In attuazione del citato art. 167, co. 4, il **Dm del 21 novembre 2001**, considerato che la Camera dei deputati, nella seduta del 4 ottobre 2000, durante la quale è stata approvata la legge 21 novembre 2000, n. 342, ha formalmente impegnato il Governo in sede di prima applicazione della nuova disciplina a definire in via transitoria, quale livello di tassazione sensibilmente inferiore, quello che in media si discosti di almeno il **30% dal livello di tassazione medio applicato in Italia**, ha individuato nel seguente modo i “paradisi fiscali”:

Articolo	Contenuto
1	In primo luogo, nell'articolo 1 del decreto, sono stati identificati i Paesi totalmente a fiscalità privilegiata: tutti i soggetti, controllati da soggetti residenti in Italia, che svolgono la loro attività in questi Stati e territori sono considerati CFC con le relative conseguenze in termini di obblighi di dichiarazione e versamento delle imposte da parte dei soci di controllo italiani
2	In secondo luogo sono stati considerati, nell'articolo 2 del decreto, i Paesi aventi un regime fiscale privilegiato, che presentano alcuni particolari

	soggetti, specificamente identificati che vengono esclusi dalla disciplina CFC in quanto si ritiene che per questi non si verifichino i presupposti per l'applicazione della norma
3	Infine vengono prese in considerazione, all'interno dell'articolo 3 del decreto, una serie di tipologie di società e di agevolazioni specifiche che riguardano particolari soggetti a regime fiscale privilegiato anche se si tratta di operatori che sono localizzati o residenti in paesi a fiscalità non privilegiata.



Novità

Con il **co. 680 della Legge di Stabilità 2015** si modifica il comma 4 dell'articolo 167 del Tuir, stabilendo che si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia **un livello di tassazione inferiore del 50 per cento rispetto a quello italiano**. Si prevede altresì che *“si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali”*.

CFC black list



Individuazione paradisi fiscali fino al 31.12.2014



livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia: **un livello di tassazione inferiore del 50 per cento rispetto a quello italiano**



Individuazione paradisi fiscali dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014



livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia: **un livello di tassazione inferiore del 50 per cento rispetto a quello italiano**

Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 renderanno necessario modificare il D.M. del 21 novembre 2001 rilevante agli effetti della normativa Cfc - o provvedere alla emanazione di un nuovo decreto - e che comporterà la eliminazione dalla black list di alcuni Paesi ora indicati nell'articolo 1 del Dm del 21/11/2001, primo fra tutti Singapore.

Ma anche Oman e Filippine dovrebbero essere eliminati, in quanto la loro aliquota generale corporate è “congrua” rispetto alla nuova previsione della legge di stabilità 2015.

Con un provvedimento *ad hoc* l'Agenzia fornirà un elenco di regimi di favore concessi da alcuni Paesi che hanno una tassazione generale “congrua” ma che assicurano regimi speciali privilegiati e che dovranno, comunque, rientrare nel campo di applicazione delle Cfc. Sono tali, ad esempio, i regimi che attualmente sono inclusi nell'articolo 3 del D.M. del 21 novembre 2001 e che, quindi, dovrebbero entrare a far parte della lista dell'Agenzia ed essere espunti dal nuovo decreto. Ma anche Paesi che verranno eliminati dall'articolo 1 potrebbero comunque avere regimi speciali da inserire nell'elenco dell'Agenzia delle Entrate.

26. NOVITÀ SETTORE GIOCHI

26.1. Premessa

Tante le misure prese dal Governo in materia di giochi pubblici, tant'è che è stato definito un **"pacchetto giochi"**.

Viene **eliminato l'aumento del Preu** (prelievo erariale unico) sostituito da una riduzione dell'aggio per i concessionari a partire dal 2015, anche per dare una risposta ai rilievi Ue.

Prevista, INOLTRE, una tassazione anticipata per 500 milioni di euro a carico dei concessionari Vlt e New SLOT e introdotta una **procedura di regolarizzazione volontaria**, da attuare presso l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, per tutti i contribuenti che, alla data del 30.10.2014, offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, pur non essendo collegati al totalizzatore nazionale.

Si tratta di una sorta di **"condono"** cui è necessario aderire entro il 31.01.2016, al fine di regolarizzare la propria posizione, presentando una **dichiarazione** all'Agenzia dei monopoli e **versando 10.000 euro a titolo di emersione**.

26.2. Il "pacchetto giochi" nel testo della Legge di stabilità 2015

La Legge di stabilità 2015, ai **commi dal 643 al 654**, introduce il **"pacchetto giochi"**, con il quale vengono previste diverse **novità in materia di raccolta di gioco pubblico**.

Schematicamente queste le misure introdotte comma per comma:

MISURE SETTORE GIOCHI		
REGOLARIZZAZIONE VOLONTARIA PER GESTORI SCOLLEGATI DAL TOTALIZZATORE E REGIME SANZIONATORIO	Co. 643	A decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli , in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione a certe condizioni .
SOGGETTI CHE NON ADERISCONO ALLA REGOLARIZZAZIONE O VI DECADONO	Co. 644	Sono previsti precisi obblighi per coloro che non aderiscono alla regolarizzazione volontaria o che vi hanno aderito, ma poi decadono dal regime di emersione.

<p>SI APPLICANO LE MISURE DI CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE (AAMS + SOGEI)</p>	<p>Co.645</p>	<p>Relativamente alle attività disciplinate nei commi 643 e 644 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del DL 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.</p>
<p>IMPOSTE DOVUTE DA COLORO, CHE DETENGONO APPARECCHI SCOLLEGATI O CHE NON CONSENTONO LA LETTURA</p>	<p>Co.646</p>	<p>Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvencono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento di imposte specifiche.</p>
<p>PROVA DOCUMENTALE CONTRARIA</p>	<p>Co.647</p>	<p>In caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario di cui al comma 646, lettere a) ovvero b), è <u>moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio</u>.</p>
<p>SANZIONI PER APPARECCHI SCOLLEGATI O CHE NON CONSENTONO LA LETTURA</p>	<p>Co.648</p>	<p>Per ciascun apparecchio di cui al comma 646, il titolare dell'esercizio pubblico è soggetto, oltre al pagamento dell'imposta, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000.</p> <p>L'apparecchio è in ogni caso soggetto a confisca amministrativa e, qualora di esso non sia consentito l'asporto da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della Forza di polizia che procede, il titolare dell'esercizio è custode dell'apparecchio confiscato, con obbligo di procedere a sua cura e spese alla <u>distruzione dell'apparecchio entro dieci giorni dalla confisca</u>, nonché alla consegna all'Agenzia delle dogane e dei monopoli della scheda madre dell'apparecchio confiscato, in caso di apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero dell'apparato <i>hardware</i> di suo funzionamento, in caso di apparecchio di qualunque altra tipologia.</p> <p>Il titolare dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200 per ogni giorno di</p>

		ritardo nella distruzione dell'apparecchio ovvero nella consegna dei componenti di cui al secondo periodo del presente comma.
TASSAZIONE ANTICIPATA DEI CONCESSIONARI DI VLT E NEW SLOT	co.649	Prevista una tassazione anticipata per 500 milioni di euro, a carico dei concessionari di Vlt e New slot.
ADOZIONE DI OGNI MISURA UTILE DI SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI GIOCO	Co.650	<p>In considerazione del generale dovere di conservazione dei valori patrimoniali pubblici, nonché di quello particolare di assicurare il miglioramento dei livelli di servizio in materia di giochi pubblici, al fine di preservarne lo svolgimento e di salvaguardare i valori delle relative concessioni, oltre che garantire una equilibrata concorrenza fra i concessionari di giochi diversi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è consentita l'adozione di ogni misura utile di sostegno dell'offerta di gioco, incluse quelle che riguardano il <u>prelievo, la restituzione in vincita e la posta di gioco, nei casi in cui la relativa offerta di specifici prodotti denoti una perdita di raccolta e di gettito erariale</u>, nell'arco dell'ultimo triennio, non inferiore al 15% all'anno.</p> <p>In tali casi, tenuto conto della sostanziale natura commerciale delle attività di gioco oggetto di concessione, con i conseguenti obiettivi ed ineliminabili margini di aleatorietà delle relative scelte, i provvedimenti adottati ai sensi del presente comma non comportano responsabilità erariale quanto ai loro effetti finanziari.</p>
AUTORIZZAZIONE DI SPESA	Co.651	L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del DL 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
ALIMENTAZIONE DEL FONDO PER LA	Co.652	Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013,

<p>RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE</p>		<p>n. 147, è incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.</p> <p>Dette risorse sono accantonate e rese indisponibili e possono essere utilizzate nella misura delle somme effettivamente incassate per la parte eccedente l'importo di 350 milioni di euro.</p>
<p>ANTICIPATA AL 2015, LA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL GIOCO DEL LOTTO</p>	<p>Co.653</p>	<p>In vista della scadenza della concessione vigente, per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, per la sua raccolta sia attraverso la rete dei concessionari, sia a distanza, è affidata in concessione aggiudicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, ad una <u>qualificata impresa</u> con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria.</p>

26.3. La regolarizzazione volontaria per i soggetti scollegati dal totalizzatore

Il primo **comma del pacchetto giochi**, cioè il **comma 643** della Legge di stabilità 2015, introduce la c.d. **"regolarizzazione volontaria"**.

Per comprendere di che si tratta, va detto che nel corso di più di dieci anni, in Italia, accanto alla **rete dei concessionari di Stato per la raccolta del gioco pubblico** si è sviluppata una consistente **rete di raccolta del gioco gestita da operatori che sono privi di concessione statale** e che, come tali, di fatto esercitano una forte concorrenza nei riguardi dei concessionari statali, tanto più efficace se solo si considera che, a differenza dei primi, i secondi:

- non sono collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia dogane e monopoli, gestito da Sogei, dove tutte le singole scommesse vengono registrate, memorizzate e conservate;
- non versano imposte all'erario sulla loro raccolta;
- non sono tenuti a sopportare oneri di concessione;
- possono offrire ai giocatori, giacché svincolati dal rispetto di regole predeterminate al riguardo, un palinsesto di gioco molto più ampio e variegato;
- offrono la possibilità di effettuare giochi on-line che, invece, sono vietati per i punti vendita di scommesse fisiche della rete legale;

- hanno costi di gestione dei singoli punti di raccolta irrisori se confrontati con quelli tipici di un negozio di gioco appartenente alla rete istituzionale dei concessionari di Stato;
- non hanno alcun onere, specie economico, conseguente alla attività di controllo e di sanzione tipica della amministrazione competente, a differenza di quanto invece accade nei riguardi di un concessionario di Stato.

Tali operatori hanno avviato, e continuano a sviluppare, un ampio contenzioso in diverse sedi giudiziarie per giungere al risultato di essere, in Italia, i soli a poter offrire gioco in assenza di concessione, diversamente da quanto accade per tutte le altre imprese concorrenti che, invece, hanno da tempo accettato di offrire gioco, per conto dello Stato, sottomettendosi al rigido sistema di condizioni derivante dall'impianto regolatorio nazionale vigente in materia di offerta di gioco legale e sicuro.

La Corte di Giustizia UE, nel ribadire più volte che il regime concessorio nazionale non confligge con i principi del Trattato CE, ha ricordato che tutte le limitazioni ai principi di libertà di stabilimento e prestazione dei servizi devono essere strettamente legate a "motivi imperativi di interesse generale" e non possono discendere da esigenze di natura economica o da interessi patrimoniali dello Stato membro.

Tali restrizioni possono, dunque, trovare giustificazione in base a obiettivi legati, da un lato, *"alla riduzione delle occasioni di gioco"* e, dall'altro, *"alla lotta contro la criminalità mediante l'assoggettamento a controllo degli operatori attivi in tale settore e l'incanalamento delle attività di gioco d'azzardo entro circuiti così controllati"* (cfr. Corte di Giustizia, Quarta Sezione, sentenza 16 febbraio 2012, Cause riunite C- 72/10 e C-77/10).

Ciò posto, **l'attività esercitata da questi operatori**, come ha riconosciuto il giudice nazionale, in sede di applicazione della citata giurisprudenza comunitaria, ove ritenuta **non perseguibile** ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (**esercizio abusivo di scommesse**), finirebbe per generare *"due profili di ingiustificato privilegio"*:

- a) la possibilità di operare senza i vincoli derivanti dal sistema concessorio (prestazione di cauzione; rischio di decadenza; limite al numero dei punti commerciali; posizionamento dei locali, e altro ancora), che invece gravano su coloro che hanno partecipato alla gara e si sono aggiudicati la concessione;
- b) la possibilità di stipulare contratti per la gestione dei punti di commercializzazione con persone che nei fatti non sono sottoposte ai controlli preventivi previsti dal T.U.L.P.S. e che per questo non sono soggette a revoca dell'autorizzazione neppure in caso di sopravvenute situazioni di incompatibilità col regime della autorizzazione e della concessione" (così Cass. pen., Sez. III, 16.7.2012, n. 28413).

Dunque, dato che non è ormai più rinviabile un'azione diretta a porre un argine alle criticità rilevatesi, con il "pacchetto giochi", il legislatore si propone di introdurre disposizioni finalizzate a due prioritari obiettivi:

- creare una **“rete di garanzia”**, per coloro che dovessero, anche inconsapevolmente, acquistare prodotti di gioco presso la rete degli esercenti privi di concessione dello Stato, non diversa da quella che già, da tempo, opera attraverso il sistema dei concessionari statali per la gestione della raccolta di gioco legale e sicuro;
- **ristabilire principi di parità di condizioni tra i concessionari della rete statale e gli operatori che comunque operano in Italia privi, invece, di concessione statale**, al momento facendosi scudo di orientamenti giurisprudenziali interni non pienamente allineati alle più recenti pronunce in materia della Corte di Giustizia UE.

Con la disposizione di cui al comma 643, in sintesi, si vuole estendere ai soggetti che operano de facto come una rete parallela – e più concorrenziale, giacché non soggetta al vigente quadro regolatorio statale – rispetto a quella dei concessionari di Stato, un **set** minimo di **obblighi e divieti che già valgono per i concessionari dello Stato e per la relativa sottostante filiera organizzativa** (agenzie, punti scommesse), tra l'altro integrando nei riguardi di tali soggetti la portata del divieto di installare (presso tali luoghi di raccolta privi di concessione) apparecchi da intrattenimento della tipologia AWP e VLT, prevedendo misure che favoriscano la emersione ed individuazione dei centri di raccolta di gioco senza concessione (i quali attualmente spesso si confondono, anche per la compresenza in essi di vendita commerciale generalista) ed introducendo un sistema di determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta unica sulle scommesse di natura necessariamente forfetaria, dato che questi operatori non sono evidentemente collegati al totalizzatore nazionale (dove, come già detto, tutte le singole scommesse vengono registrate, memorizzate e conservate).


Oggi il legislatore introduce una **sorta di “condono” per l'emersione** delle situazioni irregolari. A decorrere dal 1° gennaio 2015 ai **soggetti**, attivi alla data del 30 ottobre 2014, **che offrono scommesse con vincite in denaro in Italia**, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, **è consentito regolarizzare la propria posizione a certe condizioni**.

Le condizioni da rispettare sono le seguenti:

- a) non oltre il 31 gennaio 2015 i soggetti inoltrano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo il modello reso disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia entro il 5 gennaio 2015, una **dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo**, ai sensi dell'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei concessionari di Stato per la raccolta

di scommesse, **con il contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000**, da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata di cui alla lettera e);

- b) le **domande sono sottoscritte dal titolare dell'esercizio** ovvero del punto di raccolta che offre le scommesse.

 **Nota bene** Si considerano **tempestive** anche le domande delle quali una copia dell'originale risulta pervenuta per posta elettronica entro il 31 gennaio 2015, con la copia del modello di versamento quietanzato, all'indirizzo reso disponibile entro il 5 gennaio 2015 sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

- c) le domande recano l'esplicito **impegno di sottoscrizione** presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non oltre il 28 febbraio 2015, del disciplinare di raccolta delle scommesse, predisposto dall'Agenzia, recante condizioni e termini appositamente coerenti con quelle sottoscritte dai concessionari di Stato per la raccolta delle scommesse e con il regime di regolarizzazione;
- d) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, subito dopo la sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse di cui alla lettera c), trasmette alla questura territorialmente competente le domande pervenute, nonché la documentazione allegata dal richiedente a comprova dei prescritti requisiti;
- e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il **versamento dell'imposta unica** di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento, determinata con le modalità previste dall'articolo 24, co. 10, del DL6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, **ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo** che scadono, rispettivamente, il 30 giugno e il 30 novembre 2015;
- f) gli **atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni** già notificati entro il 31 dicembre 2014 **perdono effetto**, a condizione che l'imposta versata per la regolarizzazione, con riguardo al periodo d'imposta oggetto degli atti medesimi, **non sia di importo inferiore a quello in essi indicato**;
- g) con la presentazione della domanda al titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta **è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell'anno**

2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari;

- h) il titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta perde il diritto in caso di mancato rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico n. 773 del 1931 ovvero di mancato versamento anche di una sola delle rate. Il provvedimento di diniego della licenza dispone la chiusura dell'esercizio;
- i) con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia entro il 15 gennaio 2015, sono adottate le disposizioni attuative dl presente comma, ivi incluse quelle eventualmente occorrenti per consentire ai soggetti che si regolarizzano **l'annotazione e la contabilizzazione delle scommesse raccolte fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale.**

CONDIZIONI PER ACCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE VOLONTARIA	
QUANDO	ADEMPIMENTO
NON OLTRE IL 31 GENNAIO 2015	<p>I soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – inoltrano una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo, nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo il modello reso disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia <u>entro il 5 gennaio 2015</u>, – versano contestualmente con F24 10.000 euro;
NON OLTRE IL 31 GENNAIO 2015	<p>Le domande sono sottoscritte dal titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta che offre le scommesse</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>una copia dell'originale deve pervenire via mail <u>entro il 31 gennaio 2015</u>, con la copia del modello di versamento quietanzato.</p>
NON OLTRE IL 28 FEBBRAIO 2015	Le domande recano l'esplicito impegno di sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse, predisposto dall'Agenzia
→ 30 GIUGNO 2015 → 30 NOVEMBRE 2015	Versamento dell'imposta unica dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del <u>2015</u> e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, in 2 rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il <u>30 giugno</u> e il <u>30 novembre 2015</u> ;

26.4. Conseguenze in caso di mancata regolarizzazione

Il comma 644 del testo della Legge di stabilità 2015, prevede che coloro che:

- **non aderiscano al regime di regolarizzazione;**
- **ovvero, pur avendo aderito a tale regime, ne siano decaduti,**

debbano rispettare, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli, i **seguenti obblighi e divieti**:

- a) le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2007, in **materia di antiriciclaggio**, e in particolare gli obblighi di identificazione, assumendo gli oneri e le responsabilità derivanti dall'applicazione del codice privacy;
- b) è **vietata la raccolta** per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- c) è **vietata la raccolta di scommesse** che consentono vincite superiori a euro 10.000;
- d) continua ad applicarsi l'art.7, commi 5 e 8, del DL 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni;
- e) il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta **comunica i propri dati anagrafici e l'esistenza dell'attività di raccolta di gioco** con vincita in denaro al questore territorialmente competente entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015 e, successivamente, entro 7 giorni dalla data di avvio dell'attività. Il proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta comunica i predetti dati ed informazioni sull'attività di raccolta di gioco all' Agenzia delle dogane e dei monopoli entro gli stessi termini. Chiunque eserciti un punto di raccolta di scommesse, deve essere in possesso dei **requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del titolo abilitativo** di cui all'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Ove ne accerti **l'insussistenza**, il questore dispone la chiusura immediata dell'esercizio o del punto di raccolta. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza dispongono delle facoltà previste dall'articolo 16 del regio decreto n. 773 del 1931;

- f) continua ad applicarsi il **divieto di installazione di apparecchi** di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del TULPS, di cui al RD 18 giugno 1931, n. 773, e successive modif.; e in ogni caso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli non iscrive il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta nell'elenco di cui all'art. 1, co. 533, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modif., ovvero ne effettua la cancellazione, ove già iscritto;
- g) **l'imposta unica**, di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, **è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale** in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si

applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo di imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2015 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del DL 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

h) la violazione delle disposizioni appena viste è punita:

- quanto alla lettera b), con la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000;**
- quanto alla lettera c), con la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 100.000;**
- quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli obblighi di cui all'art. 7, co. 5, del DL n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con la **sanzione amministrativa pecuniaria** prevista dal comma 6 del medesimo articolo 7, nonché con la **chiusura dell'esercizio ovvero del punto di vendita;**
- quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 8, del DL n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con le **sanzioni previste dal medesimo comma 8;**
- quanto alla lettera e), con la **sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000.** Tale sanzione è raddoppiata qualora il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta, nonché il proprietario dell'immobile in cui opera l'esercizio o il punto di raccolta, non provvedano alla comunicazione di cui alla lettera e) nel termine di sette giorni dalla contestazione. Nel caso in cui sia il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta ad omettere la dichiarazione è altresì disposta la chiusura dell'esercizio;
- quanto alla lettera f), con la **sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.500 per ciascun apparecchio installato.**

REGIME SANZIONATORIO	
OBBLIGHI PREVISTI	SANZIONI
DIVIETO DI RACCOLTA PER EVENTI NON IN PALINSESTO, ANCHE COMPLEMENTARE	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA EURO 10.000 A EURO 50.000
DIVIETO DI RACCOLTA DI SCOMMESSE CHE CONSENTONO <u>VINCITE SUPERIORI A EURO 10.000</u>	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA EURO 50.000 A EURO 100.000

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 7, CO. 5, DL N. 158/2012, (CONV.L. N. 189/2012)	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PREVISTA DAL CO. 6 ART. 7, NONCHÉ CHIUSURA DELL'ESERCIZIO OVVERO DEL PUNTO DI VENDITA
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 7, CO. 8, DL N. 158/2012, (CONV.L. N. 189/2012)	SANZIONI PREVISTE DAL CO. 8
IL TITOLARE DELL'ESERCIZIO O DEL PUNTO DI RACCOLTA COMUNICA I PROPRI DATI ANAGRAFICI E L'ESISTENZA DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA DI GIOCO CON VINCITA IN DENARO AL QUESTORE TERRITORIALMENTE COMPETENTE → <u>ENTRO 7 GG. DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA DISPOSIZIONE</u> → E, SUCCESSIVAMENTE, <u>ENTRO 7 GG. DALLA DATA DI AVVIO DELL'ATTIVITÀ.</u>	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DI EURO 5.000 - RADDOPPIA SE NON SI PROVVEDE ALLA COMUNICAZIONE NEL TERMINE DI 7 GIORNI DALLA CONTESTAZIONE. - NEL CASO IN CUI SIA IL TITOLARE DELL'ESERCIZIO O DEL PUNTO DI RACCOLTA AD OMETTERE LA DICHIARAZIONE, È PREVISTA LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.
DIVIETO DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110, CO. 6, LETT. A) E B), DEL TULPS	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DI EURO 1.500 PER OGNI APPARECCHIO INSTALLATO

**IMPOSTE DOVUTE PER APPARECCHI SCOLLEGATI
O CHE NON CONSENTONO LA LETTURA (comma 646)**

Il comma 646 del testo della Legge di stabilità 2015 stabilisce che il titolare di qualsiasi esercizio pubblico, nel quale si rinvencono:

- apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS,
- ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro,

non collegati alla rete statale di raccolta del gioco, ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento di imposte specifiche.

In particolare:

- a) per ciascuno degli apparecchi di cui **all'articolo 110, comma 6, lettera a)**, del TULPS, del **prelievo unificato** previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per 365 giorni di presunta operatività dell'apparecchio;
- b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di **un'aliquota di prelievo del 6%** su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per 365 giorni di presunta operatività dell'apparecchio.



In caso di **prova documentale contraria**, l'imponibile medio forfetario è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio.


SANZIONI PER APPARECCHI SCOLLEGATI O CHE NON CONSENTONO LA LETTURA (comma 648)

Il comma 648, infine, stabilisce che per ciascun apparecchio (di cui all'art.110 co.6 lett. a) o idoneo) non collegato o che non consenta la rilevazione dei dati, il titolare dell'esercizio pubblico è soggetto:

- oltre al pagamento dell'imposta,
- alla **sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000**.

L'apparecchio è in ogni caso soggetto a **confisca amministrativa** e, qualora di esso non sia consentito l'asporto da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della Forza di polizia che procede, il **titolare dell'esercizio è custode dell'apparecchio confiscato**, con obbligo di procedere a sua cura e spese alla distruzione dell'apparecchio entro dieci giorni dalla confisca, nonché alla consegna all'Agenzia delle dogane e dei monopoli della scheda madre dell'apparecchio confiscato, in caso di apparecchio di cui all'articolo 110, co. 6, lett. a), del TULPS, di cui al RD 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero dell'apparato *hardware* di suo funzionamento, in caso di apparecchio di qualunque altra tipologia.

Il titolare dell'esercizio è soggetto alla **sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200 per ogni giorno di ritardo** nella distruzione dell'apparecchio ovvero nella consegna dei componenti.



27. IMU TERRENI MONTANI: VERSAMENTO AL 26.01.2015

27.1. Premessa

I commi 692 e 693 della Legge di stabilità 2015, fissano il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del DL 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, **al 26 gennaio 2015**.

Secondo il legislatore, nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, **l'imposta è determinata per l'anno 2014, tenendo conto dell'aliquota di base** fissata dall'articolo 13, comma 6, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.

Sono stati, sostanzialmente, ridisegnati i confini dell'esenzione Imu per i terreni agricoli. Grazie al decreto interministeriale del 28 novembre 2014, pubblicato dal dipartimento delle Finanze prima di essere pubblicato ufficialmente in Gazzetta, **mantengono l'esenzione IMU solo i terreni appartenenti a Comuni situati a un'altitudine pari o superiore a 601 metri**. Più in basso, l'esenzione dipende dalla qualifica del soggetto passivo.

Il provvedimento, ispiratosi alle recenti indicazioni fornite dall'articolo 22, comma 2, del DL 66/2014 – che ha rinnovato l'articolo 4, comma 5-bis, del DL 16/2012 – aggancia l'esonero alla "quota" e garantisce l'esenzione per i terreni agricoli **posseduti, o anche detenuti in comodato o in affitto, da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola**. Questi ultimi "appezzamenti" godono dell'esenzione, anche se situati in Comuni con un'altitudine compresa fra 281 e 600 metri.

Non è dovuto il versamento, infine, per *"i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile"*, a prescindere dal fatto che ricadano o meno in zone montane o collinari.

Per quanto riguarda la verifica dell'esenzione sulla base dell'altitudine, il decreto rimanda all'**Elenco dei comuni italiani** pubblicato sul sito dell'Istat. Gli interessati possono ricavare le informazioni necessarie nelle colonne L (nomi dei comuni) e P (altitudine, in metri, degli stessi comuni) per comprendere se, dal 2014, **devono versare l'Imu sul proprio terreno**.



27.2. L'evoluzione normativa

Inizialmente, il D.Lgs. n.23/2011, c.d. Decreto sul federalismo fiscale, stilato dall'allora Ministro dell'Economia, Tremonti, prevedeva all'art. 9 comma 8, la conferma delle esenzioni contemplate nell'art. 7 commi 1, lett. b), c), d), e), f), h) ed i) del c.d. Decreto Ici (D.Lgs. n. 504/92).

La lettera h), in particolare, disciplinava **l'esenzione dal tributo locale per i terreni agricoli, ricadenti in aree montane o collinari**, così come delimitate dall'art.15 della L. n.984/77.



a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 ;
b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del DPR 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto , purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive , nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Per individuare la lista dei terreni esenti, era necessario riferirsi all'**elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14/6/1993**.

possibile accedere alla lista, attraverso il seguente link:
<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/06/18/093A3466/sg>

Così, ad esempio, sono esenti nella **provincia di Pordenone**, i seguenti comuni:

Andreis Arba Aviano Barcis Budoia Caneva Castelnovo Del Friuli Cavasso Nuovo Cimolais
 Claut Clauzetto Erto E Casso Fanna Frisanco Maniago Meduno Montereale Valcellina Pinzano
 Al Tagliamento Polcenigo Sequals Tramonti Di Sopra Tramonti Di Sotto Travesio Vajont Vito
 D'asio Vivaro

Nell'elenco allegato alla circolare, sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio, appunto, i terreni agricoli sono esenti da ICI (e da IMU).



Nota bene

Se accanto all'indicazione del comune **non è riportata alcuna annotazione**, significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale.

Se, invece, è riportata **l'annotazione parzialmente delimitato**, sintetizzata con la sigla "**PD**", significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale. Per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici competenti.

LISTA COMUNI RICADENTI IN AREE MONTANE O COLLINARI

Circolare n. 9 DEL 14.06.1993

NESSUNA ANNOTAZIONE ACCANTO AL COMUNE	ESENTE DA IMU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
ANNOTAZIONE "PD" ACCANTO AL COMUNE	ESENTE DA IMU SOLO UNA PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE – <u>VA CONTATTATO L'UFFICIO</u>

Sono molte le Regioni, tra cui Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, che hanno già approvato in materia di competenza legislativa primaria di agricoltura, dei provvedimenti atti ad individuare con propria deliberazione, i **territori agricoli ricadenti in aree montane, di collina o svantaggiate**.



Attenzione

La norma, dunque, che prevede l'agevolazione Imu per i terreni montani e collinari identificati dalla circolare n. 9/1993, è una agevolazione a regime, già prevista per l'Ici e non derogabile dagli enti locali con proprio regolamento.

Successivamente, il **DL n.16/2012**, c.d. Decreto semplificazioni, all'art.4 comma 5-bis ha previsto che con un apposito DM, venissero individuati i Comuni nei quali dal 2014, si applicasse l'esenzione, sulla base:

- **dell'altitudine**, riportata nell'elenco ISTAT;
- **dei soggetti che li detengono** (CD o IAP iscritti alla previdenza agricola o meno).

L'esenzione veniva limitata ai soli soggetti di cui all'art. 1 del D.Lgs. n.99/2004, cioè ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola.

Anche la **Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012**, al par. 8, lett. h), aveva precisato, nelle more dell'emanazione del decreto, che il possesso di terreni agricoli in aree montane o di collina, delimitate in base all'articolo 15 della legge n. 984 del 27 dicembre 1977 (**dunque facendo ancora riferimento alla Circolare n. 9 del 1992**), non comportava il pagamento dell'IMU.

Tale interpretazione viene "confermata" anche nella successiva **Circolare 11 marzo 2013, n. 5** dell'Agenzia Entrate: pertanto tutti i terreni incolti montani o di collina sono, fino a oggi, sempre stati esenti da IMU, a prescindere dalla qualificazione agricola degli stessi.



Si noti, tuttavia, che per tale tipologia di terreni, l'esenzione disposta ai fini IMU, determina l'assoggettamento ad **IRPEF e alle addizionali** sul reddito dominicale.

IL **D.L. n.66/2014, c.d. Decreto Irpef**, torna ancora una volta sul tema e all'art. 22, co.2, prescrive che dal 2014, modificando l'art.4 co. 5-bis del D.L. 16/2012

Infine, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 16 dicembre 2014 il decreto legge che **proroga il pagamento dell'IMU per i terreni agricoli montani**, a seguito della revisione di cui al DL 24 aprile 2014 n.66.

Il **decreto è entrato in vigore il 16.12.2014**, cioè il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e verrà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**ESENZIONE IMU TERRENI
COLLINARI E MONTANI**

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA

art.7, co.1, lett. h), D.LGS.504/92 – ESENZIONE ICI

ESTESA ALL'IMU dall' art. 9, co. 8, D.Lgs.23/2011

ELENCO DEI COMUNI - **Circolare n. 9 del 14.06.1993**

Art.22, co.2, D.L. 66/2014

NUOVO ELENCO DEI COMUNI – **D.M. prossima pubblicazione**

DAL 2014, ESENZIONE IMU LIMITATA AI CD E IAP, PREV. AGR.



Art.4, co.5-bis, D.L. 16/2012 NUOVO ELENCO COMUNI

D.M. 28.11.2014, DL 185/2014, GU 16.12.2014

DAL 2014, ESENZIONE per i comuni con altitudine ≥ 601 m. + per i CD e IAP, PREV. AGR. nei comuni con altitudine compresa tra 281 e 600 m.

27.3. La tassazione attualmente vigente

Ai fini Imu, quindi, oggi vi sono **tre nuove categorie di terreni agricoli**:

- quelli sempre esenti,
- quelli esonerati solo a certe condizioni
- e, naturalmente, i nuovi imponibili.

È possibile che alcuni terreni godessero dell'agevolazione in precedenza, perché compresi negli elenchi della Circolare n. 9/1993, a cui rimandava la prima normativa Imu e che, ora, perde validità.

TIPOLOGIE DI COMUNISU CUI INSISTONO I TERRENI		
FASCE DI COMUNI	CHI VERSA?	QUANDO?
COMUNI < 281 m. s.l.m.	TUTTI I CONTRIBUENTI	<u>IL 26.01.2015</u> ACCONTO E SALDO 2014 IN UN'UNICA SOLUZIONE
COMUNI 281 < altitudine < o =600 m s.l.m.	<u>SOLO I SOGGETTI CHE NON HANNO LA QUALIFICA</u> DI CD E IAP, ISCRITTI ALLA PREV. AGR.	<u>IL 26.01.2015</u> ACCONTO E SALDO 2014 IN UN'UNICA SOLUZIONE
COMUNI ≥ 601 m s.l.m. (http://www.istat.it/it/archivio/6789)	NESSUNO	---



Attenzione

Nulla cambia ai fini Imu per i terreni ubicati in **comuni diversi da quelli montani o parzialmente montani. Le regole sono sempre le medesime.**

I versamenti effettuati in acconto e saldo a giugno e dicembre 2014 restano, dunque, validi **e nessun versamento integrativo è dovuto il 26.01.2015.**

I termini di versamento

I proprietari dei terreni, non più esentati, dovranno **versare l'imposta municipale propria per il 2014, in un'unica soluzione, entro lunedì 26 gennaio 2015.**

Le nuove disposizioni riguardano tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per i comuni della provincia di **Bolzano** (questi pagano l'Imi, un'imposta istituita con la legge provinciale 3/2014). Tutto ciò è stato finalizzato al reperimento per l'Erario di circa 350 milioni di euro all'anno.

L'aliquota da applicare

Nei **comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione**, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, **l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base (7,6 per mille**, fissata dall'articolo 13, comma 6 del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), **a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.**



27.4. Gli scenari futuri: ricorso al TAR DEL LAZIO

La questione terreni montani è destinata a complicarsi. Arriva infatti la probabile **sospensione del decreto legge**, pubblicato in Gazzetta ufficiale solo lo scorso 16 dicembre 2014, **che proroga il pagamento dell'IMU per i terreni agricoli montani**, a seguito della revisione di cui al D.L. 24 aprile 2014 n. 66.

È stato, infatti, presentato **ricorso da quattro associazioni regionali dei Comuni** (Anci Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto). Il presidente del Tar Lazio ha fissato l'udienza, chiamata a confermare o meno lo stop, il 21 gennaio 2015, a soli cinque giorni della nuova scadenza di versamento, anche se è probabile che in quella sede i **giudici amministrativi confermino la sospensione**.

Le osservazioni del TAR

Il DM che aggancia la tassazione Imu sui terreni ex montani all'altitudine dei Comuni, secondo il Presidente dell'organo amministrativo, *“determina eccezionale e grave pregiudizio per l'assoluta incertezza dei criteri applicativi”*, ed è inoltre giunto troppo tardi per rispettare le regole di finanza pubblica senza generare *“effetti gravi”* sui bilanci dei Comuni.

Errate, dunque, sia le misure apportate dal Governo nel merito, che il metodo adottato, tant'è che lo stesso Esecutivo ha già annunciato una **revisione dei parametri**.

Il TAR contesta il meccanismo di fondo su cui si basa il decreto, che disciplina l'applicazione dell'Imu sulla base dell'altitudine rilevata al centro del Comune. Sono stati, infatti, ridisegnati i confini dell'esenzione Imu per i terreni agricoli.

Grazie al DM citato, **mantengono l'esenzione IMU solo i terreni appartenenti a Comuni situati a un'altitudine pari o superiore a 601 metri**. Più in basso, l'esenzione dipende dalla qualifica del soggetto passivo.

Il provvedimento aggancia l'esonero alla “quota” e garantisce l'esenzione per i terreni agricoli **posseduti, o anche detenuti in comodato o in affitto, da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola**. Questi ultimi “appezzamenti” godono dell'esenzione, anche se situati in Comuni con un'altitudine compresa fra 281 e 600 metri.

Non è dovuto il versamento, infine, per *“i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile”*, a prescindere dal fatto che ricadano o meno in zone montane o collinari.

Per quanto riguarda la verifica dell'esenzione sulla base dell'altitudine, il decreto rimanda all'**Elenco dei comuni italiani** pubblicato sul sito dell'Istat. Gli interessati possono ricavare le informazioni necessarie nelle colonne L (nomi dei comuni) e P (altitudine, in metri, degli stessi comuni) per comprendere se, dal 2014, **devono versare l'Imu sul proprio terreno**.

In questo modo, sottolinea il Tar, *“può essere assoggettato a imposizione un terreno posto a più di 600 metri in agro di Comune posto notevolmente al di sotto di tale altezza”*, perché ovviamente i terreni agricoli possono essere anche parecchio lontani dalla piazza del comune.

Anche la tempistica di adozione delle modifiche, secondo i giudici amministrativi, è criticabile data la *“palese violazione delle norme poste a tutela del contribuente in materia di irretroattività e di spazio temporale minimo per l'attivazione di adempimenti relativi a provvedimenti impositivi”*.

Sospensione, dunque, del decreto per:

- **evidente violazione dei diritti del contribuente;**
- **perché i parametri utilizzati** per stabilire chi deve pagare e chi no, **sono irrazionali;**
- e per **ritardo eccessivo** nella definizione delle regole da applicare.

La revisione dei criteri promessa dal Governo è ora inevitabile, ma in ogni caso occorrerà trovare i 359 milioni di euro, decurtati ai Comuni, che non verranno incassati entro gennaio 2015.

Probabile, dunque, che il 21 gennaio 2015 il TAR confermi **la sospensione dei termini di pagamento dell'Imu 2014**. In ogni caso, i 4.000 comuni interessati dovranno trovare il modo di compensare il taglio dei fondi subito, con la promessa di un gettito che non avranno.


II PARTE

1. LA LEGGE DELEGA FISCALE: LO STATO DELL'ARTE

1.1. La legge delega fiscale

Con legge 11 marzo 2014, n. 23 (c.d. "Legge delega fiscale"), è stata conferita al Governo una delega per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, anche grazie ad una riduzione della pressione tributaria sui contribuenti.

La delega, che si compone di 16 articoli, dovrà trovare attuazione entro 12 mesi, e, quindi entro il 27 marzo 2015.

 **Nota bene** Il termine del 27 marzo 2015 è sicuramente molto vicino: ecco perché, da più parti, è stato richiesto uno slittamento, almeno all'autunno 2015, dei termini per l'attuazione.

È infatti da rilevare come, con la delega fiscale, siano state messe in campo moltissime tematiche, alcune anche di essenziale rilievo, che richiedono tempo ed un'analisi approfondita.

Sarebbe al contrario sbagliato dar vita a pochi provvedimenti frammentari e volti unicamente a rispondere alle richieste della legge delega fiscale, al fine di non correre il rischio di censure di incostituzionalità per insufficienza dei criteri di delega.

Analizziamo, brevemente, quelle che sono le linee guida delle novità che rivoluzioneranno il nostro sistema fiscale.

I punti che il Governo dovrà seguire nella riforma del sistema fiscale

- Riforma del catasto al fine di correggere le sperequazioni attualmente in essere

➤ Il Governo ha già trasmesso uno schema di decreto legislativo riguardante la revisione delle Commissioni censuarie, attualmente oggetto dei lavori delle Commissioni della Camera dei Deputati.

- Introduzione di nuove norme per il contrasto all'evasione, all'elusione e all'erosione fiscale, anche attraverso l'emanazione di disposizioni per l'attuazione di misure finalizzate al contrasto d'interessi fra contribuenti

- Introduzione di una chiara normativa in materia di abuso del diritto e promozione della taxcompliance

➤ Il 24 dicembre 2014 il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare il decreto legislativo sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (il quale introduce nel nostro Ordinamento, tra l'altro, una nuova definizione di abuso del diritto e un regime di adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i grandi contribuenti).

- Introduzione di nuove norme in tema di semplificazioni fiscali

➤ Il Governo ha già approvato il D.Lgs. in tema di semplificazioni fiscali

- Riforma dell'apparato sanzionatorio e del sistema dei controlli

➤ Il 24 dicembre 2014 il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare il decreto legislativo sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (il quale innova anche il sistema delle sanzioni penali tributarie)

→ Riforma nel processo tributario e nuove forme di tassazione

→ Nuove norme previste in materia di tassazione del reddito d'impresa

→ Riforme delle disposizioni in materia di giochi

→ Nuove norme in tema di fiscalità ambientale

1.2. La riforma del sistema fiscale

Volendo entrare nel merito dei singoli articoli, non si può non osservare come le disposizioni siano estremamente eterogenee e riguardino moltissimi campi del nostro Ordinamento tributario.

LE AREE DI INTERVENTO	LE LINEE-GUIDA	LO STATO DELL'ARTE
<p>REVISIONE DEL CATASTO - Art. 2</p>	<p>La finalità è quella di correggere le sperequazioni attualmente in essere, soprattutto a fronte dell'aumento subito dalla tassazione immobiliare negli ultimi anni.</p> <p>Gli obiettivi del Governo sono quindi i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definizione di specifici ambiti territoriali del mercato 2. Il valore dell'immobile andrà determinato utilizzando la superficie (e non i vani, come attualmente previsto) 3. I Comuni dovranno partecipare al processo di revisione delle rendite. Non potrà in ogni caso essere superato il valore di mercato 4. Dovranno essere individuati strumenti atti a facilitare l'individuazione degli immobili non censiti o che non rispettano la destinazione d'uso o la categoria catastale stabilita 5. Per le zone colpite da eventi sismici (o altri eventi calamitosi) si dovrà tener conto del minor valore correlato alle situazioni di inagibilità o inabitabilità) 	<p>L'11 luglio 2014 il Governo ha trasmesso lo schema di decreto legislativo riguardante la revisione delle Commissioni censuarie.</p> <p>Il 6 agosto 2014 la VI Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni e condizioni, sul predetto atto.</p> <p>È quindi intervenuta una seconda deliberazione del Consiglio dei ministri e, in data 22 ottobre 2014 la VI Commissione Finanze della Camera in data ha espresso parere favorevole con osservazioni.</p>
<p>Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale - Art. 3 e 4</p>	<p>Obiettivo del Governo è quello di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, nonché i fenomeni di erosione fiscale (c.d. <i>taxexpeditures</i>, ovvero tutte quelle forme di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta, regime di favore).</p> <p>Si chiarisce che un utile strumento contro l'evasione fiscale può essere individuato nel contrasto d'interessi tra i contribuenti.</p> <p>Il contrasto di interessi è una formula che è già stata ampiamente utilizzata nel nostro ordinamento con riferimento alle spese sanitarie e alle ristrutturazioni edilizie.</p> <p>L'idea di fondo è quella secondo la quale, per favorire l'emissione delle fatture, viene offerta al contribuente la possibilità di potersene detrarre.</p> <p>Il meccanismo, tuttavia, non è così banale: ampliare troppo l'area delle detrazioni comporterebbe una sicura</p>	

	<p>perdita di gettito per lo Stato, la quale potrebbe essere di gran lunga superiore all'emersione dei maggiori ricavi in capo alle imprese e ai professionisti.</p> <p>Viene inoltre ritenuto essenziale il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti, certezza del diritto, uniformità e chiarezza nella definizione delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive dei contribuenti e delle funzioni e dei procedimenti amministrativi.</p>	
<p>Abuso del diritto ed elusione fiscale - Art. 5</p>	<p>Gli obiettivi del Governo possono essere riassunti nei punti che seguono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ garantire la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale. Pertanto non può esservi condotta abusiva se l'operazione è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali ➤ chiarire che è l'Amministrazione finanziaria a dover dimostrare il disegno abusivo. Sul contribuente grava l'onere di allegare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustificano il ricorso a tali strumenti. ➤ l'operazione elusiva è inopponibile all'amministrazione finanziaria, la quale, pertanto, può disconoscere immediatamente l'indebito risparmio d'imposta ➤ il Governo dovrà prevedere specifiche regole procedurali che garantiscano un efficace contraddittorio con l'amministrazione finanziaria e salvaguardino il diritto di difesa in ogni fase del procedimento di accertamento tributario. È necessario che la condotta abusiva sia correttamente descritta nella motivazione dell'accertamento fiscale (pena nullità dell'accertamento stesso). 	<p>Il 24 dicembre 2014 il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare il decreto legislativo sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (il quale introduce, tra l'altro, una nuova definizione di abuso del diritto).</p> <p>Secondo le previsioni che dovrebbero essere presto introdotte nel nostro Ordinamento potranno configurare abuso del diritto una o più operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> → prive di sostanza economica (ovvero non in grado di produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali); → che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali e indipendentemente dalle intenzioni del contribuente, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti, → che non possono configurare violazione di altre disposizioni (ovvero, non possono essere considerate mere condotte di evasione fiscale).

		Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi, determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.
Comunicazione e cooperazione rafforzata art. 6	<p>Cooperazione per le grandi imprese Introdurre sistemi di gestione e controllo del rischio fiscale per le imprese di maggiori dimensioni. Nello specifico, dovrà essere garantita una chiara attribuzione di responsabilità nel sistema dei controlli interni. A fronte di ciò saranno previsti minori adempimenti per i contribuenti, con la riduzione delle eventuali sanzioni, nonché forme specifiche di interpello preventivo con procedura abbreviata</p> <p>Revisione generale della disciplina degli interpelli Introdurre disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli, allo scopo di garantirne una maggiore omogeneità, anche ai fini di una migliore tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestività nella redazione dei pareri. Si prevede l'eliminazione di forme di interpello obbligatorio che non producono benefici ma solo aggravii per i contribuenti e per l'amministrazione.</p> <p>Ampliare e revisionare il sistema di tutoraggio Introdurre disposizioni per revisionare e per ampliare il sistema di tutoraggio (c.d. forfettino) al fine di garantire una migliore assistenza ai contribuenti, in particolare a quelli di minori dimensioni e operanti come persone fisiche, per l'assolvimento degli adempimenti, per la predisposizione delle dichiarazioni e per il calcolo delle imposte, nonché al fine di assisterli nel processo di consolidamento della capacità fiscale correlato alla crescita e alle caratteristiche strutturali delle imprese.</p>	<p>Al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione Finanziaria e contribuenti, nonché di favorire, nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, il Consiglio dei Ministri, il 24 dicembre 2014 ha approvato lo schemadi decreto legislativo sulla certezza del diritto, nel quale trovano spazio nuove norme in tema di regime di adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle Entrate e i grandi contribuenti.</p>

	<p>Meccanismi premiali per il tutoraggio Introduzione di meccanismi premiali per i soggetti che si avvalgono delle forme di tutoraggio</p> <p>Rateizzazione Ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari. Viene, in particolare, richiesta una semplificazione degli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti, nonché la possibilità di dilazione del pagamento degli accertamenti esecutivi prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione. Introduzione di una maggiore armonizzazione tra il numero di rate previste per gli importi già iscritti a ruolo e quelli ancora in fase amministrativa</p>	
<p>La semplificazione Fiscale art. 7</p>	<p>Il Governo è chiamato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alla revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro riordino, al fine di eliminare complessità superflue; ▪ alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni, ovvero che risultino di scarsa utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalità; ▪ alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti d'imposta e di dichiarazione, dei centri di assistenza fiscale e degli intermediari fiscali, con potenziamento dell'utilizzo dei sistemi informatici. 	<p>Il 30 ottobre 2014 il Consiglio dei ministri ha approvato il c.d. D.Lgs. Semplificazioni, il cui esame preliminare era avvenuto lo scorso 20 giugno 2014. Il decreto legislativo contiene disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione dell'articolo 7 della c.d. legge delega fiscale, di cui alla Legge n. 23 dell'11 marzo 2014.</p> <p>Nel D.Lgs. Semplificazioni hanno trovato spazio importantissime norme in tema di 730 precompilato, dichiarazione di successione, operazioni con l'estero, società in perdita sistematica.</p>
<p>Revisione dell'apparato sanzionatorio art. 8</p>	<p>Il Governo è delegato a:</p> <p>→ revisionare il sistema sanzionatorio penale secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti;</p>	<p>Lo schema di decreto legislativo sulla certezza del diritto approvato dal Consiglio dei ministri del 24 dicembre introduce, tra l'altro una disciplina in</p>

	<p>→ individuare i confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie;</p> <p>→ revisionare il regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti; la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità;</p> <p>→ rivedere la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini, prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, effettuato entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza, fatti comunque salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.</p>	<p>tema di sanzioni penali tributarie.</p> <p>Le novità che potrebbero vedere presto la luce sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ fissato ad euro 1.000 la soglia rilevante di elementi passivi fittizi che fanno scattare il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; ▪ scatta il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici quando l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore a euro 1.500.000; ▪ nuova soglia (pari a 150mila euro) affinché scatti il reato di dichiarazione infedele. Si configurerà il reato anche nel caso in cui nel modello 770 saranno indicati compensi inferiori a quelli effettivamente corrisposti, se di importo superiore a 50mila euro; ▪ innalzata la soglia di punibilità del reato di omesso versamento dell'Iva e delle ritenute certificate, che passa da 50mila euro a 150mila euro; ▪ prevista l'estinzione dei reati di infedele e omessa dichiarazione, così come quelli di omesso versamento delle ritenute e dell'Iva nel caso in cui i debiti tributari sono stati estinti prima della dichiarazione di
--	---	--

		<p>apertura del dibattito di primo grado, mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il raddoppio dei termini per l'accertamento opera a condizione che la denuncia sia presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria dei termini.
<p>Rafforzamento dell'attività conoscitiva e dei controlli art. 9</p>	<p>Il Governo è stato delegato ad introdurre nuove norme nel rispetto dei seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ rafforzamento dei controlli mirati da parte dell'amministrazione finanziaria, utilizzando in modo appropriato e completo gli elementi contenuti nelle banche di dati e prevedendo, ove possibile, sinergie con altre autorità pubbliche; ▪ introduzione di specifici principi nell'ambito dei controlli fiscali. Più precisamente è richiesta l'introduzione di specifiche previsioni volte a garantire: <ul style="list-style-type: none"> ▪ assoluta riservatezza nell'attività conoscitiva e di controllo fino alla completa definizione dell'accertamento; ▪ effettiva osservanza, nel corso dell'attività di controllo, del principio di ridurre al minimo gli ostacoli al normale svolgimento dell'attività economica del contribuente, garantendo in ogni caso il rispetto del principio di proporzionalità; ▪ rafforzamento del contraddittorio nella fase di indagine e subordinazione dei successivi atti di accertamento e di liquidazione all'esaurimento del contraddittorio procedimentale; ▪ potenziamento e razionalizzazione dei sistemi di tracciabilità dei pagamenti, prevedendo espressamente i metodi di pagamento sottoposti a 	

	<p>tracciabilità e promuovendo adeguate forme di coordinamento con gli Stati esteri, in particolare con gli Stati membri dell'Unione europea;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ potenziamento dell'utilizzo della fatturazione elettronica. 	
<p>Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali art. 10</p>	<p>Rafforzamento e razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel processo tributario.</p> <p>Incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria, prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ una nuova distribuzione territoriale delle commissioni tributarie; ▪ la composizione monocratica dell'organo giudicante in relazione a controversie di modica entità e non complesse <p>Revisione delle soglie in relazione alle quali il contribuente può stare in giudizio anche personalmente e ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie.</p> <p>Massimo ampliamento dell'utilizzazione della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni;</p> <p>Previsione dell'immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie;</p> <p>Individuazione di criteri di maggior rigore nell'applicazione del principio della soccombenza ai fini del carico delle spese del giudizio, con conseguente limitazione del potere discrezionale del giudice di disporre la compensazione delle spese in casi diversi dalla soccombenza reciproca.</p> <p>Importanti novità potrebbero essere introdotte, a breve, anche in tema di riscossione degli enti locali.</p>	<p>In tema di riscossione degli enti locali, è da segnalare che la Commissione Finanze il 31 luglio 2014 ha avviato la discussione sulla risoluzione n. 7-00427 Causi sul riordino della riscossione coattiva.</p>
<p>La tassazione dei redditi d'impresa art. 11 e 12</p>	<p>Con la delega fiscale al Governo è richiesta l'introduzione di nuove norme in tema di imposizione sui redditi, che consentano di assimilare il regime di tassazione dei redditi d'impresa all'IRES.</p>	<p>Si ricorda, a tal proposito, come, con la legge di stabilità 2015 sia prevista l'introduzione di un nuovo regime forfetario agevolato per i cd. "minimi" con</p>

	<p>Viene inoltre richiesto che sia espressamente prevista la deducibilità dalla base imponibile le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci. È richiesta l'istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive, comprese eventuali agevolazioni in favore dei soggetti che sostengono costi od oneri per il ricorso a mezzi di pagamento tracciabili.</p> <p>È richiesta la previsione di possibili forme di opzionalità. La norma non fornisce ulteriori precisazioni, ragion per cui possiamo ritenere che le forme di opzionalità in oggetto debbano essere riferite alla scelta tra regime dei minimi e regime ordinario, ovvero, più in generale, ad una possibile scelta in ordine alla tassazione del reddito di impresa.</p> <p>Viene inoltre richiesto al Governo che lo stesso si concentri sulla definizione di autonoma organizzazione ai fini dell'assoggettabilità dei professionisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). È infine richiesto uno sforzo per ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta, nonché per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni derivanti dagli organismi internazionali e dalla Unione Europea (dovrebbero essere riformate le discipline in tema di società di comodo, di ammortamenti, delle operazioni transfrontaliere, di trasferimenti di proprietà).</p>	<p>l'aliquota del 15 per cento.</p> <p>Una parziale riforma in tema di società di comodo (ovvero, più nello specifico, in tema di società di perdita sistematica), si è già avuta con il decreto semplificazioni.</p> <p>È tuttavia da rilevare che si tratta di un mero "allungamento" del periodo di osservazione e ben difficilmente si può parlare di revisione della disciplina.</p>
--	---	---

<p>Iva e imposte minori art.13</p>	<p>In materia di IVA si prevede la semplificazione dei sistemi speciali nonché l'attuazione del regime del gruppo IVA.</p> <p>Il Governo è inoltre delegato ad introdurre norme per la revisione delle imposte c.d. minori, vale a dire le imposte sulla produzione e sui consumi, di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, attraverso la semplificazione degli adempimenti, la razionalizzazione delle aliquote nonché l'accorpamento o la soppressione di fattispecie particolari, in coordinamento con le disposizioni attuative del federalismo fiscale</p>	
<p>Le riforme in materia di giochi art. 14</p>	<p>In materia di giochi pubblici, la legge delega prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ raccolta sistematica della disciplina in un codice delle disposizioni sui giochi; ▪ riordino del prelievo erariale sui singoli giochi ; ▪ attuazione di specifici interventi volti, tra l'altro, a tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia, vietare la pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive; ▪ una specifica definizione delle fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all'imposizione, nonché alla disciplina dei singoli giochi, per i quali si dispone una riserva di legge esplicita alla legge ordinaria; ▪ riordinare la disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché il sistema sanzionatorio. 	
<p>La fiscalità energetica e ambientale art. 15</p>	<p>L'articolo 15 della legge delega introduce la possibilità, per il Governo di delineare nuove forme di fiscalità al fine di preservare e garantire l'equilibrio ambientale (green taxes).</p> <p>Tuttavia, al fine di non penalizzare, sotto il profilo della competitività, le imprese italiane rispetto a quelle europee, l'entrata in vigore delle disposizioni riguardanti la fiscalità ambientale sarà coordinata con la data di recepimento della disciplina armonizzata decisa a livello europeo.</p>	

1.3. I punti della delega già oggetto di attuazione

Il Governo ha già iniziato la sua opera di riforma del sistema tributario.

Analizziamo brevemente quello che è lo stato dell'arte.

LE RIFORME GIÀ ATTUATE

Importanti passi avanti sono già stati fatti dalla data di approvazione della Legge delega fiscale ad oggi.

Più precisamente, è da rilevare che:

- la Commissione Finanze ha espresso il parere definitivo sullo schema di decreto legislativo riguardante la revisione delle **Commissioni censuarie**;
- Il Consiglio dei Ministri, il 30 ottobre 2014, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo contenente **disposizioni in materia di semplificazioni fiscali**, in attuazione dell'articolo 7 della delega di cui alla legge n. 23 dell'11 marzo 2014. Il provvedimento, che ha ricevuto i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti, contiene, tra l'altro, l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata per lavoratori dipendenti e pensionati e numerose misure di semplificazione e snellimento di adempimenti relativi alle persone fisiche, alle società e ai rimborsi fiscali, oltre alla eliminazione di adempimenti superflui;
- la Commissione Finanze ha reso parere favorevole sullo schema concernente la riforma della tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei e dei fiammiferi (Atto del Governo n. 106).

LE RIFORME CHE SI STANNO ATTUANDO

Il Governo sta provvedendo all'attuazione di altri importanti punti della legge delega fiscale.

Si segnala, a tal proposito lo **schema di decreto legislativo sulla certezza del diritto** approvato dal Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2014, il quale introduce:

- una specifica definizione dell'abuso del diritto (che finisce con il coincidere con l'elusione fiscale);
- una nuova disciplina in tema di sanzioni penali tributarie;
- un nuovo regime di adempimento collaborativo per le grandi imprese.

Si sta inoltre lavorando ad un **nuovo pacchetto sulla fiscalità delle imprese**, che si concentrerà principalmente sulle operazioni con l'estero (transfer pricing e costi black list, in particolare).

Merita inoltre di essere ricordato che è prevista l'approvazione del decreto sulla fattura elettronica che potrebbe portare con sé anche importanti novità in tema di regime di cassa.

Molte disposizioni sono inoltre già contenute nella Legge di stabilità 2015.

Si pensi, a tal proposito, alle nuove norme in tema di ravvedimento operoso e alle nuove regole sui minimi.

1.4. Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra Fisco e contribuente

Il 24.12.2014 il Consiglio dei Ministri si è riunito per dare il via ad importantissime riforme. In ambito fiscale è sicuramente degna di nota l'approvazione in via preliminare del **decreto legislativo sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, il quale detta una specifica disciplina in tema di abuso del diritto e riformula le sanzioni penali tributarie**. Con lo stesso decreto legislativo si introduce inoltre un nuovo regime di adempimento collaborativo per le grandi imprese.


L'abuso del diritto

Lo schema di decreto legislativo prevede l'introduzione di un nuovo articolo 10-bis nello Statuto del Contribuente, disciplinante l'abuso del diritto e l'elusione fiscale.

Potranno configurare abuso del diritto una o più operazioni:


- prive di sostanza economica;
- che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali e indipendentemente dalle intenzioni del contribuente, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti,
- che non possono configurare violazione di altre disposizioni (ovvero, non possono essere considerate mere condotte di evasione fiscale).

Non potranno tuttavia essere considerate abusive le operazioni **giustificate da valide ragioni extrafiscali**, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente.



Le operazioni elusive non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi, determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.


I soggetti diversi da coloro cui sono state imputate le condotte abusive potranno chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni in oggetto, inoltrando apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.



Estremamente rilevante è inoltre la previsione secondo la quale l'abuso del diritto dovrà essere accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto.

Il contribuente potrà quindi dimostrare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali.

Solo successivamente potrà essere emesso l'atto impositivo, il quale dovrà essere specificatamente motivato.



L'abuso del diritto non dà luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie, mentre resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.

Le nuove norme avranno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto e potranno essere applicate anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto impositivo.

È infine da rilevare che, in virtù delle nuove disposizioni introdotte, dovrebbe essere abrogato l'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che, come noto, è dedicato all'elusione fiscale.

LE NOVITÀ ALLE PORTE IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO	
LA DISTINZIONE TRA ABUSO DEL DIRITTO ED ELUSIONE FISCALE	Nessuna distinzione
LA DEFINIZIONE	<p>Ricorre l'ipotesi di abuso del diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> – se manca una ragione economica dell'operazione effettuata; – è realizzato, con l'operazione in oggetto, un indebito vantaggio fiscale; – il vantaggio fiscale è l'effetto principale dell'operazione.
LA PROVA	L'Agenzia delle entrate ha l'onere di individuare la condotta abusiva e l'indebito vantaggio ottenuto.
	Il contribuente deve provare l'esistenza di ragioni "extrafiscali" che giustifichino l'operazione posta in essere.
L'ACCERTAMENTO	<p>Gli Uffici dovranno contestare l'elusività dell'operazione in un apposito avviso di accertamento, da motivare a pena di nullità.</p> <p>Non si può rilevare l'abuso del diritto nel medesimo atto con il quale si contestano altre violazioni.</p>
L'ENTRATA IN VIGORE	<p>Norme applicabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto; – anche alle situazioni pregresse (ma NON applicabili nel caso in cui sia già stato notificato l'avviso di accertamento).

Revisione del sistema sanzionatorio

Novità in vista anche in tema di sanzioni penali tributarie.

Le principali novità possono essere riassunte nei punti che seguono:

- **Modifiche importanti a molti dei reati tributari** previsti dal D.Lgs. 74/2000 (vedi schema che segue);
- **Prevista l'estinzione dei reati di infedele e omessa dichiarazione, così come quelli di omesso versamento delle ritenute e dell'Iva nel caso in cui i debiti tributari sono stati estinti** prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento;
- **Il raddoppio dei termini per l'accertamento opera a condizione che la denuncia sia presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria dei termini.**

Reato	Formulazione attuale	Novità che potrebbero essere presto introdotte
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)	E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.	E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi fino a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni, relative a dette imposte, elementi passivi fittizi quando l'ammontare è superiore ad euro 1000
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)	Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: <ul style="list-style-type: none"> a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 	Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi

	<p>euro trentamila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro un milione.</p>	<p>passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milionecinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</p> <p>Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p> <p>Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono operazioni simulate quelle che hanno dato luogo ad effettivi flussi finanziari annotati nelle scritture contabili storiche.</p>
--	--	---

<p>Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)</p>	<p>Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro cinquantamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. 	<p>Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro tre milioni. <p>Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione dell'inerenza o della non deducibilità di elementi passivi reali.</p> <p>E' punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque indica nella dichiarazione annuale di sostituto d'imposta un ammontare dei compensi, interessi ed altre somme inferiore a quello effettivo, qualora l'ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza è superiore a euro cinquantamila.</p> <p>Non danno luogo a fatti punibili le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza ma sulla base di</p>
--	---	---

		<p>metodi costanti di impostazione contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio.</p> <p>1-quinquies. In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette.</p> <p>Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste nel comma 1, lettere a) e b)</p>
Dichiarazione omessa (art. 5 D.Lgs. 74/2000)	<p>E' punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a euro trentamila.</p>	<p>E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.</p>
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)	<p>E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p>	<p>E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando l'importo non rispondente al vero in essi indicato è superiore a euro mille per ciascun periodo di imposta.</p>
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i</p>

	documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari	documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari
Omesso versamento delle ritenute certificate (art. 10 bis D.Lgs. 74/2000)	E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.	E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.
Omesso versamento dell'Iva (art. 10 ter D.Lgs. 74/2000)	La disposizione di cui all'articolo 10 bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo	E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro centocinquantamila per ciascun periodo d'imposta
Indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000)	La disposizione di cui all'articolo 10 bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti.	E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, del dlgs 9 luglio 1997, n.241, crediti non spettanti o inesistenti, per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro
Confisca (art. 12-bis D.Lgs. 74/2000)	Nuovo articolo	Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto



Nota bene

Nell'ambito delle riforme annunciate in tema di sanzioni penali, sicuramente la più rilevante è quella che attiene i reati di omesso versamento dell'Iva e delle ritenute.

Per anni, infatti, sono emersi orientamenti contrastanti dalla Giurisprudenza, che hanno dato rilievo alla crisi economica e all'impossibilità di versare le imposte in oggetto da parte dell'imprenditore.

Seppur si sperasse nella completa cancellazione dei reati in oggetto, l'innalzamento della soglia rilevante a 150mila euro contribuirà sicuramente ad abbattere notevolmente i procedimenti penali attualmente in essere.

Regime dell'adempimento collaborativo

Al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra Fisco e contribuente prevede l'istituzione di un regime di adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i grandi contribuenti.

Per poter accedere al nuovo regime è necessario inviare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, la quale è tenuta a fornire una risposta entro 120 giorni.

Tuttavia, in una prima fase, l'applicazione del nuovo regime sarà molto limitata.

Il regime è infatti riservato ai contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali possono essere, progressivamente, individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a quello di cento milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese.



Nota bene

Con il nuovo regime di adempimento collaborativo le imprese possono beneficiare di forme di interlocuzione costante con l'Agenzia delle Entrate, nonché della possibilità di anticipare il controllo.

L'adesione al regime comporta altresì per i contribuenti una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti.

In caso di denuncia per reati fiscali, inoltre, l'Agenzia delle Entrate comunica alla Procura della Repubblica se il contribuente abbia aderito al regime di adempimento collaborativo, fornendo, se richiesta, ogni utile informazione in ordine al controllo del rischio fiscale e all'attribuzione di ruoli e responsabilità previsti dal sistema adottato.

III PARTE

1. LA PROCEDURA PER L'EMERSIONE DEI REDDITI NAZIONALI ED ESTERI

1.1. Premessa

La **Legge 15 dicembre 2014 n. 186**, in materia di **rientro e regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero e di autoriciclaggio**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014, **introduce** la tanto attesa **procedura di collaborazione volontaria**.

L'art. 5-sexies del D.L. 167/90 rimanda, comunque, ad un futuro provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle Entrate, la regolamentazione delle **modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione** volontaria e di **pagamento dei relativi debiti tributari**, nonché ogni altra modalità applicativa della relativa procedura, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

In particolare, l'art. 1 co.1 della citata L. 186/2014, rubricato proprio "**Collaborazione volontaria**", inserisce i **nuovi articoli 5-quater, 5-quiues, 5-sexies e 5 -septies nel DL n. 167/90**, convertito, con modificazioni dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, dedicato agli obblighi di monitoraggio fiscale.

Nel testo normativo il legislatore specifica che l'autore della **violazione degli obblighi di dichiarazione** di cui all'art. 4, co. 1 del citato DL n.167/90, commessa fino al 30 settembre 2014, può avvalersi della **procedura di collaborazione volontaria** per l'emersione delle attività:

- finanziarie;
- e patrimoniali;

costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per:

- la **definizione delle sanzioni** per le eventuali violazioni di tali obblighi
- e per la **definizione dell'accertamento mediante adesione** ai contenuti dell'invito al contraddittorio.

Inoltre, può accedervi per le **violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali**, di **imposte sostitutive**, di **IRAP** e di **IVA**, nonché per le eventuali violazioni relative alla **dichiarazione dei sostituti d'imposta**.



Nel **modello ministeriale** va subito specificato quale tipo di emersione si sceglie di effettuare: se quella internazionale (casella 1) o quella nazionale (casella 2) o entrambe:

Il form mostra il logo dell'Agenzia delle Entrate a sinistra. Al centro, in caratteri arancioni, c'è il titolo "RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA" seguito dalla dicitura "[articolo X, commi X e X, XX n. XXX/XXXXX]". In basso, una barra arancione contiene la parola "EMERSIONE" a sinistra e due caselle di selezione: "Internazionale (casella 1)" e "Nazionale (casella 2)".

1.2. L'iter per la presentazione dell'istanza e il modello di adesione

La procedura da attivare

Allo scopo di sanare le citate violazioni, il contribuente deve:

1. indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la **presentazione di apposita richiesta (il modello in bozza è visibile al seguente link: Modello Voluntary disclosure in bozza :**

- tutti gli investimenti;
- e tutte le attività di natura finanziaria;

costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, **fornendo i relativi documenti e le informazioni** per la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai **documenti e alle informazioni** per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'IRAP, dei contributi previdenziali, dell'IVA e delle ritenute, **non connessi con le attività costituite o detenute all'estero**, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, co. 1 del DL n.167/90;


2. **versare le somme dovute** in base all'invito di cui all'art. 5, co. 1, del D.Lgs. n. 218/97, e successive modificazioni:
 - entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel co. 1-bis del medesimo articolo **per l'adesione ai contenuti dell'invito**;
 - ovvero le somme dovute in base **all'accertamento con adesione entro 20 giorni dalla redazione dell'atto**, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, co. 1, del decreto entro il termine

per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.



Nota bene

Non è possibile avvalersi della compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.



Attenzione

La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

Inoltre, **l'istanza è nominativa** e vi è l'obbligo di indicare anche i **"soggetti collegati"** (es. i cointestatari degli investimenti).

Nel modello ministeriale l'indicazione va fatta nel frontespizio, nella sezione denominata **"Soggetti collegati"**:

SOGGETTI COLLEGATI	
Codice fiscale	Codice fiscale
Codice fiscale	Codice fiscale
Codice fiscale	Codice fiscale
Codice fiscale	Codice fiscale

Infatti, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la **disponibilità delle attività** finanziarie e patrimoniali, oggetto di emersione, **si considera**, salva prova contraria, **ripartita**, per ciascun periodo d'imposta, **in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità**.

Il versamento


Il versamento può essere eseguito:

- **in unica soluzione**
- ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in **tre rate mensili** di pari importo.



Attenzione

Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.




Nel modello ministeriale la **scelta** viene fatta direttamente nel frontespizio:

<input type="checkbox"/>	di volersi avvalere degli effetti preclusivi della procedura di emersione dei capitali all'estero (di cui all'art. 13-bis del D.L. 78/2009)
DICHIARA	
<input type="checkbox"/>	che i rendimenti vengano determinati, anziché analiticamente, applicando la misura del 5% annuo (art. 5-quinquies, comma 8, d.l. n.167/1990)
CHIEDE	
<input type="checkbox"/>	di effettuare un unico versamento
<input type="checkbox"/>	di ripartire il versamento in tre rate mensili

MANCATO VERSAMENTO > Se il contribuente destinatario dell'invito di cui all'articolo 5, co. 1, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, o che abbia sottoscritto l'accertamento con adesione e destinatario dell'atto di contestazione **non versa le somme dovute** nei termini previsti, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti previsti. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, un avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione con la **rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito** di cui al predetto articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 218 del 1997, e successive modificazioni, o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione.

Entro 30 giorni dalla data di esecuzione dei versamenti, l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la **conclusione della procedura di collaborazione volontaria**, per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto stabilito all'art. 5-*quinquies*, co.1, lett. a) e b).

 Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, **non si applica il raddoppio dei termini** di cui all'art. 12, co. 2-bis, del DL n. 78/2009, conv. con modif. dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5-*quinquies*, co. 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del DL n. 167/90.

La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata **fino al 30 settembre 2015**.

Tra:

- la **data di ricevimento della richiesta di collaborazione volontaria**
- e quella di **decadenza dei termini per l'accertamento** di cui all'art. 43 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'art.57 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dei termini per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modif.,

intercorrono non meno di 90 giorni.

In difetto e in mancanza, entro detti termini, della **definizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o della sottoscrizione dell'atto di accertamento** con adesione e della definizione agevolata relativa all'atto di contestazione per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, co. 1, del DL n. 167/90, il termine di decadenza per la notificazione dell'avviso di accertamento e quello per la notifica dell'atto di contestazione, **sono automaticamente prorogati**, in deroga a quelli ordinari, **fino a concorrenza dei 90 giorni**.

Casi in cui non è ammessa la procedura

La collaborazione volontaria non è ammessa:

- se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, co. 1, abbia avuto **formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali**, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria;
- o se la **formale conoscenza delle circostanze** sopra citate è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato.


In sostanza, l'emersione è volontaria e si **blocca nel caso di avvio di operazioni di controllo o accertamento**.

CASI DI INAMMISSIBILITA' ALLA PROCEDURA	
1° ipotesi	ISTANZA VIENE PRESENTATA DOPO CHE L'AUTORE ABBA AVUTO FORMALE CONOSCENZA DI ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE O DELL'INIZIO DI QUALUNQUE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO AMMINISTRATIVO O DI PROCEDIMENTI PENALI , PER VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE, <u>RELATIVI ALL'AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA</u>
2° ipotesi	FORMALE CONOSCENZA DELLE CIRCOSTANZE È STATA ACQUISITA DA: - <u>SOGGETTI SOLIDALMENTE OBBLIGATI IN VIA TRIBUTARIA</u> - O DA <u>SOGGETTI CONCORRENTI NEL REATO</u>

CASO – RESIDENTI A CAMPIONE D'ITALIA
<p>Per i residenti nel comune di Campione d'Italia, già esonerati dalla compilazione del quadro RW, in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici; ➤ nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera; <p>da soggetti residenti nel suddetto comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate adotterà, con provvedimento, <u>entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge</u> sulla collaborazione volontaria, specifiche disposizioni relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera, in considerazione della particolare collocazione geografica del comune medesimo.</p>

Opzione per la tassazione forfetaria

Su **istanza del contribuente**, da formulare nella richiesta di adesione, l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la **misura percentuale del 5%** al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell'anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando **l'aliquota del 27%**.



Tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro.

Quindi, qualora la media delle consistenze delle attività finanziarie estere risultanti al 31.12 dell'anno oggetto della collaborazione volontaria, non ecceda i 2 milioni di euro, il contribuente può optare per una **tassazione forfetaria pari all'1,35% delle consistenza di fine anno (27% sul rendimento presunto del 5%)**.

Nel **modello ministeriale** tale scelta viene fatta nel frontespizio:

The image shows the front page of the ministerial model form for voluntary collaboration. It contains two main sections: 'DICHIARA' (I declare) and 'CHIEDE' (I request). Under 'DICHIARA', there is a checkbox for 'di volersi avvalere degli effetti preclusivi della procedura di emersione dei capitali all'estero (di cui all'art. 13-bis del D.L. 78/2009)'. Under 'CHIEDE', there are two checkboxes: 'che i rendimenti vengano determinati, anziché analiticamente, applicando la misura del 5% annuo (art. 5-quinquies, comma 8, d.l. n.167/1990)' and 'di effettuare un unico versamento'. There is also a checkbox for 'di ripartire il versamento in tre rate mensili'.

Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non veritieri

L'art. 5-septies del DL 167/90 stabilisce che l'autore della violazione di cui all'articolo 4, co. 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria:

- **esibisce o trasmette atti o documenti falsi**, in tutto o in parte,
- ovvero **fornisce dati e notizie non rispondenti al vero**

è punito con la **reclusione da un anno e sei mesi a sei anni**.

AUTODICHIARAZIONE AL PROFESSIONISTA INCARICATO > L'autore della violazione deve rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero.

Emersione nazionale

L'art.5-septies del decreto legislativo chiarisce che possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria - per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014 - anche **contribuenti diversi da quelli tenuti agli obblighi sul monitoraggio fiscale**, indicati nell'art.4, co. 1, DL n. 167/90 e i **contribuenti tenuti a tali obblighi, ma che vi abbiano provveduto correttamente**.

A tal fine, i contribuenti devono:

- presentare apposita **richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria**, fornendo spontaneamente all'Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'IRAP, dei contributi previdenziali, dell'IVA e delle ritenute, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento, di cui all'art. 43 del DPR n. 600/73 e all'articolo 57 del D.P.R. n. 633/72;
- **effettuare il versamento delle somme dovute in base all'invito** di cui all'articolo 5, co. 1, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, ovvero le **somme dovute in base all'accertamento con adesione** di cui al medesimo decreto.

Nel **modello ministeriale** andrà barrata **l'emersione di tipo nazionale** e compilata la sezione relativa al maggiore imponibile derivante:

MAGGIORI IMPONIBILI E RITENUTE NON OPERATE	Ai fini delle IMPOSTE SUI REDDITI		Ai fini delle IMPOSTE SOSTITUTIVE		Ai fini IRAP	
	di cui prodotti all'estero	di cui prodotti all'estero	di cui prodotti all'estero	di cui prodotti all'estero	di cui prodotti all'estero	di cui prodotti all'estero
2003	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2004	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2005	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2006	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2007	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2008	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2009	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2010	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2011	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2012	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2013	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Ai fini IVA		RITENUTE NON OPERATE		ALTRO	
2003	,00		,00		,00	
2004	,00		,00		,00	
2005	,00		,00		,00	
2006	,00		,00		,00	
2007	,00		,00		,00	
2008	,00		,00		,00	
2009	,00		,00		,00	
2010	,00		,00		,00	
2011	,00		,00		,00	
2012	,00		,00		,00	
2013	,00		,00		,00	

Effetti dell'adesione

Il neo introdotto art.5-*quiquies* del DL n.176/90 affronta il tema degli **effetti della procedura di collaborazione volontaria**.

Colui che presta la collaborazione volontaria:

- **sarà escluso da punibilità** per i delitti di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 10-*bis* e 10-*ter* del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e successive modificazioni;
- **sarà escluso da punibilità** per le condotte previste dagli artt. 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, commesse in relazione ai delitti citati.

Comunque va detto che tali disposizioni si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute, oggetto della collaborazione volontaria.

Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall'articolo 648-*ter* del codice penale **non sono punibili** se commesse in relazione ai delitti di cui al co. 1, lettera a), dell' art. 5-*quiquies*, sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria.

Le **sanzioni** di cui all'art. 5, co. 2, del DL 167/90 sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, co. 4, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla **metà del minimo edittale**:

- a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE, che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al DM 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato in G.U. n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero
- b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero
- c) se l'autore delle violazioni, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.

Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del **minimo edittale, ridotto di un quarto**.

Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di IRAP, di IVA e di ritenute è fissata al **minimo edittale, ridotto di un quarto**.

In tali casi, qualora l'autore della violazione **trasferisca**, successivamente alla presentazione della richiesta, **le attività oggetto di collaborazione volontaria** presso un altro intermediario localizzato fuori dell'Italia o di uno degli Stati di cui alla citata lettera a), l'autore della violazione è obbligato a **rilasciare**, entro 30 giorni dalla data del trasferimento delle attività,

l'autorizzazione di cui alla lettera c) del primo periodo del comma 4 all'intermediario, presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione prevista dal primo periodo del comma 4.

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del DL n.167/90 è definito ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997, e successive modificazioni, è operato tra:

- il **terzo della sanzione indicata nell'atto**;
- e il **terzo della somma dei minimi edittali** previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 4, primo e secondo periodo, del presente articolo.

Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la **misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione**, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al DM 4 maggio 1999 e al DM 21 novembre 2001, è fissata al 3% **dell'ammontare degli importi non dichiarati**, se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di Convenzione OCSE, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e quella di entrata in vigore dell'accordo.

Al ricorrere di tale condizione **non si applica il raddoppio delle sanzioni** di cui all'art. 12, co. 2, secondo periodo, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

1.3. La convenienza all'adesione

1.3.1. Gli oneri stimati

La procedura di collaborazione volontaria avrà *appeal* tra i contribuenti? Un contribuente ha veramente interesse ad aderire all'istituto, data la pretesa erariale? O è piuttosto una necessità, visto l'abbandono del c.d. "**segreto bancario**", anche da parte di un Paese come la Svizzera?

La Svizzera, in particolare, ha dichiarato che lo farà dal 2018 e renderà disponibile le **informazioni con effetto retroattivo dal 2014/2015**.

Dunque, se così sarà, non ci sono molte scelte possibili e la collaborazione volontaria è l'ultima *chance* per rimuovere violazioni passate, in vista del futuro scenario. Ciò implica il **pagamento delle imposte dovute**, con **sanzioni ridotte ad un quarto** e **l'onere della ricostruzione dei redditi** derivanti.

L'unica opzione favorevole sembra essere la **procedura "alleggerita" forfetaria**, che interessa patrimoni fino a 2 milioni di euro, che permette di forfetizzare sia il reddito che la tassazione.

L'onere che il contribuente si troverà a dover sostenere, qualora decida di aderire alla procedura di collaborazione volontaria, non è determinabile con un dato generico, dovendosi studiare il singolo caso. Rispetto al valore dell'attività, l'esborso può variare da un minimo del **5%**, (grazie all'adesione alla tassazione forfetaria) ad un massimo del **97%**, che di fatto azzerà l'investimento del contribuente.

La Fondazione nazionale dei commercialisti, dopo aver simulato tre diverse ipotesi di adesione, ha ipotizzato che, nonostante la vantaggiosa riduzione delle sanzioni penali, molti contribuenti sceglieranno di non far emergere gli imponibili omessi o le attività estere fino a oggi nascoste al fisco.

Tutto ciò si tradurrebbe in un flop per lo stimato gettito erariale.

Le principali variabili che influenzano l'onere che il contribuente dovrà sopportare sono:

1. il **Paese** in cui deteneva le attività oggetto di emersione (se **White list o Black list**);
2. da quanti **periodi d'imposta venivano segretate**;
3. e dalla **tipologia di evasione** messa in atto.

VARIABILI CHE INFLUENZANO L'ONERE DELLA PROCEDURA
TIPO DI PAESE ESTERO (WL O BL)
N. PERIODI D'IMPOSTA DA FAR EMERGERE
TIPOLOGIA DI EVASIONE (SOLO AMMINISTRATIVA O ANCHE PENALE)

- 1) **Investimenti effettuati da persone fisiche in Paesi White list o in Black List, che dovessero stipulare un accordo con l'Italia entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.** In tal caso si avrebbe un costo per l'emersione pari al 4,61%.

Si tratta del caso in cui il contribuente abbia omesso di compilare il quadro RW di Unico, non indicando ai fini del monitoraggio fiscale, gli investimenti detenuti in Paesi *White list* o *Black List*, come la Svizzera, se, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina, stipuleranno con l'Italia un accordo sullo scambio di informazioni e se il contribuente

La procedura per l'emersione dei redditi nazionali ed esteri

autorizzerà l'intermediario estero a trasmettere alle autorità fiscali italiane, su loro richiesta, i dati delle attività estere.

In tal caso, i periodi accertabili possono essere al massimo cinque, per cui la collaborazione implica il pagamento delle imposte sostitutive sui rendimenti finanziari dell'investimento e delle corrispondenti sanzioni in misura ridotta, oltre a quelle, sempre ridotte, per l'omessa o incompleta compilazione del quadro RW.

Istanza presentata nel 2015 e procedura definita sulla base dell'invito a comparire di cui all'art. 5, co. 1, D.Lgs. n. 218/1997 - (riduzione a 1/6 delle sanzioni).

Privato con investimento di 1 milione di euro in Paese White List, effettuato nel 2006 in evasione di imposta, con rendimento annuo del 2,5% (lo stesso regime si applica in caso di investimento in Paese Black List - ad es. Svizzera -, a condizione che quest'ultimo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della voluntary disclosure, stipuli con l'Italia un accordo sullo scambio di informazioni ex art. 26 del Mod. OCSE ed il contribuente autorizzi l'intermediario estero a trasmettere alle autorità fiscali italiane, su loro richiesta, i dati delle attività estere) (Disclosure con metodo analitico)

Periodo d'imposta	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Redditi (rendimento 2,5%)				25.000,00	25.625	26.265,63	26.922,27	27.595,32	28.285,21	28.992,34	
Investimento estero Black List al 31/12			1.000.000	1.025.000	1.050.625	1.076.890,63	1.103.812,90	1.131.408,22	1.159.693,43	1.188.685,77	
Imposta sostitutiva (27%; 20% x 12/13)							7.269,01	7.450,74	5.657,04	5.798,47	
Irpef e relative addizionali (45%)											
Irap											
Iva											
Totale imposte	-	-	-	-	-	-	7.269,01	7.450,74	5.657,04	5.798,47	26.175,26
Interessi (3,50%)	-	-	-	-	-	-	1.017,66	782,33	395,99	202,95	2.398,93
Sanzioni quadro RW	-	-					5.519,07	5.657,04	5.798,47	5.943,43	
Sanzioni infedele dichiarazione	-	-	-	-	-	-	908,63	931,34	707,13	724,81	
Totale sanzioni	-	-	-	-	-	-	6.427,70	6.588,38	6.505,60	6.668,24	26.189,92
Costo Voluntary disclosure	-	-	-	-	-	-	14.714,37	14.821,45	12.558,63	12.669,66	54.764,11
Costo V.d. (% su investimenti al 2013)											4,61%

- 2) **Investimenti effettuati da persone fisiche in Paesi *Black List* che non stipuleranno un accordo con l'Italia entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge - Il costo per l'emersione diventa del 67,29%.**

Qualora, in sostanza, il contribuente abbia omissis di indicare investimenti detenuti in **Paesi *Black List*, che non abbia stipulato entro 60 giorni con l'Italia un accordo sullo scambio di informazioni**, i periodi accertabili possono estendersi fino al doppio.

L'IRPEF può venir recuperata sull'intero importo iniziale dell'investimento, applicando aliquote marginali sul reddito complessivo. Le sanzioni, poi, e le riduzioni previste saranno calcolate su una base che parte dal doppio dei minimi edittali.

Privato con investimento di 1 milione di euro in Paese Black List (senza scambio d'informazioni), effettuato nel 2006 in evasione di imposta, con rendimento annuo del 2,5% (Disclosure con metodo analitico e rimpatrio)											
Periodo d'imposta	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Redditi (rendimento 2,5%)				25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27	27.595,32	28.285,21	28.992,34	
Inv. estero Black List al 31/12			1.000.000,00	1.025.000,00	1.050.625,00	1.076.890,63	1.103.812,90	1.131.408,22	1.159.693,43	1.188.685,77	
Imp. sostitutiva (27%; 20% x 12/13)				6.750,00	6.918,75	7.091,72	7.269,01	7.450,74	5.657,04	5.798,47	
Irpef e relative addiz. (45%)			450.000,00								
Irap											
Iva											
Totale imposte	-	-	450.000,00	6.750,00	6.918,75	7.091,72	7.269,01	7.450,74	5.657,04	5.798,47	496.935,73
Interessi (3,50%)	-	-	126.000,00	1.653,75	1.452,94	1.241,05	1.017,66	782,33	395,99	202,95	132.746,67
Sanzioni quadro RW	-	-	8.333,33	8.541,67	10.506,25	10.768,91	11.038,13	11.314,08	11.596,94	11.886,86	
Sanzioni infedele dichiarazione	-	-	75.000,00	1.125,00	1.729,69	1.772,93	1.817,25	1.862,69	1.414,26	1.449,62	
Totale sanzioni	-	-	83.333,33	9.666,67	12.235,94	12.541,84	12.855,38	13.176,77	13.011,20	13.336,48	170.157,61
Costo Voluntary disclosure	-	-	659.333,33	18.070,42	20.607,63	20.874,61	21.142,05	21.409,84	19.064,23	19.337,90	799.840,01
Costo V.d. (% su invest. al 2013)											67,29 %

3. **Investimenti effettuati da un imprenditore individuale che evade imposte sui redditi, IRAP e IVA – In tal caso l'onere per l'emersione azzerà il capitale** – Qualora l'investimento sia stato effettuato da un imprenditore individuale in Paesi Black list che non stipulino la convenzione, evadendo le imposte sui redditi, IRAP e IVA, oltre a contributi previdenziali, il costo dell'emersione sfiora il 100% (96,80%).

La procedura per l'emersione dei redditi nazionali ed esteri

Oltre all'IRPEF calcolata in base alle aliquote marginali sull'intero importo iniziale dell'investimento, possono venir recuperate l'IRAP e l'IVA in base alle aliquote ordinarie vigenti all'epoca dell'investimento. Inoltre la riduzione delle sanzioni sarà calcolato sul doppio dei minimi edittali delle sanzioni.

Se allora i benefici derivanti dalla riduzione delle **sanzioni penali** (cause di non punibilità previste per i reati "coperti" dalla procedura) fossero maggiori, questo sarebbe l'unico motivo per voler aderire.

Imprenditore con investimento di 1 milione di euro in Paese Black List (senza scambio d'informazioni), effettuato nel 2006 in evasione di imposta, con rendimento annuo del 2,5% (Disclosure con metodo analitico e rimpatrio)

Periodo d'imposta	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Redditi (rendimento 2,5%)				25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27	27.595,32	28.285,21	28.992,34	
Inv. estero Black List al 31/12			1.000.000,00	1.025,00	1.050,25	1.076,90	1.103,81	1.131,40	1.159,69	1.188.685,77	
Imp. sostitutiva (27%; 20% x 12/13)				6.750,00	6.918,75	7.091,72	7.269,01	7.450,74	5.657,04	5.798,47	
Irpef e relative addiz. (45%)			450.000,00								
Irap (4,25%)			42.500,00								
Iva (20%)			200.000,00								
Totale imposte	-	-	692.500,00	6.750,00	6.918,75	7.091,72	7.269,01	7.450,74	5.657,04	5.798,47	739.435,73
Interessi (3,50%)	-	-	193.900,00	1.653,75	1.452,94	1.241,05	1.017,66	782,33	395,99	202,95	200.646,67
Sanzioni quadro RW	-	-	8.333,33	8.541,67	10.506,25	10.768,91	11.038,13	11.314,08	11.596,94	11.886,86	
Sanzioni infedele dichiarazione	-	-	115.416,67	1.125,00	1.729,69	1.772,93	1.817,25	1.862,69	1.414,26	1.449,62	
Totale sanzioni	-	-	123.750,00	9.666,67	12.235,94	12.541,84	12.855,38	13.176,77	13.011,20	13.336,48	210.574,28
Costo Voluntary disclosure	-	-	1.010.150,00	18.070,42	20.607,63	20.874,61	21.142,05	21.409,84	19.064,23	19.337,90	1.150.656,68
Costo V.d. (% su invest. al 2013)											96,80%

Un'altra legge inutile ai più e mirata, costruita su misura per pochi?

La Fondazione dei dottori commercialisti ha chiesto che venga concesso l'**anonimato nella prima fase di accesso alla procedura** e l'introduzione dell'**obbligo del contraddittorio preventivo**, come strumenti utili a garantirne un maggior successo.

Il timore dell'ente è che non vi sia la sperata emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero da un lato e nemmeno un recupero conseguente di gettito.

La procedura è compatibile con il nuovo ravvedimento.

La convenienza della collaborazione volontaria nazionale, infine, va confrontata con le **nuove regole sul ravvedimento operoso**, previste dalla **Legge di stabilità 2015**, L. n. 190 del 23 dicembre 2014, pubblicata in G.U. n.300 del 29.12.2014, che entreranno in vigore dal 01.01.2015.

Le **due procedure si ipotizza siano compatibili**, se ci si rifà all'interpretazione data nella Circolare n. 43/2009 in tema di scudo fiscale ed è quindi necessario valutare caso per caso quale sia la più conveniente.

Se il **ravvedimento "lungo" sana singole violazioni** e non prevede il coinvolgimento dell'amministrazione finanziaria, la procedura di collaborazione volontaria nazionale è un **procedimento collaborativo "totalizzante"**, che riguarda l'intera posizione del contribuente, da attuare in contraddittorio con l'Agenzia.

Dal punto di vista del **profilo penale**, poi, il ravvedimento lungo può concedere al contribuente un'attenuante, ma non scatta la causa di non punibilità, garantita con la collaborazione volontaria nei casi di dichiarazioni fraudolente, infedeli e omesse e omessi versamenti o per il nuovo reato di autoriciclaggio.

Infine, **dal punto di vista sanzionatorio**, a parità di violazioni da regolarizzare, la collaborazione volontaria è più conveniente, se ci si avvale dell'adesione all'invito al contraddittorio, accettando tutti i rilievi sollevati, perché si arriva a una riduzione delle sanzioni fino a un quarto di diritto.

Con il **ravvedimento** è, però, possibile avvalersi della **compensazione dei crediti disponibili**, facoltà inibita, invece, nella collaborazione volontaria.

Al ravvedimento è possibile accedere, anche se il contribuente è stato raggiunto da un **verbale di constatazione**.

RAVVEDIMENTO E COLLABORAZIONE VOLONTARIA A CONFRONTO	
COLLABORAZIONE VOLONTARIA	NUOVO RAVVEDIMENTO DdL stabilità 2015
AMBITO APPLICATIVO	
SANA TUTTE LE VIOLAZIONI (tutti i redditi occultati e per tutti i periodi d'imposta non ancora decaduti)	SANA LA SINGOLA VIOLAZIONE
PROFILI PENALI	
CAUSA DI NON PUNIBILITÀ PER REATI PENALI (eccetto emissione di fatture false)	ESISTE UNA SEMPLICE ATTENUANTE
PROFILI SANZIONATORI	
SANZIONE RIDOTTA FINO A ¼ DEL MINIMO EDITTALE	RIDUZIONI PIÙ LIEVI IN MOLTI CASI

COSTO DELLA PROCEDURA	
ONORARIO CONSULENTE PIÙ ONEROSO	ONORARIO CONSULENTE PIÙ LEGGERO
NON E' POSSIBILE COMPENSARE CREDITI DISPONIBILI	POSSIBILE COMPENSARE CREDITI DISPONIBILI
ACCESSO ALLA PROCEDURA	
LA RICEZIONE DI UN VERBALE DI CONSTATAZIONE E' CAUSA OSTATIVA	LA RICEZIONE DI UN VERBALE DI CONSTATAZIONE NON E' CAUSA OSTATIVA

Va detto che si ritiene possibile, essendo compatibili le due procedure, procedere effettuando il **ravvedimento operoso lungo per un anno d'imposta e aderire alla collaborazione volontaria per i restanti periodi d'imposta.**



Nota bene

Non è invece possibile aderire alla collaborazione e procedere successivamente a regolarizzare singoli periodi con il ravvedimento lunghissimo.

2. IL REATO DI AUTORICICLAGGIO

La legge n. 186 del 15 dicembre 2014, in tema di emersione volontaria dei capitali, pubblicata in GU il 17.12.2014, ha introdotto nel nostro Ordinamento penale il reato di autoriciclaggio.

Prima di affrontare la disciplina di questo nuovo reato, si ritiene essenziale concentrare l'attenzione sulla netta distinzione tra disciplina amministrativa in tema di antiriciclaggio e disciplina penale.

Le novità richiamate, infatti, **incidono soltanto in ambito penale**, mentre non avranno alcun effetto per quanto riguarda gli adempimenti di studio in materia di antiriciclaggio.



Concentrandoci, dunque, sul reato, è necessario richiamare l'articolo 3 della legge n. 15 dicembre 2014, n. 186, la quale ha introdotto nel nostro Ordinamento il reato di autoriciclaggio, con il nuovo articolo 348-ter.1.

Art. 648-ter. 1. - (Autoriciclaggio)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo **commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.**

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.


Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».



Nel nostro Ordinamento esisteva già il reato di riciclaggio, il quale, tuttavia, si limitava a punire soltanto i soggetti che avevano occultato la provenienza illecita del denaro derivante da un delitto commesso da altri soggetti, mentre considerava una condotta successiva non punibile il "lavaggio" del denaro da parte dello stesso soggetto che aveva commesso il reato presupposto.



In virtù di quanto appena esposto, il reato di autoriciclaggio potrebbe configurarsi, in special modo, a seguito di reati tributari. È infatti da rilevare come, in moltissimi i casi, i fondi derivanti dall'evasione fiscale siano impiegati proprio nell'attività imprenditoriale del soggetto che commette il reato.

Ecco il motivo per il quale il nuovo reato rappresenta, per il Legislatore, la più forte spinta alla procedura di emersione volontaria dei capitali: solo con aderendo alla procedura di voluntary disclosure, infatti, il contribuente che abbia evaso le imposte potrà evitare le pesanti sanzioni penali previste per il nuovo reato.

Si pensi, a tal proposito ad un soggetto che ha commesso dei reati quali l'emissione di fatture false, la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, la dichiarazione fraudolenta mediante false fatture o altri artifici, e, successivamente, abbia impiegato i beni o il denaro occultandone la provenienza illecita: come abbiamo prima esposto, sarà applicabile la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000.

In altre ipotesi, invece, come la dichiarazione infedele o omessa, o l'omesso versamento iva o di ritenute, la pena è ridotta (da uno a quattro anni e multa da euro 2.500 a euro 12.500) perché in questi casi è prevista la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.


È tuttavia da precisare che il nuovo reato di autoriciclaggio non sarà applicabile soltanto ai periodi nei quali sarà possibile beneficiare della voluntary disclosure, ma anche successivamente: appare evidente che, in futuro, i reati tributari e l'autoriciclaggio saranno frequentemente applicabili in capo allo stesso soggetto.

Non sono invece punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera **utilizzazione o al godimento personale**. Quest'ultima disposizione normativa ha suscitato, sin da subito, notevoli perplessità, soprattutto in considerazione del fatto che non è ben delineato il suo ambito di operatività.

Autorevole Dottrina ha pertanto sottolineato che potrebbero sorgere notevoli contrasti interpretativi, i quali potranno essere risolti solo con l'affermarsi delle prime interpretazioni giurisprudenziali.

Si pensi, a tal proposito, ad un contribuente che, evadendo il Fisco, accumuli ricchezze, che poi utilizzi per l'acquisto della sua casa di abitazione. In questo caso si potrebbe parlare di "godimento personale"? Oppure il contribuente in oggetto sarebbe comunque punibile?


Ed infine, perché un contribuente che utilizzi il denaro per la sua attività di impresa (ad esempio per pagare gli stipendi dei dipendenti) deve considerarsi punibile, mentre per il soggetto che impieghi il denaro per dei viaggi all'estero è esclusa la punibilità?




È infine da ricordare che la pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato. Al contrario, la pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Le nuove norme entreranno in vigore dal 1° gennaio 2015.

È tuttavia da sottolineare che il reato di autoriciclaggio e quello presupposto sono due reati autonomi, ragion per cui sarà necessario far riferimento alla data in cui il denaro è stato reimpiegato al fine di occultarne la provenienza illecita per poter comprendere se le nuove disposizioni sono applicabili o meno, mentre irrilevante è la data in cui il reato fiscale è stato commesso (la quale potrebbe quindi essere anche molto risalente nel tempo).






La completa autonomia dei due reati rileva anche ai fini della prescrizione del reato.

Merita in primo luogo di essere ricordato che l'articolo 157 del codice penale prevede che la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge.

Nel caso, quindi, del reato di autoriciclaggio, **la prescrizione è prevista dopo otto anni**. È tuttavia necessario porre l'attenzione su un aspetto estremamente rilevante: il termine di prescrizione inizia a decorrere non dalla commissione del reato presupposto, ma dal giorno in cui è stata "occultata" la provenienza illecita del denaro. Non potrà pertanto essere eccepita la prescrizione del reato presupposto per "sfuggire" al reato di autoriciclaggio.



Nota bene

In considerazione di quanto appena esposto, è immediato comprendere come il nuovo reato di autoriciclaggio rischi di far "rivivere" reati tributari ormai prescritti alla data del 1° gennaio 2015.

Si potrà invece sfuggire al nuovo reato di autoriciclaggio aderendo alla procedura di voluntary disclosure.

È infine da rilevare che, per espressa modifica normativa, dal 1° gennaio 2015, la **responsabilità amministrativa dell'ente** scatterà non solo nel caso in cui sia accertato il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ma anche nel caso in cui ricorra il nuovo reato di autoriciclaggio.